

Kipoint

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DI

KIPOINT S.P.A.

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 19/07/2023

KIPOINT S.P.A.


Sede Legale: Viale Europa 175 - 00144 Roma
Iscrizione nel Registro Imprese Roma n°
11021131005
C.F. e P.I. 11021131005

GUIDA ALLA LETTURA

In linea con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, Kipoint si è dotata di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, quale insieme strutturato e organico di principi guida, procedure operative e altri presidi specifici, volto, in linea con il **purpose** aziendale, a



prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché a tutelare gli interessi degli **stakeholder** rilevanti per Kipoint.



Il documento, costituito da una Parte Generale e da 18 Parti Speciali, ciascuna delle quali relativa a una **classe di reato** rilevante per la Società e comprensiva di una serie di singole fattispecie

dettagliate nell'**Allegato 1 "Catalogo Reati 231"**, è reso maggiormente fruibile anche grazie alla presenza di appositi **collegamenti ipertestuali** alle varie sezioni del documento riportati all'interno dell'indice. Nella Parte Generale vengono descritti, declinandoli nella specifica realtà aziendale di Kipoint, i contenuti esplicitamente richiesti dal D. Lgs. 231/2001 (es. la norma, la governance della Società, l'Organismo di Vigilanza, le attività di formazione/informazione, il sistema sanzionatorio, etc.); nelle



single Parti Speciali vengono delineate le diverse fattispecie

di reato presupposto concretamente e potenzialmente rilevanti in azienda, nonché i processi aziendali, le attività sensibili, le regole comportamentali e i principi di controllo specifici analizzati per singola classe di reato.

La correlazione tra le diverse attività sensibili e i principi di controllo specifici associati, nonché quella esistente tra attività sensibili, classi di reato e relativi processi aziendali vengono poi evidenziate in apposite **matrici ("Matrice di correlazione tra attività sensibili e principi**

Classe di reato	Articolo	Art. 231/1	Art. 231/2	Art. 231/3	Art. 231/4	Art. 231/5	Art. 231/6	Art. 231/7	Art. 231/8	Art. 231/9	Art. 231/10	Art. 231/11	Art. 231/12	Art. 231/13	Art. 231/14	Art. 231/15	Art. 231/16	Art. 231/17	Art. 231/18
1. Qualificazione di vertice o di alto livello	1																		
	2																		
	3																		
	4																		
2. Qualificazione di vertice o di alto livello	5																		
	6																		
	7																		
	8																		
3. Qualificazione di vertice o di alto livello	9																		
	10																		
	11																		
	12																		

di controllo specifici” e “Attività sensibili e classi di reato per processo”), in modo da facilitare l’individuazione di tutti i principi specifici associati a una determinata attività collegata al processo di interesse.

Nel Modello 231 di Kipoint assumono inoltre un rilievo significativo le tematiche della sostenibilità, in linea con l’attuale indirizzo strategico della Società, e in considerazione delle correlazioni e sinergie presenti tra le stesse e il Decreto 231. Il Modello 231 costituisce peraltro uno strumento che, attraverso l’individuazione di specifici presidi di controllo che permettono di prevenire la commissione dei reati riconducibili al Decreto 231, contribuisce altresì a supportare la Società nella realizzazione dei temi materiali definiti dalla stessa nell’ambito degli 8 Pilastri di Sostenibilità che concorrono al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite¹.



Parte Speciale	Principio di Trasparenza	SDG	Attività Sensibili	Classi di Reato
Parte Speciale 1	1. INTEGRITÀ E TRASPARENZA (16)	16	Lavorare con trasparenza e integrità	CLASSE DI REATO L. FURTO IN MANOMISSURA, CALTURA E SEQUESTRATO SU LUOGHI LAVORO
Parte Speciale 2	2. VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE (5)	5	Lavorare con trasparenza e integrità	CLASSE DI REATO M. SEQUESTRO PERSONALE O FURTO IN MANOMISSURA, CALTURA E SEQUESTRATO SU LUOGHI LAVORO
Parte Speciale 3	3. DIVERSITÀ E INCLUSIONE (10)	10	Lavorare con trasparenza e integrità	CLASSE DI REATO M. SEQUESTRO PERSONALE O FURTO IN MANOMISSURA, CALTURA E SEQUESTRATO SU LUOGHI LAVORO
Parte Speciale 4	4. VALORE AL TERRITORIO (11)	11	Lavorare con trasparenza e integrità	CLASSE DI REATO M. SEQUESTRO PERSONALE O FURTO IN MANOMISSURA, CALTURA E SEQUESTRATO SU LUOGHI LAVORO

Pertanto, alla fine del documento è presente un’ulteriore matrice (**Allegato 2**) nella quale vengono evidenziati i Pilastri di Sostenibilità e i temi materiali associati a ciascuna Parte Speciale del Modello 231, con indicazione degli SDGs (*Sustainable Development Goals*) correlabili, nonché una “**Tabella di correlazione tra Pilastri di Sostenibilità, SDGs e classi di reato**” che consente, per ciascun Pilastro di Sostenibilità, di individuare le Parti Speciali del Modello associate.

¹ I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono stati definiti il 25 settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso l’adozione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Tali obiettivi, articolati in 169 “target” specifici da raggiungere entro il 2030, fanno riferimento a diversi domini dello sviluppo relativi a tematiche di ordine ambientale, sociale, economico ed istituzionale.

INDICE

GUIDA ALLA LETTURA2

PARTE GENERALE.....9

1 Il Decreto Legislativo 231/200110

 1.1 *La Responsabilità amministrativa degli enti*.....10

 1.2 *I reati previsti dal Decreto 231*11

 1.3 *Le sanzioni previste dal Decreto 231*.....12

 1.4 *Condizione esimente della Responsabilità amministrativa*15

 1.5 *I reati commessi all'estero*16

2 La società e il suo Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi18

 2.1 *Premessa*18

 2.2 *Il sistema di governo societario*18

 2.3 *Il SCIGR di Kipoint*.....19

 2.4 *Il Sistema Normativo Aziendale*.....20

 2.5 *Codice Etico e Politiche di Gruppo*21

 2.6 *Accentramento ed esternalizzazione delle attività di Kipoint*22

3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Kipoint S.p.A.24

 3.1 *Finalità del Modello*.....24

 3.2 *Destinatari*26

 3.3 *Struttura del Modello*26

 3.4 *Presupposti del Modello*27

 3.5 *Elementi fondamentali del Modello*.....28

 3.6 *Individuazione delle attività sensibili*29

 3.7 *Principi di controllo*30

4 Organismo di Vigilanza33

 4.1 *Identificazione dell'Organismo di Vigilanza*33

 4.2 *Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza*33

 4.3 *Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza*.....34

 4.4. *Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari*35

 4.5. *Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza*35

 4.6. *Segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)*37

5 Sistema sanzionatorio.....39

 5.1 *Premessa*39

 5.2 *Sanzioni per i lavoratori dipendenti*40

5.3	<i>Sanzioni nei confronti dei dirigenti</i>	42
5.4	<i>Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci</i>	42
5.5	<i>Misure nei confronti dei membri dell’OdV</i>	42
5.6	<i>Misure nei confronti di Fornitori, Collaboratori, Partner e Consulenti</i>	42
6	Selezione e formazione del personale e diffusione del Modello.....	43
7	Adozione dei Modelli Organizzativi nell’ambito delle Società appartenenti al Gruppo Poste Italiane e coordinamento tra gli OdV del Gruppo.....	44
8	Aggiornamento del Modello	45
PARTI SPECIALI.....		47
PARTE SPECIALE A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		50
A.1	Reati rilevanti	50
A.2	Attività sensibili.....	55
A.3	Regole comportamentali	57
A.4	Principi di controllo specifici	59
PARTE SPECIALE B – REATI INFORMATICI.....		66
B.1	Reati rilevanti	66
B.2	Attività sensibili.....	68
B.3	Regole comportamentali	70
B.4	Principi di controllo specifici	70
PARTE SPECIALE C – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....		74
C.1	Reati rilevanti	74
C.2	Attività sensibili	75
C.3	Regole comportamentali	76
C.4	Principi di controllo specifici	76
PARTE SPECIALE D – REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO		79
D.1	Reati rilevanti	79
D.2	Attività sensibili	80
D.3	Regole comportamentali	80
D.4	Principi di controllo specifici	81
PARTE SPECIALE E – REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO		83
E.1	Reati rilevanti	83
E.2	Attività sensibili.....	84
E.3	Regole comportamentali	84

E.4 Principi di controllo specifici	84
PARTE SPECIALE F – REATI SOCIETARI	88
F.1 Reati rilevanti.....	88
F.2 Attività sensibili.....	90
F.3 Regole comportamentali.....	91
F.4 Principi di controllo specifici.....	92
PARTE SPECIALE G – REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO.....	95
G.1 Reati rilevanti	95
G.2 Attività sensibili	95
G.3 Regole comportamentali.....	96
G.4 Principi di controllo specifici	97
PARTE SPECIALE H – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFOBIA	99
H.1 Reati rilevanti	99
H.2 Attività sensibili	100
H.3 Regole comportamentali	101
H.4 Principi di controllo specifici	101
PARTE SPECIALE I – REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO.....	104
I.1 Reati rilevanti.....	104
I.2 Attività sensibili.....	106
I.3 Regole comportamentali.....	106
I.4 Principi di controllo specifici.....	107
PARTE SPECIALE L – REATI DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	109
L.1 Reati applicabili alla Società.....	109
L.2 Attività sensibili	110
L.3 Regole comportamentali.....	111
L.4 Principi di controllo specifici.....	111
PARTE SPECIALE M – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....	116
M.1 Reati rilevanti.....	116
M.2 Attività sensibili	117
M.3 Regole comportamentali.....	118
M.4 Principi di controllo specifici.....	118
PARTE SPECIALE N – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	122

N.1 Reati rilevanti	122
N.2 Attività sensibili	124
N.3 Regole comportamentali	125
N.4 Principi di controllo specifici	126
PARTE SPECIALE O – REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	130
O.1 Reati rilevanti	130
O.2 Attività sensibili	130
O.3 Regole comportamentali	131
O.4 Principi di controllo specifici	131
PARTE SPECIALE P – REATI AMBIENTALI	134
P.1 Reati rilevanti	134
P.2 Attività sensibili.....	136
P.3 Regole comportamentali	136
P.4 Principi di controllo specifici	138
PARTE SPECIALE Q – REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	142
Q.1 Reati rilevanti	142
Q.2 Attività sensibili	142
Q.3 Regole comportamentali	143
Q.4 Principi di controllo specifici	143
PARTE SPECIALE R – REATI TRIBUTARI.....	146
R.1 Reati rilevanti	146
R.2 Attività sensibili	149
R.3 Regole comportamentali	150
R.4 Principi di controllo specifici	151
PARTE SPECIALE S – REATI DI CONTRABBANDO.....	154
S.1 Reati rilevanti	155
S.2 Attività sensibili.....	156
S.3 Regole comportamentali	157
S.4 Principi di controllo specifici	157
PARTE SPECIALE T - REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	160
T.1 Reati rilevanti.....	161
T.2 Attività sensibili.....	162

T.3 Regole comportamentali.....	162
T.4 Principi di controllo specifici.....	163
MATRICE DI CORRELAZIONE TRA ATTIVITÀ SENSIBILI E PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI	165
ATTIVITÀ SENSIBILI E CLASSI DI REATO PER PROCESSO.....	171
ALLEGATO 1	192
ALLEGATO 2	208

PARTE GENERALE

1 Il Decreto Legislativo 231/2001

1.1 La Responsabilità amministrativa degli enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (di seguito denominato anche il “Decreto 231”), entrato in vigore il 4 luglio successivo.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento giuridico la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli “enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche solo “enti”).

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta tuttavia taluni caratteri propri della responsabilità penale, essendo ad esempio rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati presupposto ed essendo estese all’ente le garanzie processuali.

Il Decreto 231 stabilisce che:

1. l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. l’ente non risponde se le persone indicate nel punto 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Oltre all’esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi sopra descritti, il Decreto 231 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è in definitiva riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure adeguate a prevenire la commissione dei reati e illeciti amministrativi elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto 231.

La responsabilità amministrativa dell’ente è quindi ulteriore e diversa da quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell’ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile, nonché qualora il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia.

La responsabilità dell’impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

1.2 I reati previsti dal Decreto 231

I reati, dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le "famiglie di reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, rimandando all'Allegato 1 "Catalogo Reati 231"² del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie incluse in ciascuna famiglia:

1. **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico** (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs.n. 75/2020]
2. **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato da ultimo dalla legge n.133/2019]
3. **Delitti di criminalità organizzata** (Art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
4. **Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio** (Art. 25, Decreto 231) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
5. **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (Art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
6. **Delitti contro l'industria e il commercio** (Art. 25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
7. **Reati societari** (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017]
8. **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** (Art. 25-quater, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
9. **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
10. **Delitti contro la personalità individuale** (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003, modificato dalla L. n. 199/2016]
11. **Abuso di mercato** (Art. 25-sexies, D.Lgs. n.231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

² Aggiornato alla data del 19 dicembre 2019 (ultimo provvedimento inserito: Legge 19 dicembre 2019, n.157).

12. **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato dalla L. n. 3/2018]
13. **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]; il D.Lgs. 195/2021 apporta alcune modifiche alle norme del c.p. interessate dalla presente famiglia di reato]
14. **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (Art. 25-octies.1) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021];
15. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
16. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
17. **Reati ambientali** (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
18. **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n.231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017]
19. **Razzismo e xenofobia** (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
20. **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
21. **Reati tributari** (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n.157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
22. **Contrabbando** (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
23. **Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, Decreto 231)**
24. **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, Decreto 231)** [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
25. **Reati transnazionali** (L. n. 146/2006)

1.3 Le sanzioni previste dal Decreto 231

La responsabilità dell'ente viene accertata dal giudice penale all'esito di un giudizio che si svolge contestualmente a quello nei confronti della persona fisica autrice del reato e che

può comportare l'applicazione di sanzioni gravi e pregiudizievoli per la vita dell'ente stesso (art. 9 e ss., Decreto 231), come di seguito specificato.

a) La sanzione pecuniaria

In caso di accertamento della commissione di un illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria per quote. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della singola quota è, invece, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione³.

L'art. 12 del Decreto 231 prevede che l'importo della sanzione pecuniaria è ridotto se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Analogamente, sono previste riduzioni della sanzione quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- oppure è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

b) Le sanzioni interdittive

Sono previste le seguenti sanzioni interdittive⁴:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

³ Secondo l'art. 10 del Decreto 231, la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; mentre l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

⁴ Le sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Decreto 231, hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; tuttavia, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 25 del Decreto 231, si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, "lettera b).

In base all'art. 13 del Decreto 231, le sanzioni interdittive si applicano in relazione agli illeciti amministrativi per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione qualora la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Non si applicano, invece, quando:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca (art. 17 Decreto 231).

In linea generale, le sanzioni hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei medesimi criteri indicati per l'applicazione della sanzione pecuniaria, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Tali misure possono essere applicate all'ente anche in via cautelare prima dell'accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'ente nonché il fondato pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45 Decreto 231).

In luogo della misura cautelare interdittiva, disposta in via definitiva o in sede cautelare, il giudice può nominare un commissario giudiziale per la prosecuzione dell'attività qualora l'ente presti un servizio di interesse per la collettività ovvero l'interruzione della sua attività possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

In tali ipotesi, il profitto eventualmente derivante dalla prosecuzione dell'attività è oggetto di confisca (art. 15 Decreto 231).

L'art. 16 del Decreto 231 prevede inoltre l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui:

- l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati;

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia recidivo, essendo già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

La medesima norma prevede altresì la possibilità di applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi nel caso in cui esso sia già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce reato autonomo previsto dal Decreto 231 come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23 del Decreto 231).

c) La confisca

All'esito della condanna ovvero nel caso in cui l'ente sia assolto in conseguenza dell'idoneità del Modello 231 adottato e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, il giudice dispone la confisca del prezzo o del profitto del reato (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato) ovvero, quando ciò non sia possibile, la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19 Decreto 231).

d) La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva ed è eseguita a spese dell'ente (art. 18 Decreto 231).

Nell'ipotesi in cui il giudice ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva a carico di un ente che svolga attività di interesse pubblico ovvero abbia un consistente numero di dipendenti, lo stesso potrà disporre che l'ente continui a operare sotto la guida di un commissario giudiziale.

1.4 Condizione esimente della Responsabilità amministrativa

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, non risponda qualora dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito "Modello 231");
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza, nel seguito anche "Organismo" o "OdV");
- le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello 231;

- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'ente sarà ritenuto responsabile del reato solamente in ipotesi di carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza.

Pertanto, l'ente che, prima della commissione del reato, adotti e dia concreta attuazione ad un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, va esente da responsabilità se risultano integrate le condizioni di cui all'art. 6 del Decreto.

In tal senso il Decreto fornisce specifiche indicazioni in merito alle esigenze cui i Modelli 231, i quali devono:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

Tuttavia, la mera adozione di un Modello 231 astrattamente idoneo non è, di per sé, sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo richiesta la sua effettiva ed efficace attuazione. In particolare, ai fini di un efficace attuazione del Modello, il Decreto 231 richiede:

- verifiche periodiche sulla concreta attuazione e osservanza del Modello 231;
- l'eventuale modifica del Modello 231 quando siano emerse significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- la concreta applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231 stesso.

1.5 I reati commessi all'estero

In forza dell'articolo 4 del Decreto 231, l'ente che abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato può essere chiamato a rispondere innanzi al giudice penale italiano anche per l'illecito amministrativo dipendente da reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del Codice penale e a condizione che nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della giustizia è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

2 La società e il suo Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi

2.1 Premessa

Kipoint S.p.A. (di seguito “Kipoint” o “la Società”), è la rete in franchising di SDA Express Courier S.p.A. (di seguito denominata “SDA” o “controllante”), società di corriere espresso del Gruppo Poste Italiane. La rete Kipoint opera nel settore dei servizi alle imprese offrendo ai propri clienti spedizioni nazionali ed internazionali, micrologistica, servizi digitali, di comunicazione e prodotti per ufficio. I negozi affiliati rispondono anche alle esigenze di clienti retail integrando l’offerta core business con servizi di pagamento, drop-off delle spedizioni, prodotti e servizi dedicati a viaggiatori, prodotti di cartoleria e da banco.

Per confermare il proprio ruolo a supporto della digitalizzazione dell’Italia e contribuire ad una crescita responsabile del Paese, nella definizione delle proprie linee strategiche la Società, in linea con la Capogruppo, si pone l’obiettivo di guidare la sostenibilità e l’integrità sociale del Paese attraverso l’innovazione, oltre che attraverso il perseguimento di obiettivi finanziari, operativi e di sostenibilità. Per traguardare tali obiettivi, le linee strategiche fanno leva anche sulle attività di Kipoint.

Kipoint si avvale dell’attività di service prestata da SDA e dalla Capogruppo, attraverso cui riceve la necessaria consulenza e supporto con riguardo a funzioni di carattere legale, amministrativo, fiscale etc.

2.2 Il sistema di governo societario

In conformità a quanto previsto dalla legislazione italiana, Kipoint adotta il Modello di Amministrazione e Controllo di tipo tradizionale, che risulta adeguato a perseguire l’obiettivo di un appropriato bilanciamento dei poteri e una puntuale distinzione delle funzioni, caratterizzato per la presenza di:

- un Consiglio di Amministrazione a cui è affidata la supervisione strategica;
- l’Amministratore Delegato cui è demandata la funzione di gestione;
- un Collegio sindacale chiamato a vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- l’Assemblea dei soci, che assume le decisioni più rilevanti per la vita della società, fra cui la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, l’approvazione del bilancio, la delibera sulle modifiche statutarie e sulle operazioni di carattere straordinario.

L’attività di revisione legale dei conti è affidata ad una società specializzata iscritta all’albo CONSOB, appositamente nominata dall’Assemblea dei soci su proposta motivata del Collegio Sindacale.

2.3 Il SCIGR di Kipoint

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (di seguito anche “SCIGR”) di Kipoint, è strutturato coerentemente con quello della Capogruppo Poste Italiane, che ha definito il proprio in linea con il framework internazionale di “Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance”⁵, ed è costituito dall’insieme di strumenti, documenti normativi, regole e strutture organizzative volte a consentire una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi aziendali nonché a perseguire il successo sostenibile, mediante un adeguato processo di definizione di attori, compiti e responsabilità dei vari Organi e funzioni di controllo, e di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, nonché mediante la strutturazione di adeguati flussi informativi, volti a garantire la tempestiva circolazione delle informazioni. .

Un efficace SCIGR favorisce l’assunzione di decisioni consapevoli e concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio societario, l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali, l’affidabilità delle informazioni fornite agli organi sociali e agli stakeholders, il rispetto di leggi e regolamenti, dello Statuto sociale e degli strumenti normativi interni, nonché il perseguimento del successo sostenibile della società.

Il SCIGR, in linea con le normative e le best practice di riferimento, si articola sui seguenti livelli:



In tale contesto, l’Amministratore Delegato di Kipoint è incaricato dell’istituzione e del mantenimento del SCIGR (Amministratore Incaricato SCIGR).

⁵ Framework predisposto nel 2004, e aggiornato nel 2017, dal *Committee of Sponsoring Organization (CoSO)* della *Treadway Commission*.

Kipoint adotta la Linea Guida sul Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi di Poste Italiane e si adegua agli specifici modelli di gestione e monitoraggio dei rischi definiti dalla Capogruppo e applicabili alla Società.

Kipoint ha, inoltre, adottato ulteriori sistemi e modelli specifici di gestione e monitoraggio dei rischi che si inseriscono nel più ampio Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi e che sono in grado di rafforzarne l'efficacia, anche rispetto ad obiettivi di presidio ex Decreto 231, quali il Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza adottato dalla Società per garantire la qualità dei processi e dei servizi offerti, la salute e la sicurezza dei lavoratori, la sicurezza delle informazioni e la prevenzione della corruzione, al fine di assicurare a tutti i clienti la massima efficacia ed efficienza dei processi, delle attività e delle risorse, in conformità ai modelli delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018.

In aggiunta a quanto sopra, Kipoint si adegua e adotta gli ulteriori specifici modelli di gestione e monitoraggio dei rischi definiti dalla Capogruppo e applicabili alla Società, in grado di rafforzare l'efficacia del più ampio Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi, anche rispetto ad obiettivi di presidio ex Decreto 231.

2.4 Il Sistema Normativo Aziendale

Il Sistema Normativo Aziendale (di seguito anche "SNA") costituisce un *framework* per promuovere la gestione univoca e omogenea, a livello aziendale, dei documenti normativi e delle informazioni documentate dei Sistemi di Gestione, attraverso la definizione delle regole di redazione degli strumenti normativi aziendali.



Kipoint ha definito il proprio Sistema Normativo Aziendale in coerenza con quello adottato dalla Capogruppo Poste Italiane anche mediante recepimento della Linea Guida "Sistema Normativo Aziendale".

Il SNA definisce i principi, l'architettura e il processo di gestione delle classi documentali, secondo un approccio gerarchico strutturato. In particolare, il Sistema Normativo Aziendale definisce la gerarchia delle classi documentali e i relativi livelli di approvazione.

Il SNA definisce, altresì, le attività di verifica dei documenti normativi in fase di redazione degli stessi, prevedendo verifiche specialistiche al fine di accertare che il documento sia adeguato rispetto a specifici ambiti. Tra le verifiche specialistiche è inclusa l'analisi sull'adeguatezza dei principi di controllo formalizzati all'interno del documento a presidio delle attività a rischio individuate nel presente Modello 231.

2.5 Codice Etico e Politiche di Gruppo

Nel Codice Etico del Gruppo Poste Italiane, recepito da Kipoint e diffuso a tutti i dipendenti della Società, sono fissati i principi ispiratori e le direttive fondamentali cui devono conformarsi le attività ed i comportamenti delle persone alle quali il Codice stesso è destinato, incluse le regole di comportamento che i Fornitori e i *Partner* sono tenuti ad osservare nell'ambito delle attività oggetto di contratto nonché il relativo sistema sanzionatorio in caso di violazione dello stesso.

Il Codice Etico, pur essendo dotato di una propria valenza autonoma, integra il complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto 231 e costituisce un elemento fondamentale e portante del Modello 231, in quanto sancisce principi e regole di comportamento quali legalità, imparzialità ed equità, rispetto e valorizzazione delle persone, trasparenza e completezza, riservatezza e qualità, diligenza e professionalità e rappresenta un riferimento per tutte le specifiche politiche e gli strumenti normativi che disciplinano le attività potenzialmente esposte ai rischi di reato.

Inoltre, la Società, in linea con i principi disciplinati all'interno del Codice Etico e nell'ambito della propria Strategia di Sostenibilità di Gruppo, ha adottato specifiche Politiche di Sostenibilità coerenti con la strategia e gli obiettivi di business del Gruppo e con i target nazionali e internazionali di sviluppo sociale e ambientale.

Tali Politiche, di seguito elencate, disciplinano i principi generali, gli obiettivi e le modalità di gestione, rafforzando i principi posti nel Codice Etico di Gruppo:

- la Politica Integrata del Gruppo Poste Italiane che definisce e documenta l'impegno della Società verso tutti i suoi Stakeholder al rispetto puntuale delle norme vigenti e dei principi generali rientranti nei sistemi di gestione in ambito, ossia Compliance Integrata, Qualità, Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, Sicurezza delle Informazioni, Gestione dei Sistemi Informativi e Prevenzione della Corruzione;
- la Politica Aziendale in materia di Tutela e Protezione dei Diritti Umani, espressione dell'impegno dell'Azienda nel promuovere la salvaguardia dei diritti umani, sia nell'interesse delle persone che collaborano con la società che di quelle facenti parte della comunità in cui opera;
- la Policy Diversity and Inclusion che documenta la primaria importanza per il Gruppo dell'incentivazione dello sviluppo di una cultura d'impresa fondata sul rispetto e la valorizzazione della diversità, nonché l'impegno di Poste Italiane nel

sostegno dei valori della diversità e dell'inclusione attraverso l'adozione di meccanismi societari, organizzativi e gestionali improntati al rispetto dei diritti e della libertà delle persone;

- la Politica di Sostenibilità Ambientale, che sancisce l'impegno dell'Azienda a promuovere la tutela dell'ambiente lungo tutta la sua catena del valore;
- la Politica sulle Iniziative per la Comunità, che rafforza il ruolo dell'Azienda ai fini di contribuire al soddisfacimento delle necessità del contesto socio-economico in cui opera e delle collettività di riferimento, ponendo, in tal senso, attenzione a tutte quelle categorie di persone più vulnerabili.

2.6 Accentramento ed esternalizzazione delle attività di Kipoint

In una logica di massimizzazione dei benefici a livello di Gruppo e con l'obiettivo di rispondere in maniera sempre più incisiva alle richieste del business e dei mercati di riferimento, Poste Italiane ha avviato una politica di gestione unitaria ai fini dell'accentramento di alcune attività operative orientata a garantire l'efficientamento organizzativo, la razionalizzazione dei costi e l'ottimizzazione dei processi. All'interno di tale quadro, nell'ambito della valorizzazione delle potenziali sinergie del Gruppo, è stato intrapreso un percorso di ridefinizione del modello di funzionamento di alcuni dei principali processi di supporto, la cui implementazione passa attraverso una gestione integrata delle attività operative, nell'ottica di assicurare le migliori performance economiche e di garantire un presidio uniforme di tali attività. Tali rapporti e, in particolare, le attività oggetto di accentramento, nel rispetto dell'autonomia giuridica e operativa delle Società del Gruppo, sono presidiati da appositi contratti di servizio che ne regolano modalità di svolgimento, livelli di servizio e penali, obblighi di riservatezza, nonché esplicitano l'avvenuta adozione del Codice Etico del Gruppo Poste Italiane da parte delle società coinvolte.

Inoltre, in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, è previsto che le parti si impegnino al puntuale rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, con particolare riguardo alle aree di rischio che presentano rilevanza ai fini delle attività gestite mediante contratto di servizio, e si impegnino, altresì, a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni che dovessero verificarsi e che possano avere attinenza con il contratto e/o la sua esecuzione. Più in generale, le parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal Decreto.

Con riferimento a tali rapporti contrattuali, Kipoint si dota dei necessari presidi operativi per la verifica delle performances rese e identifica i Responsabili cui è affidata la verifica della corretta esecuzione contrattuale. In particolare, le attività di monitoraggio sui contratti di servizio sono regolate all'interno di specifici presidi normativi aziendali che definiscono i seguenti principali aspetti:

- ruoli e responsabilità nell'ambito delle attività di supervisione del contratto;
- standard minimi obbligatori per la gestione delle attività in *outsourcing*;

- modalità di controllo e monitoraggio continuo sulle attività affidate in *outsourcing*.


Le attività di Kipoint esternalizzate sono individuate all'interno della "Matrice di Individuazione delle Attività a Rischio" (c.d. MIAR).

3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Kipoint S.p.A.

3.1 Finalità del Modello

Kipoint, si dota del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “Modello 231” o “Modello”) con l’obiettivo di prevenire la commissione dei reati riconducibili al Decreto 231 (cd. reati presupposto) da parte di esponenti della Società, apicali o sottoposti all’altrui direzione e, più in generale, di garantire la correttezza dei comportamenti di tutti coloro che operano per conto della Società.

Kipoint, in linea con il proprio *Purpose* aziendale volto al perseguimento di una crescita responsabile, è fortemente impegnata nell’assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali grazie al contributo delle proprie persone, a tutela della propria immagine, delle aspettative dei propri *stakeholder* e del lavoro dei propri dipendenti



In particolare, il rapporto con le persone, i partner e le comunità in cui opera rappresenta per Kipoint un elemento essenziale del proprio modello di business. Kipoint è pertanto consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e *partner* commerciali,

contribuendo, quindi, anche alla tutela degli interessi di tutti gli *stakeholder* rilevanti.

Il presente Modello ha lo scopo di costruire un sistema di controllo interno strutturato e organico, idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Nella predisposizione del presente documento la Società ha tenuto presente sia le prescrizioni del Decreto 231 e gli orientamenti giurisprudenziali in materia, sia le Linee Guida⁶ e le *best practice* consolidate.

⁶ Per Linee Guida si intendono, a titolo esemplificativo:
- Linea guida “Applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 nel Gruppo Poste Italiane”;

La Società, in coerenza con l'impegno sempre profuso nella creazione e nel mantenimento di un sistema di *governance* caratterizzato da elevati standard etici e da un'efficiente gestione dell'attività aziendale, sin dagli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della normativa, ha svolto le necessarie attività di adeguamento al Decreto.

La prima versione del Modello 231 è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Kipoint il 7 novembre 2012.

Sin dalla prima adozione, la Società ha desiderato perseguire i seguenti obiettivi:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato presupposto di cui al Decreto 231;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto 231, delle prescrizioni contenute nel Modello 231 e/o dei principi del Codice Etico di Gruppo, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e/o interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa condanna da parte di Kipoint di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Modello 231 e nel Codice Etico di Gruppo. Ciò anche in coerenza con il primo degli 8 Pilastri di Sostenibilità definiti nell'ambito del Piano Strategico ESG⁷, il cui obiettivo è la promozione e diffusione dei valori fondanti dell'identità aziendale, quali l'Integrità e la Trasparenza, per consentire la conduzione responsabile del proprio business fondato per sua natura sulla gestione di relazioni di fiducia con tutti i suoi *stakeholder*.
- dare evidenza dell'esistenza di una struttura organizzativa efficace e coerente con il modello operativo adottato, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informativa interna ed esterna;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto 231.

La Società ha successivamente provveduto costantemente ad effettuare gli opportuni aggiornamenti al fine di:

-
- Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Confindustria (aggiornate a giugno 2021);
 - Documento "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231" - Pubblicato nel febbraio 2019 a cura del Gruppo di Lavoro multidisciplinare formato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ABI, Confindustria e dal Consiglio Nazionale Forense.

⁷ Il Piano Strategico ESG, basato su otto Pilastri che identificano gli ambiti ESG rilevanti per il Gruppo, include tutti gli obiettivi e target specifici, sia quantitativi che qualitativi, che l'Azienda si è posta in un'ottica di miglioramento continuo delle proprie performance di sostenibilità e che contribuiscono al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

- integrare i contenuti del Modello 231, a seguito dei vari interventi legislativi che hanno introdotto nuove categorie di reati presupposto;
- tener conto degli orientamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità, che si sono formati nel tempo in materia di responsabilità da reato degli enti;
- recepire l'evoluzione delle *best practice* e delle Linee Guida di riferimento;
- riflettere in modo adeguato l'evoluzione del *business* e degli assetti organizzativi della Società.

3.2 Destinatari

Si considerano soggetti destinatari delle prescrizioni del Modello, ai sensi del Decreto e nell'ambito delle rispettive competenze, i componenti degli organi sociali, il management e i dipendenti di Kipoint, nonché tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società (di seguito, i "Destinatari").

3.3 Struttura del Modello

Il presente Modello 231 è costituito da una Parte Generale e da Parti Speciali.

La Parte Generale contiene, nell'ordine:

- una sintetica descrizione del quadro normativo, integrata dal dettaglio delle fattispecie di reato (*Allegato 1*);
- la struttura e la governance di Kipoint e il suo Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi;
- le finalità, i destinatari e gli elementi fondamentali del presente Modello;
- le regole riguardanti la costituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle regole e delle prescrizioni contenute nel Modello 231;
- la selezione e la formazione del personale e la diffusione del Modello;
- le modalità di adozione del Modello Organizzativo nell'ambito delle Società appartenenti al Gruppo Poste Italiane e di coordinamento tra gli OdV;
- le regole che disciplinano le modalità di diffusione ed aggiornamento del Modello.

Le Parti Speciali contengono una descrizione relativa alle:

- diverse fattispecie di reato presupposto concretamente e potenzialmente rilevanti in azienda, individuate in ragione delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta da Kipoint S.p.A.;
- attività sensibili;
- regole comportamentali e principi di controllo specifici.

Inoltre, costituisce parte integrante del Modello il Codice Etico, nel quale sono espressi i principi generali ed i valori cui deve essere ispirata l'attività di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano per conto del Gruppo Poste Italiane.

Infine, in coerenza con l'attuale indirizzo strategico del Gruppo Poste Italiane ampiamente focalizzato sulle tematiche di sostenibilità e in considerazione delle correlazioni e sinergie presenti tra tali tematiche e il Decreto 231, il presente Modello 231 consente, attraverso l'individuazione di specifici presidi di controllo, di prevenire la commissione dei reati riconducibili al Decreto 231 nonché di contribuire alla realizzazione dei temi materiali definiti nell'ambito degli 8 Pilastri di Sostenibilità del Gruppo Poste Italiane che concorrono al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals – SDGs)⁸. Pertanto, le Parti Speciali contengono altresì l'indicazione della correlazione tra le diverse classi di reato 231, gli SDGs delle Nazioni Unite e i Pilastri di Sostenibilità di Poste Italiane. Inoltre, nell'Allegato 2 "Correlazioni PS – SDG – Pilastri" al presente documento sono evidenziati i Pilastri di Sostenibilità e i temi materiali associati a ciascuna Parte Speciale del Modello 231, con indicazione degli SDGs correlabili, nonché una "Tabella di correlazione tra Pilastri di Sostenibilità, SDGs e classi di reato" che consente, per ciascun Pilastro di Sostenibilità, di individuare le Parti Speciali del Modello associate.

3.4 Presupposti del Modello

Nella predisposizione del Modello, la Società ha tenuto conto del proprio sistema di controllo interno, al fine di verificarne la capacità di prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto 231 nelle attività identificate a rischio, nonché dei principi etico-sociali cui il Gruppo si attiene nello svolgimento delle proprie attività.

Più in generale, il sistema di controllo interno di Kipoint è orientato a garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità e in particolare:

- l'obiettivo operativo del sistema di controllo interno riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale. Tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli di Kipoint;
- l'obiettivo di informazione si traduce nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale sia interno che esterno all'organizzazione aziendale;
- l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

Il sistema di controllo interno di Kipoint si basa sui seguenti elementi:

- integrità e valori che ispirano l'agire quotidiano dell'intera azienda, esprimendo altresì lo stile del Board e del Management aziendale;

⁸ I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono stati definiti il 25 settembre 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso l'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Tali obiettivi, articolati in 169 "target" specifici da raggiungere entro il 2030, fanno riferimento a diversi domini dello sviluppo relativi a tematiche di ordine ambientale, sociale, economico ed istituzionale.

- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione dei poteri e delle responsabilità (incluso il concetto di *accountability*), in coerenza con il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- attenzione al sistema delle competenze del personale, alla luce degli obiettivi perseguiti;
- identificazione, valutazione e gestione dei rischi che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- definizione di procedure aziendali, parte del complessivo sistema normativo della Società, che esplicitano i controlli posti a presidio dei rischi e del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- sistemi informativi idonei a supportare i processi aziendali e il complessivo sistema di controllo interno (informatici, di reporting, ecc.);
- processi di comunicazione interna e formazione del personale;
- sistemi di monitoraggio a integrazione dei controlli di linea.

Tutti i Destinatari, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso i controlli di linea, costituiti dall'insieme delle attività di controllo che i singoli uffici svolgono sui loro processi.

3.5 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto 231, gli elementi fondamentali sviluppati da Kipoint nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- individuazione delle attività aziendali nel cui esercizio è ipotizzabile la commissione di reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del Decreto 231 ("attività sensibili"), mediante l'analisi dei processi aziendali e delle possibili modalità realizzative delle fattispecie di reato;
- predisposizione e aggiornamento di strumenti normativi relativi ai processi ritenuti a rischio potenziale di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, al fine di fornire indicazioni puntuali sul sistema dei controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire;
- adozione dei principi etici e delle regole comportamentali volti alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato presupposto, ovvero violare i principi del Codice Etico del Gruppo Poste e, più in dettaglio, enunciati nel presente Modello;
- nomina di un Organismo di Vigilanza al quale sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto 231;
- previsione e attuazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'effettività del Modello, con esplicita previsione delle disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo e delle conseguenti sanzioni irrogabili;

- svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione, divulgazione e formazione sui contenuti del Modello nonché sulle regole comportamentali valide per tutti i livelli aziendali;
- modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (cfr. par. 8, "Aggiornamento del Modello").

3.6 Individuazione delle attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto 231 prevede espressamente che il Modello dell'ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo Decreto 231.

In aderenza al dettato normativo e tenuto conto degli orientamenti metodologici contenuti nelle Linee Guida di riferimento, sulla base del quadro aggiornato dei processi aziendali di Kipoint e delle responsabilità organizzative formalizzate, vengono identificate, in relazione alle singole fattispecie di reato previste dal Decreto 231 (attraverso un'analisi puntuale dei processi interessati), le *attività sensibili* rilevanti per la Società.

A tal fine, la Società effettua un'approfondita e capillare analisi (*risk assessment*), finalizzata ad identificare le aree di attività nell'ambito delle quali è ravvisabile l'astratto rischio di commissione dei reati presupposto ai sensi del Decreto 231 e le funzioni ad esse preposte, tenendo conto dell'organizzazione adottata e dei processi operativi. Nello svolgimento della predetta analisi, assumono rilievo sia le attività il cui esercizio potrebbe astrattamente concretizzare il rischio di commissione dei reati presupposto, sia le aree nell'ambito delle quali sono svolte attività che possono essere strumentali rispetto alla commissione di detti reati.

Tale analisi dei rischi, i cui risultati alimentano la "Matrice di Individuazione delle Attività a Rischio" (c.d. MIAR), oggetto di periodico aggiornamento, è svolta anche attraverso l'adozione di una metodologia che favorisca l'integrazione e la comparabilità dei risultati con riferimento ai diversi ambiti di compliance rilevanti per la Società. L'analisi dei rischi è presentata all'OdV per la valutazione di eventuali esigenze di modifica e/o integrazione del Modello 231.

La mappatura degli ambiti operativi di potenziale esposizione della Società ai diversi rischi - reato 231 è accompagnata dalla rilevazione degli specifici elementi di controllo esistenti, nonché dalla definizione di eventuali iniziative di integrazione e/o rafforzamento dei presidi in essere (alla luce degli esiti dell'apposita *gap analysis*).

In base alle indicazioni e alle risultanze della complessiva attività di analisi sopra delineata, le singole funzioni aziendali responsabili implementano – previa valutazione dei rischi individuati e definizione delle politiche di gestione degli stessi – strumenti normativi relativi alle attività a rischio, avvalendosi del supporto delle competenti funzioni aziendali, in coerenza con il sistema normativo interno.

3.7 Principi di controllo

Il presente Modello individua i principi di controllo e le regole comportamentali posti a presidio delle diverse attività sensibili, finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231 e articolati come segue:

- *principi di controllo generali*, applicabili a tutte le attività sensibili individuate dal presente Modello;
- *regole comportamentali*, ovvero specifiche norme che disciplinano il comportamento da tenere nella gestione delle attività sensibili;
- *principi di controllo specifici*, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili e che devono essere riflessi negli strumenti normativi aziendali di riferimento.

❖ Principi di controllo generali

Con riferimento a tutte le attività sensibili devono essere perseguiti i seguenti principi di controllo di carattere generale:

- Norme comportamentali:
 - definizione delle regole generali di condotta a presidio delle attività svolte all'interno di specifici codici comportamentali e/o politiche.
- Definizioni di ruoli e responsabilità:
 - definizione dei ruoli e responsabilità delle strutture organizzative a tutti i livelli, individuando, in maniera omogenea, le attività proprie di ciascuna struttura nell'ambito della regolamentazione interna, resa disponibile all'interno dell'organizzazione.
- Protocolli e norme interne:
 - regolamentazione delle diverse attività sensibili attraverso gli strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato;
 - riconduzione delle attività sensibili alle responsabilità organizzative delle funzioni aziendali.
- Segregazione dei compiti:
 - separazione di compiti e funzioni, all'interno di ogni processo aziendale sensibile, con distinzione di ruolo tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
 - segregazione dei ruoli tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano l'evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.
- Poteri autorizzativi e di firma:
 - definizione di un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando l'impresa e manifestando la sua volontà;

- coerenza tra i poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) e le responsabilità organizzative assegnate;
 - coerenza tra le procure e il sistema interno delle deleghe;
 - previsione di meccanismi di pubblicità delle procure assegnate ai primi livelli verso gli interlocutori esterni;
 - definizione di meccanismi di rendicontazione dei poteri delegati e delle relative procure;
 - individuazione di modalità di revoca delle procure e delle deleghe assegnate;
 - individuazione, nell'ambito del processo di attribuzione delle deleghe:
 - o della posizione organizzativa che il delegato ricopre in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
 - o dell'accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e conseguente assunzione degli obblighi conferiti;
 - o dei limiti di spesa attribuiti al delegato;
 - attribuzione delle deleghe secondo i principi di:
 - o autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - o idoneità tecnico-professionale del delegato;
 - disponibilità autonoma di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.
- Attività di controllo e tracciabilità:
 - formalizzazione, nell'ambito degli strumenti normativi della Società, delle modalità di esecuzione dei controlli (responsabilità, evidenza, periodicità);
 - adeguata formalizzazione della documentazione afferente alle attività sensibili anche attraverso l'inserimento della data di compilazione, presa visione del documento e della firma riconoscibile del compilatore/supervisore; archiviazione della stessa in luogo idoneo alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti;
 - ricostruibilità della formazione degli atti e dei relativi livelli autorizzativi, dello sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - previsione di adeguate attività di monitoraggio, da parte delle funzioni aziendali, in coerenza con le loro responsabilità organizzative, mantenendo evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie riscontrate;
 - adozione di sistemi informatici, laddove possibile, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione (o di un suo segmento) al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano. Il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni;

- archiviazione, a cura della funzione competente, dei documenti riguardanti l'attività della Società e, in particolare, dei documenti o della documentazione informatica relativa ad attività sensibili, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti già archiviati motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o ad un loro delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla Società di revisione e all'Organismo di Vigilanza.

❖ **Regole comportamentali**

Tutte le attività ricomprese nelle Parti Speciali del Modello devono essere svolte osservando le leggi vigenti, le norme comportamentali, i valori, il Codice Etico, le politiche e le procedure di Kipoint. In particolare, il presente Modello individua all'interno di ciascuna Parte Speciale specifiche regole comportamentali che definiscono, con maggior dettaglio, i comportamenti richiesti/vietati per prevenire la commissione dei reati presupposto ex Decreto 231.

❖ **Principi di controllo specifici**

Il presente Modello ha individuato in ciascuna Parte Speciale i principi di controllo specifici a presidio delle attività sensibili identificate con riferimento a ciascuna categoria di reato. Tali principi devono essere recepiti all'interno dei presidi organizzativo-procedurali aziendali affinché questi vengano attuati nello svolgimento delle attività sensibili collegate.

4 Organismo di Vigilanza

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, del Decreto 231 prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

La Società, in linea con le previsioni normative vigenti e con quanto previsto dalla Linea Guida di Gruppo relativa all'applicazione del D.Lgs. 231/2001, ha optato per un organismo monocratico.

Il componente esterno dell'OdV, deve possedere adeguati requisiti professionalità, nonché di onorabilità e indipendenza di cui al paragrafo 4.2. Tale componente sia individuato in soggetti di comprovata esperienza e competenza nelle tematiche di economia, organizzazione aziendale, responsabilità amministrativa di impresa nonché nelle tematiche di natura legale.

Il componente interno dell'OdV, in ottica di garantire la continuità d'azione dell'Organismo medesimo, è individuato tra i responsabili delle funzioni aziendali cui non siano conferiti ruoli gestionali o comunque operativi e che presentino adeguati requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità.

Il componente dell'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche la remunerazione.

L'OdV dura in carica tre anni e in ogni caso, alla scadenza del mandato, il componente dell'OdV, rimane in carica sino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza 231 da parte del Consiglio di Amministrazione.

Sono comunque fatti salvi i casi di dimissioni del componente dell'OdV che hanno efficacia immediata.

L'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, adotta un proprio regolamento interno e si avvale della costante interlocuzione con la struttura Affari Generali di Kipoint per lo svolgimento degli approfondimenti e delle verifiche ritenute necessarie.

4.2 Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza

Costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza del componente dell'OdV:

- aver ricoperto funzioni di amministratore esecutivo, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- essere destinatario di un decreto che dispone il giudizio in relazione ai reati di cui al Decreto 231 nonché a reati della stessa indole;
- aver riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, in relazione ai reati di cui al Decreto 231 o a reati della stessa indole;

- trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, diretto o anche solo potenziale, che possa compromettere la propria indipendenza ed autonomia riguardo lo svolgimento delle funzioni e/o dei doveri dell'OdV

È altresì motivo di decadenza con effetto immediato il venir meno, nel corso del periodo di carica triennale, dei requisiti che hanno determinato l'individuazione del componente stesso all'atto delle nomine o del ruolo organizzativo rivestito. All'atto dell'assunzione della carica, il componente dell'OdV attesta l'assenza di cause di ineleggibilità e si impegna contestualmente a comunicare l'eventuale sopraggiungere di cause di decadenza, nonché al rispetto del Codice Etico e del Modello 231.

Costituiscono cause di revoca del componente dell'OdV:

- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto 231 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- il grave inadempimento delle funzioni e/o doveri dell'OdV o una violazione del Codice Etico o del Modello 231.

La revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione e approvata con il voto dei due terzi dei presenti e sentito il Collegio Sindacale.

In caso di decadenza o revoca del componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

4.3 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

Ai fini dello svolgimento della sua attività, l'OdV può accedere, anche attraverso le banche dati aziendali, a qualsiasi documento e informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, procedendo inoltre, laddove lo ritenga necessario, all'audizione diretta di dipendenti della Società.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 è svolto dall'OdV, anche attraverso l'esame di eventuali rapporti di auditing redatti dalla funzione Controllo Interno della Capogruppo, ovvero da altre strutture aziendali con compiti di controllo, nella materia riguardante il Decreto 231, le quali provvedono a trasmetterglieli ogni volta che essi vengono inviati al Presidente o all'Amministratore Delegato.

Il compito di curare l'aggiornamento del Modello Organizzativo in relazione all'evolversi della struttura organizzativa e a necessità sopravvenute è svolto dall'OdV mediante proposte motivate all'Amministratore Delegato, il quale provvede a sottoporle all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dei precedenti capoversi, vengono trasmesse all'Organismo di Vigilanza le delibere di delega delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione a suoi componenti, nonché le deleghe che detti Amministratori conferiscono al personale dipendente.

Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'OdV adeguate risorse aziendali in relazione ai compiti affidatigli e, nel predisporre il budget aziendale, approva – sulla base di quanto proposto dall'Organismo di Vigilanza stesso - una dotazione adeguata di risorse

finanziarie della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

Nell'assolvimento dei propri compiti, l'OdV redige i verbali di competenza, di norma una volta ogni bimestre, secondo un calendario a tal fine predisposto. Il Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza sancisce, inoltre, che l'oggetto di tali sedute sia riportato all'interno di appositi verbali, i quali sono conservati secondo le modalità previste dal Regolamento stesso.

In relazione alle attività sensibili l'OdV predispone un Piano Annuale di verifiche finalizzate a valutare l'effettiva applicazione, l'adeguatezza e la funzionalità degli strumenti normativi in termini di presidi atti a prevenire la commissione dei reati previsti dall'impianto normativo. Tale programma di verifiche è suscettibile di variazioni sulla base di eventuali richieste di intervento da parte dell'Organismo di Vigilanza ed a fronte di criticità emerse nel corso dell'attività di analisi dei flussi o delle segnalazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di attivare, laddove ritenuto opportuno, verifiche a sorpresa.

Qualora lo ritenga opportuno, l'OdV, ai fini dell'attuazione e dell'aggiornamento del Modello, può avvalersi - nel rispetto delle procedure aziendali in materia di affidamento di incarichi professionali - anche di professionisti esterni, dandone preventiva informazione al Presidente e all'Amministratore Delegato.

4.4. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari

L'OdV riferisce in merito alle attività di propria competenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato e del Collegio Sindacale in particolare:

- su base continuativa, direttamente nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, anche mediante l'invio dei verbali di competenza, ovvero di loro estratti;
- su base almeno semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche attraverso un report sull'attuazione del Modello in Kipoint.

L'OdV può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale per riferire in merito al funzionamento e all'osservanza del Modello o a situazioni specifiche. Inoltre, sono promossi incontri specifici tra l'OdV e il Collegio Sindacale, finalizzati allo scambio di informazioni sulle tematiche di comune interesse.

Ferma restando l'autonomia dell'OdV di Kipoint, sono previsti momenti di incontro con la Capogruppo e con la controllante SDA, per discutere temi di interesse comune nella prospettiva di una costante implementazione delle misure attuative del Decreto 231.

4.5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'informativa indirizzata all'OdV è finalizzata ad agevolare l'analisi continuativa, anche in termini di rischio potenziale e dei presidi aziendali adottati, con riferimento alle diverse aree sensibili 231, ciò mediante la conoscenza degli atti e delle informazioni aziendali di specifico interesse. Difatti, l'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto 231 contiene

espressamente, tra i requisiti che il Modello 231 deve soddisfare, la previsione di flussi informativi in adempimento agli “*obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*”.

Devono essere tempestivamente trasmesse all’OdV le informazioni concernenti:

- richieste di informazioni o invio di prescrizioni, relazioni o lettere da parte delle Autorità di Vigilanza (es. AGCM, AGCOM), ed ogni altra documentazione che scaturisce da attività di ispezione delle stesse svolte e rientranti negli ambiti di pertinenza del Decreto 231;
- esiti delle attività di controllo svolte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto 231 o del Modello;
- modifiche nel sistema di deleghe primario, modifiche statutarie o modifiche dell’organigramma aziendale;
- notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (incidenti mortali o con prognosi superiore a 40 giorni) occorsi a dipendenti, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, tributaria o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- comunicazioni all’Autorità Giudiziaria che riguardano potenziali o effettivi eventi illeciti riferiti alle ipotesi di cui al Decreto 231 fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto 231.

In aggiunta, le funzioni aziendali responsabili trasmettono all’OdV flussi informativi periodici e “*ad hoc*”, sulla base di specifiche linee guida aziendali. Tali flussi possono essere integrati da incontri specifici con funzioni/figure deputate all’attività di controllo, quali, ad esempio, il Servizio Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 81/08.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell’espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite dall’Organismo di Vigilanza avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

4.6. Segnalazione delle violazioni (*Whistleblowing*)

Ai sensi del quadro normativo e regolatorio vigente e in linea con le *best practice* a livello di Gruppo, Kipoint ha istituito un sistema di segnalazione delle violazioni cui possono liberamente accedere dipendenti e membri degli organi sociali della Società nonché tutti i soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d'affari con Kipoint (ad esempio clienti, fornitori, consulenti, ecc.).

Il personale dipendente ha la possibilità di trasmettere segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del presente Modello 231 e/o del Codice Etico, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, mediante i canali di comunicazione istituiti dalla Società in conformità alle disposizioni di cui alla L. n. 179 del 30 novembre 2017 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità*” e disciplinati dalla Linea Guida Sistema di Segnalazione delle Violazioni (*Whistleblowing*), recepita da Kipoint e declinata all'interno del documento “Politica Segnalazione Anomalie” di Kipoint:

- “*Portale Segnalazioni - Whistleblowing*”, accessibile dal sito internet istituzionale della Capogruppo www.posteitaliane.it⁹;
- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica comitatowhistleblowing@sda.it;
- a mezzo del servizio postale o tramite posta interna all'indirizzo: Whistleblowing SDA, Viale Europa n. 175 – 00144 Roma.

In tutte le fasi dell'attività di gestione delle segnalazioni è garantita l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante, *con protocolli sicuri*. L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

La Società, inoltre, tutela il segnalante da atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni risultate infondate, in linea con il sistema sanzionatorio contenuto nel Par. 5 della Parte Generale del Modello, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello.

Le segnalazioni devono essere fatte in buona fede e non in forma anonima, e devono contenere gli elementi utili per poter effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza.

Le modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni sono disciplinate dalla citata Linea Guida di Segnalazione delle Violazioni (*Whistleblowing*), recepita nella Politica Segnalazione Anomalie. Tale Linea Guida prevede la costituzione di un Comitato *Whistleblowing* – comitato interfunzionale con un Presidente esterno al Gruppo Poste Italiane – cui è affidata la ricezione e la gestione delle segnalazioni trasmesse per il tramite dei suddetti canali dedicati.

Nei casi di segnalazioni riguardanti presunte violazioni del presente Modello 231 e/o del Codice Etico, il Comitato *Whistleblowing* informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, affinché quest'ultimo possa procedere alla valutazione dei fatti, e disporre gli

⁹ Alla data di approvazione del presente documento, il Portale Whistleblowing non è ancora accessibile e, pertanto, per le eventuali segnalazioni si possono utilizzare gli altri canali indicati.

accertamenti ritenuti necessari, avvalendosi anche del supporto delle funzioni aziendali di controllo, coinvolgendo, se necessario, anche le competenti strutture della Consorzata SDA. L'OdV dà comunicazione delle decisioni assunte al Comitato *Whistleblowing*. L'OdV riceve, altresì, da parte del Comitato *Whistleblowing* un flusso informativo periodico sulle complessive segnalazioni gestite, con evidenza delle decisioni assunte.

5 Sistema sanzionatorio

5.1 Premessa

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa (ex art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto 231).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Più in particolare, le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti:

- a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico del Gruppo Poste Italiane, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico del Gruppo Poste Italiane, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;

nonché classificate come segue:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle previsioni del Modello o delle procedure stabilite per l'attuazione del medesimo e del Codice Etico;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione alterata o non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, di violazioni del Modello e del Codice Etico e della redazione da parte di altri di documentazione alterata o non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso.

Il procedimento sanzionatorio è, in ogni caso, gestito dalla funzione e/o dagli organi societari competenti che riferiscono al riguardo all'OdV.

Di seguito si riportano le sanzioni divise per tipologia di rapporto tra il soggetto e la Società.

5.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

In relazione al personale dipendente, la Società si attiene alle prescrizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) ed alle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (di seguito CCNL), sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico, nonché di tutta la documentazione che di essi forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 Cod. civ. ed illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL applicabile.

Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Al personale dipendente possono essere comminate le sanzioni previste dal CCNL applicabile, che a titolo esemplificativo sono di seguito riportate:

- i) rimprovero verbale;
- ii) rimprovero scritto;
- iii) multa in misura non superiore a tre ore di retribuzione;
- iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da uno fino ad un massimo di dieci giorni;
- v) licenziamento con preavviso;
- vi) licenziamento senza preavviso.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- i) incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:
 - violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte, o adotti, nello svolgimento di attività a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società;
- ii) incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
 - adotti, nello svolgimento delle attività a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che

di esso forma parte, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia della Società nei confronti del dipendente stesso;

- adottati, nello svolgimento delle attività a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- al concorso, nella violazione commessa, di più lavoratori in accordo tra loro;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dal CCNL in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo della previa contestazione dell'addebito al dipendente con indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione e del termine dal ricevimento della contestazione entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni e dell'audizione di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare, se più grave del rimprovero verbale, prima che sia trascorso il termine minimo previsto dal CCNL dalla contestazione per iscritto dell'addebito, nel corso del quale il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni;
- il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero di un componente la RSU;
- l'obbligo di comunicazione dell'adozione del provvedimento disciplinare per iscritto entro e non oltre i termini massimi previsti dai rispettivi CCNL dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per la presentazione delle sue giustificazioni. In caso contrario, il procedimento disciplinare è definito con l'archiviazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portata a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

5.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le idonee misure in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci di servizi logistici e di trasporto combinato. Laddove la violazione sia tale da far venir meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

5.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

L'OdV informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o il Presidente del Collegio Sindacale delle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del Modello o del Codice Etico da parte degli Amministratori e dei Sindaci, ovvero da parte dell'intero organo amministrativo o di controllo, che non siano state ritenute manifestamente infondate affinché provvedano a investire della questione gli organi da essi presieduti e ad assumere gli opportuni provvedimenti. Si applicano gli articoli 2392 e 2407 del codice civile.

5.5 Misure nei confronti dei membri dell'OdV

In caso di violazioni del presente Modello o del Codice Etico da parte del componente dell'OdV, uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informano immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Società. Tali organi, previa contestazione della violazione e preso atto delle argomentazioni difensive eventualmente adottate, assumono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico.

5.6 Misure nei confronti di Fornitori, Collaboratori, Partner e Consulenti

La violazione da parte di Collaboratori esterni alla Società, di Soci in Società ed enti partecipati dalla Società, di Fornitori di beni e servizi e Partner, delle norme previste dal Decreto e/o di specifiche clausole sulle regole di condotta dell'impresa - definite in linea con il Codice Etico e contenute in ciascun contratto in cui la Società sia parte - può essere causa di risoluzione del contratto; la violazione va pertanto denunciata, senza indugio e da chi la rileva, in coerenza con le disposizioni interne, al fine di consentire ai soggetti aziendali competenti le opportune valutazioni. La risoluzione del contratto comporta l'accertamento dei danni che la Società abbia eventualmente subito e la conseguente azione di risarcimento. Nei casi in cui la Società valuti di non procedere a risolvere il contratto perché ritiene che la risoluzione sarebbe di grave danno per la Società, l'Amministratore Delegato ne dà notizia all'OdV

6 Selezione e formazione del personale e diffusione del Modello

La Funzione HR Business Partner di Poste Italiane, anche a seguito dell'accentramento della Funzione Risorse Umane e Organizzazione della controllante SDA nella Funzione RUO di Poste Italiane, in coerenza con quanto previsto dalla Capogruppo Poste Italiane, istituisce uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione ispirato a criteri di imparzialità, merito e professionalità, che tenga altresì conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto 231.

La formazione del personale finalizzata all'attuazione del Modello ed alla sua diffusione nel contesto aziendale è gestita dalla Società con l'eventuale supporto della Capogruppo Poste Italiane o della controllante SDA, ed è articolata e differenziata, tenendo conto delle diverse attività a rischio e del personale che vi opera, secondo la segmentazione di seguito indicata:

- *Management aziendale*: formazione, erogata anche in modalità *on line*, e seminari di aggiornamento rispetto ai temi connessi con le previsioni del Decreto 231;
- *tutti i dipendenti*: formazione periodica, erogata in modalità *on line*, che prevede, tra l'altro, l'approfondimento degli ambiti sensibili delineati nel Modello.

La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria.

La Funzione HR Business Partner di Poste Italiane monitora la formazione erogata, al fine di assicurare la partecipazione alla stessa di tutti i destinatari; inoltre, valuta costantemente gli eventuali bisogni formativi che derivino da esigenze di aggiornamento in relazione al mutare del Modello e/o di ogni altro aspetto rilevante connesso alla disciplina legislativa sul tema in argomento.

Per quanto riguarda le modalità di informazione delle tematiche inerenti il Modello 231, si prevede:

- *risorse neoassunte*: ricevono, contestualmente all'assunzione, copia del Codice Etico del Gruppo Poste Italiane e della Politica Integrata di Gruppo, nonché eventuali ulteriori informative rese disponibili mediante la lettera di assunzione e/o il portale intranet aziendale, ivi inclusa una specifica informativa sull'adozione del Modello Organizzativo da parte della Società;
- *tutto il personale*: specifica informativa sulle previsioni del Decreto. Inoltre, viene favorito l'accesso - il più capillare possibile - alla sezione dedicata al Decreto Legislativo 231/01, all'interno del portale aziendale.

È altresì previsto un processo di comunicazione a cascata, da parte dei responsabili di funzione, verso tutti i loro collaboratori coinvolti nella gestione/esecuzione degli strumenti normativi.

Inoltre, i soggetti esterni che intrattengono rapporti contrattuali di qualsiasi natura con la Società vengono informati, anche mediante specifiche clausole contrattuali, che Kipoint si è dotata di un Modello Organizzativo e di specifiche procedure in tema di Decreto 231, nonché di un Codice Etico di Gruppo e di una Politica Integrata di Gruppo e si impegnano a rispettarli.

7 Adozione dei Modelli Organizzativi nell'ambito delle Società appartenenti al Gruppo Poste Italiane e coordinamento tra gli OdV del Gruppo

Fermo restando la responsabilità della Società nell'adozione e attuazione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Kipoint S.p.A, società controllata da SDA Express Courier S.p.A. e facente parte del Gruppo Poste Italiane, ha recepito la Linea Guida di Gruppo in materia di applicazione del Decreto 231, finalizzata a sensibilizzare l'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato e idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri esponenti, dipendenti o apicali, partner e fornitori e di tutti coloro che operano nel suo interesse. Tale Linea Guida individua i requisiti generali di riferimento a cui la Società si è ispirata nell'adozione e aggiornamento del proprio Modello 231, con l'obiettivo di prevenire la commissione di eventuali fatti illeciti rilevanti in ottica 231 e, più in generale, la realizzazione di comportamenti non coerenti con i valori del Gruppo Poste.

Inoltre, nella predisposizione del proprio Modello Organizzativo, Kipoint S.p.A. ha assunto a riferimento i Modelli 231 della controllante SDA e della Capogruppo Poste Italiane, adeguandoli opportunamente al fine di tener conto delle specificità operative e organizzative necessarie a garantire un adeguato presidio per il corretto svolgimento delle attività di competenza.

In coerenza con l'attività di direzione e coordinamento attuata dalla Capogruppo nell'ambito della complessiva Governance 231, detta Linea Guida definisce, altresì, i flussi informativi e le modalità di coordinamento tra gli OdV del Gruppo Poste Italiane, svolto con il supporto della funzione Sviluppo Sostenibile, Risk e Compliance di Gruppo/Presidio 231 in ambito Corporate Affairs al fine di promuovere l'omogenea implementazione nel Gruppo del sistema di controllo interno ferma restando la separazione degli ambiti di responsabilità tra gli Organismi di Vigilanza circa i compiti di controllo sul funzionamento e sull'osservanza dei rispettivi Modelli Organizzativi e nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle informazioni afferenti alle diverse Società del Gruppo.

8 Aggiornamento del Modello

La verifica sull'aggiornamento e sull'efficace attuazione del Modello compete al Consiglio di Amministrazione cui è attribuito il potere di apportare modifiche al Modello, che lo esercita mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal Decreto 231.

Compete, invece, all'OdV la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione. L'OdV, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1, lett. b) e art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare proposte motivate in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello all'Amministratore Delegato, il quale provvede a sottoporle all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente modificato e integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione dell'OdV, quando siano intervenute:

- violazioni ed elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative ed evoluzioni giurisprudenziali.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'OdV.

PARTI SPECIALI

Kipoint

PARTE SPECIALE A

REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

**1. Integrità e
trasparenza**



4. Valore al Territorio



PARTE SPECIALE A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale “A”, relativa ai reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, è suddivisa in diversi paragrafi che contengono una breve descrizione dei reati applicabili alla Società ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-ter del Decreto 231, l’elenco delle attività sensibili individuate e dei processi¹⁰ ad esse collegati, le regole comportamentali e i principi di controllo specifici che tutti i Destinatari del Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati. Inoltre, in appendice alle Parti Speciali, è riportata la “*Matrice di correlazione tra attività sensibili e principi di controllo specifici*”.

Con riferimento alle potenziali aree di rischio individuate risulta opportuno evidenziare che alcune attività sono svolte con il supporto della Capogruppo Poste Italiane o della controllante SDA e disciplinate, ove necessario, mediante specifici contratti di servizio.

Prima di procedere alla disamina delle varie fattispecie a rischio reato per la Società, giova precisare che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione alla Pubblica Amministrazione sono destinatari delle ipotesi criminose di cui al Decreto. Alcune delle fattispecie esaminate nella presente Parte Speciale “A” sono penalmente rilevanti se commesse da soggetti quali i “pubblici ufficiali” e/o gli “incaricati di pubblico servizio”. Per tali dovendo intendersi:

- pubblici ufficiali: l’art. 357 c.p. dispone che “*agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”;
- incaricati di un pubblico servizio: l’art. 358 c.p. recita che “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

Rispetto a tale contesto, Kipoint si contraddistingue per la presenza, all’interno della propria realtà, di attività di natura tipicamente privatistica.

A.1 Reati rilevanti

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

— Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

L’ipotesi di reato di cui all’art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

¹⁰ A ciascuna attività sensibile individuata sono stati associati i processi di primo livello ad essa collegati, in linea con la tassonomia definita all’interno del Modello dei Processi Aziendali.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.
- **Circostanze aggravanti (art. 319-bis)**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.
- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.
- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Analogamente, è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o la dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; sollecita una promessa o la dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319 c.p.
- **Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e**

istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5 ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5 quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le persone sopra indicate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso (5):

- 1) *alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) *a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*

— **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)¹¹**

Il reato è commesso dal pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

— **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)¹²**

Tale fattispecie si realizza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto

— **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)**

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (i.e. art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato, di altro Ente pubblico, o dell'Unione europea.

— **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee.

— **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, dopo avere ricevuto da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dalle Comunità europee finanziamenti, contributi, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

— **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano e conseguano indebitamente, per sé o per altri e

¹¹ Cfr. nota precedente.

¹² Cfr. nota precedente.

senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea dalle Comunità europee. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall'art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Va inoltre evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640-bis c.p., con riferimenti a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato. Infine, tale fattispecie è punita più gravemente se commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri e se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000..

— **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procura un ingiusto profitto per sé o altri, a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

— **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)¹³**

Il reato è integrato da chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

— **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)¹⁴**

Integra il reato la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Tale fattispecie è applicabile anche se il reato è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

La corruzione è punita anche se commessa da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il comma 3 punisce altresì la condotta del corruttore, anche se esercitata per interposta persona (c.d. reato di corruzione tra privati attiva). Solo tale reato, e non anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli

¹³ Reato introdotto nell'art. 25 del Decreto 231 dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹⁴ Reato introdotto nell'art. 25-ter del Decreto 231 dalla Legge n. 190 del 2012. In particolare, si evidenzia che tale reato, pur appartenendo alla categoria dei reati societari, è stato inserito all'interno della presente Parte Speciale al fine di garantire il presidio integrato del rischio connesso ai fenomeni corruttivi che potrebbero manifestarsi nelle diverse aree di operatività aziendale.

enti. Le pene sono raddoppiate se si tratta, tra le altre cose, di società con titoli quotati in mercato regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea.

— **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1 c.c.)¹⁵**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

— **Traffico influenze illecite (art 346 bis c.p.)¹⁶**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Nello specifico, la predetta fattispecie di reato:

- *rende punibile l'acquirente dell'influenza anche nel caso in cui la relazione tra il mediatore e il pubblico agente sia solo vantata (e non esistente);*
- *elimina la condizione che la mediazione sia rivolta a far compiere al pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri d'ufficio o a omettere o ritardare un atto dell'ufficio. In questo modo, diventa penalmente rilevante anche l'esercizio di un'influenza che ha lo scopo di asservire il pubblico agente o di fargli compiere un atto conforme ai doveri dell'ufficio. È comunque prevista una pena più grave nel caso in cui la mediazione sia indirizzata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;*
- *prevede quale contropartita della mediazione illecita il «denaro o altra utilità», mentre la precedente formulazione dell'art. 346 bis c.p. faceva esclusivamente riferimento al «denaro o altro vantaggio patrimoniale».*

La fattispecie di illecito, pertanto, risulta potenzialmente rilevante rispetto a tutte quelle attività aziendali svolte o che prevedono interazioni con la Pubblica Amministrazione.

A.2 Attività sensibili

In relazione ai reati di corruzione, anche tra privati, e agli altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono state individuate le seguenti attività sensibili ed i processi ad esse collegati:

¹⁵ Reato introdotto nell'art. 25 TER del D.Lgs 231, dal D.Lgs. 15/03/2017, nr. 38.

¹⁶ Reato introdotto nell'art. 25 comma 1 del Decreto 231 dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019. La fattispecie di reato, nella precedente formulazione, era già considerata nel Modello 231, per la sostanziale contiguità rispetto a condotte corruttive.

Attività Sensibili	Processi
AS1. gestione dei processi di vendita attraverso la partecipazione a procedure di gara e negoziazioni dirette, stipula ed esecuzione dei contratti, applicazione di penali e risoluzioni transattive in caso di contestazioni	2. COMMERCIALE 3. CUSTOMER EXPERIENCE 6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
AS2. locazione e gestione di beni immobili	11. IMMOBILIARE
AS3. gestione dei rapporti con le Autorità Indipendenti e di Vigilanza, con l'Autorità di Regolamentazione del settore e altri organismi di diritto pubblico, nonché il rilascio di informazioni alla Pubblica Amministrazione, nei diversi ambiti di operatività aziendale	7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 13. LEGALE E SOCIETARIO
AS4. gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente sia agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, ambientali e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che alle visite ispettive condotte dai medesimi soggetti in tali ambiti	6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO 10. HSE & SECURITY MANAGEMENT 15. RISORSE UMANE
AS5. partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego	8. FINANZA 15. RISORSE UMANE
AS6. richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali, di autorizzazioni, licenze e concessioni per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche della Società	11. IMMOBILIARE 7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
AS7. gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale	7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 13. LEGALE E SOCIETARIO
AS8. gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici, dei collegamenti telematici e della trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici o Autorità	6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO 12. INFORMATION TECHNOLOGY 15. RISORSE UMANE
AS9. gestione degli accordi in partnership	2. COMMERCIALE
AS10. selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, anche con riferimento a servizi professionali e consulenze	5. ACQUISTI 7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 14. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Attività Sensibili	Processi
AS11. gestione dei rapporti con la Società di revisione	6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
AS12. operazioni societarie	14. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
AS13. gestione dei rapporti commerciali e di fornitura infragruppo	2. COMMERCIALE 5. ACQUISTI
AS14. gestione dei rapporti con gli Istituti di credito e le istituzioni bancarie	8. FINANZA
AS55. gestione del processo di affiliazione e contrattualizzazione dei franchisee	2. COMMERCIALE 3. CUSTOMER EXPERIENCE

Sono state altresì individuate le seguenti ulteriori attività a rischio che potrebbero assumere **carattere strumentale e/o di supporto alla commissione dei reati di corruzione pubblica** (per un atto contrario ai doveri d'ufficio, per l'esercizio della funzione, in atti giudiziari e di istigazione alla corruzione) e di induzione indebita a dare o promettere utilità, **nonché di corruzione tra privati**:

Attività Sensibili	Processi
AS15. selezione, assunzione e gestione del personale	15. RISORSE UMANE
AS16. progettazione e gestione del sistema di incentivazione e di sviluppo professionale del personale	15. RISORSE UMANE
AS17. incassi e pagamenti	6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO 8. FINANZA
AS18. gestione crediti	6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
AS19. gestione dei rimborsi spese a dipendenti	15. RISORSE UMANE
AS20. gestione delle spese di rappresentanza	15. RISORSE UMANE
AS56. selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi destinati alla rivendita attraverso la rete di affiliati Kipoint o all'utilizzo da parte dei franchisee	1. MARKETING MANAGEMENT

A.3 Regole comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal Decreto 231, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

RC1. intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non deputati secondo l'organigramma della Società, comunicazioni organizzative o eventuali procure e deleghe;

RC2. dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione o induzione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza, dandone immediata segnalazione al proprio Responsabile;

RC3. in sede di incontri formali e informali e nel corso delle fasi del procedimento, anche a mezzo di legali esterni e periti di parte, indurre giudici o membri del Collegio Arbitrale, nonché le controparti del contenzioso, a favorire gli interessi della Società;

RC4. effettuare elargizioni in denaro o prospettare utilità di qualsiasi natura a pubblici funzionari italiani o esteri o a soggetti terzi (o a loro familiari);

RC5. effettuare prestazioni e/o riconoscere compensi in favore di consulenti, partner, fornitori o altri soggetti terzi che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

RC6. distribuire o ricevere omaggi, regali o altri vantaggi di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione, ospitalità, ecc.) in favore o da parte di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di soggetti terzi, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti vantaggi e/o trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;

RC7. sfruttare la mediazione/influenza illecita di soggetti interni o esterni alla Società per persuadere pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al compimento di atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, al fine di acquisire benefici diretti per la Società o per soggetti terzi, tramite il conferimento a tali "mediatori" di denaro o altra utilità quale prezzo della loro intercessione;

RC8. sfruttare relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ricevendo denaro o altre utilità come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero all'omissione al ritardo di un atto del proprio ufficio;

RC9. dare seguito a qualunque indebita richiesta da parte di soggetti che vantano relazioni, esistenti o asserite, con pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, dandone immediata segnalazione al proprio Responsabile;

RC10. esibire documenti negligenemente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati ad Enti Pubblici;

RC11. presentare dichiarazioni negligenemente non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

RC12. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

RC13. omettere informazioni dovute alla Pubblica Amministrazione, anche su induzione di suoi rappresentanti, al fine di orientarne a proprio favore le decisioni;

RC14. alterare i processi e le risultanze delle attività di monitoraggio della qualità dei servizi di corrispondenza effettuate da organismi pubblici o privati incaricati dalla Pubblica Amministrazione o da Autorità Indipendenti e di Vigilanza, ovvero svolte ai fini gestionali interni;

RC15. effettuare pagamenti in contanti, ad eccezione delle procedure di piccola cassa;

RC16. costringere o indurre terzi a promettere denaro o utilità, abusando della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

RC129. prendere parte, in qualità di pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio o in qualità di concorrente estraneo, ad atti che procurino ingiusti vantaggi patrimoniali o arrechino ad altri un danno ingiusto;

RC130. prendere parte, anche in qualità di concorrente estraneo, a eventuali condotte che determinino un'appropriazione illecita poste in essere da un funzionario pubblico.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

RC17. gestire in modo trasparente i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i consulenti, fornitori e partner, o altri soggetti terzi, nonché con tutte le altre categorie di soggetti esterni;

RC18. effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie, nonché delle convenzioni stipulate con soggetti e organi della Pubblica Amministrazione;

RC19. considerare, in particolare, le modalità realizzative del reato di “*traffico di influenze illecite*”, nell’ambito dello svolgimento delle attività aziendali, attivare contatti esclusivamente con soggetti pubblici e privati autorizzati dall’ente di appartenenza ad intrattenere rapporti esterni;

RC131. eseguire le prestazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dai contratti in essere.

A.4 Principi di controllo specifici

In relazione ai reati considerati nella presente Parte Speciale, oltre alle predette regole comportamentali, Kipoint ha definito ed adotta principi di controllo specifici.

Tali principi - di seguito riportati – sono declinati nell’ambito dei presidi organizzativi dedicati e degli strumenti normativi interni, predisposti in coerenza con il Sistema Normativo Aziendale, con riferimento agli ambiti di rischio identificati.

PC1. tracciatura degli incontri particolarmente rilevanti con i rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni nazionali e comunitarie, attraverso la conservazione di un memo con l’indicazione del nominativo e ruolo dei soggetti incontrati, dell’oggetto dell’incontro, ecc.;

PC2. modalità di raccolta, verifica, approvazione e sottoscrizione, nel rispetto dei poteri conferiti a soggetti della Società, della documentazione da trasmettere alle Pubbliche Amministrazioni/Autorità nazionali e comunitarie;

PC3. approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione da trasmettere in relazione alla richiesta di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari, nonché controlli sull’utilizzo e sugli adempimenti connessi alla gestione e rendicontazione degli stessi;

PC4. predisposizione di specifiche clausole contrattuali standard in relazione alla natura e tipologia di contratto (es. franchising, consulenze, partnership, software) cui devono aderire le controparti interessate, al fine di prevenire l’insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di coinvolgimento nella commissione di reati

presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa indicati nella presente Parte Speciale;

PC5. rendicontazione e monitoraggio sui compensi e sulle spese dei legali incaricati; in particolare, l'attività prestata dai legali deve essere debitamente documentata e la funzione che si è avvalsa deve attestare l'effettività dell'avvenuta prestazione;

PC6. attività e controlli in adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (rif. Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3);

PC7. partecipazione, di norma, in sede di verifiche ispettive e di accertamenti, del/dei rappresentante/i della Società appartenente/i alla funzione deputata in relazione all'area di competenza, con adeguati livelli gerarchici, quantomeno nelle fasi determinanti della procedura ispettiva; **PC12.** con riferimento alla negoziazione, stipula e gestione dei contratti atti

- modalità di attuazione delle politiche commerciali e l'eventuale coinvolgimento della competente struttura legale, in caso di valutazione di politiche commerciali nuove o che si inseriscono in nuovi contesti di business;
- modalità e parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
- verifica della conformità delle caratteristiche dei beni/servizi oggetto dell'operazione di vendita;
- verifica che la natura, le quantità e le caratteristiche dei beni/servizi corrispondano con quanto indicato nel contratto;

PC13. con riferimento alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati:

- accertamento preventivo che le operazioni da porre in essere riguardino/ interessino parti correlate o soggetti collegati e le modalità di identificazione;
- iter autorizzativo che preveda ruoli, compiti, responsabilità nonché appositi controlli connessi alle operazioni con parti correlate e/o con interessi degli amministratori e sindaci;
- specifici flussi informativi nei confronti delle competenti Autorità;

PC14. con riferimento alla gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali:

- principi di indirizzo per la definizione delle iniziative da intraprendere, tenuto conto della natura, dell'oggetto e del valore della causa, e i relativi livelli approvativi o comunque di condivisione;
- ruolo della struttura legale in relazione alle azioni da intraprendere per ottemperare alle richieste delle Autorità Giudiziarie e dei loro delegati e/o ausiliari, nonché un adeguato processo di verifica da parte delle funzioni aziendali competenti per la materia;
- specifici flussi di reporting in relazione ad eventi giudiziari di particolare rilevanza;
- obbligo, da parte del soggetto interessato, di informare la struttura legale della circostanza;

PC15. modalità di svolgimento della *due diligence* sulle controparti, anche in relazione alle caratteristiche tecnico professionali, di onorabilità, degli aspetti etici, di sostenibilità, di compliance e di solidità economico finanziaria;

PC16. casistiche e parametri per la valutazione economica con riferimento a operazioni societarie, partnership e alle attività di locazione di beni immobili;

PC17. in caso di esistenza di conflitto di interesse tra il personale di Kipoint e la terza parte (es. franchisee, fornitori, consulenti, intermediari, partner, clienti, pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio, ecc.), l'obbligo di segnalarlo, di astenersi dalla negoziazione/ gestione del contratto, delegandola ad altro soggetto/unità;

PC20. specifiche iniziative formative finalizzate al rafforzamento della sensibilità sui temi dell'etica e della legalità, con il coinvolgimento - in via prioritaria - delle risorse che operano nelle attività aziendali esposte al rischio di reati contro la Pubblica Amministrazione;

PC21. modalità di predisposizione e autorizzazione delle richieste di acquisto;

PC22. con riferimento agli acquisti:

- modalità e criteri per la predisposizione e l'approvazione del bando di gara;
- modalità di diffusione e pubblicizzazione dei bandi di gara;
- criteri e modalità di assegnazione del contratto (es. pubblicazione del bando, fornitore unico, assegnazione diretta, acquisto in condizioni di urgenza, ecc.);
- limitazioni al ricorso alla procedura di "assegnazione diretta" solo per casistiche chiaramente individuate, adeguatamente motivato e documentato;
- criteri per la predisposizione e autorizzazione delle richieste di offerta, inclusa la definizione delle specifiche tecniche e delle condizioni tecnico commerciali;
- utilizzo di un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntato alla trasparenza e alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;
- utilizzo di sistemi di monitoraggio al fine di garantire una corretta e fisiologica rotazione dei fornitori;

PC23. con riferimento al Responsabile del Contratto/ Procedimento per la fase di gestione ed esecuzione del contratto:

- indicazione del soggetto incaricato della gestione ed esecuzione del contratto, con indicazione di ruolo e compiti assegnati;
- autorizzazione da parte di posizione abilitata, equivalente o superiore, diversa dal Responsabile del Contratto/Procedimento, in caso di modifiche/integrazioni e/o rinnovi dello stesso;
- a seguito della stipula, il passaggio di consegna del contratto, da parte della funzione che negozia il contratto, al Responsabile del Contratto/Procedimento, nonché di tutte le informazioni utili alla corretta gestione;

PC24. modalità e criteri per la registrazione/emissione delle note di debito o delle note di credito;

PC25. verifica dell'effettiva esecuzione del contratto da parte delle controparti;

PC26. verifiche dei requisiti delle controparti, anche in relazione al processo di qualificazione degli stessi, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di coinvolgimento nella commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa indicati nella presente Parte Speciale;

PC27. verifica della completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi e lavori ricevuti/prestati;

PC28. verifica che potenziali controparti non siano indicate nelle Liste di Riferimento (c.d. *black list*) o che non facciano parte di organizzazioni presenti nelle stesse, nonché previsione del divieto di intrattenere rapporti con le predette controparti in caso di esito positivo del controllo;

PC30. con riferimento alla selezione, assunzione e gestione del personale:

- pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del fabbisogno;
- requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo (*job profile*) e relativi livelli di retribuzione, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;
- modalità e criteri per la ricerca e valutazione di una pluralità di candidature, in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;
- gestione dei potenziali conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato;
- verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle qualifiche/competenze dei candidati rispetto al profilo definito;
- verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli, con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, conflitti di interesse, ecc.;
- circostanze ostative e punti di attenzione a seguito del completamento delle verifiche pre-assuntive;
- modalità di apertura e di gestione delle anagrafiche dipendenti;
- utilizzo di sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle presenze in accordo con le previsioni di legge applicabili;
- verifica della correttezza delle retribuzioni erogate;

PC31. con riferimento alla gestione del sistema di incentivazione e sviluppo professionale del personale dipendente:

- criteri e modalità di assegnazione degli obiettivi di performance in modo tale che siano ragionevoli, realistici e bilanciati;
- modalità di valutazione e rendicontazione delle performance dei dipendenti;
- modalità di corresponsione degli incentivi in maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi;
- verifica di corrispondenza tra gli incentivi erogati e le performance rendicontate;

PC32. con riferimento alla gestione della piccola cassa:

- modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spese e i limiti di utilizzo) e relative modalità di rendicontazione delle spese sostenute;

- riconciliazioni periodiche delle giacenze della piccola cassa con il registro delle movimentazioni di cassa;

PC33. verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto;

PC34. modalità operative di apertura, movimentazione e chiusura dei conti correnti;

PC35. modalità di gestione e monitoraggio dei crediti scaduti e definizione dei criteri per l'autorizzazione allo stralcio degli stessi;

PC36. definizione delle tipologie e dei limiti delle spese rimborsabili e delle modalità di rimborso delle stesse;

PC37. con riferimento alla gestione delle trasferte effettuate dal personale della Società:

- criteri e modalità di autorizzazione delle trasferte;
- modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione dello scopo della spesa;
- verifica delle spese sostenute e definizione delle modalità di autorizzazione al rimborso;

PC38. con riferimento alla gestione delle spese di rappresentanza:

- tipologie di spese ammesse e dei relativi criteri e limiti;
- obblighi e modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione del beneficiario e dello scopo della spesa;
- criteri e modalità per il rimborso delle spese di rappresentanza e le relative autorizzazioni;

PC109. verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione;

PC146. definizione di criteri per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell'ambito delle operazioni *intercompany*.

Con riferimento alla gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici o Autorità, valgono i presidi aziendali indicati nella Parte Speciale dei reati informatici.

Kipoint

PARTE SPECIALE B

REATI INFORMATICI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

1. Integrità e trasparenza



5. Customer Experience



6. Innovazione



PARTE SPECIALE B – REATI INFORMATICI

La presente Parte Speciale “B”, relativa ai reati informatici, è suddivisa in diversi paragrafi che contengono una breve descrizione dei reati applicabili alla Società ai sensi dell’art. 24-bis del Decreto 231, l’elenco delle attività sensibili individuate e dei processi¹⁷ ad esse collegati, le regole comportamentali e i principi di controllo specifici che tutti i Destinatari del Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati. Inoltre, in appendice alle Parti Speciali, è riportata la “*Matrice di correlazione tra attività sensibili e principi di controllo specifici*”.

Risulta opportuno evidenziare che i sistemi informatici utilizzati dalla Società sono di proprietà della Capogruppo Poste Italiane che, pertanto, definisce e implementa, per quanto di competenza, le misure atte a garantire la sicurezza logica e fisica dei sistemi e delle reti nonché i principi per il corretto utilizzo degli stessi.

B.1 Reati rilevanti

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

— **Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

L’articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

— **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo.

L’accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l’accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

— **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

¹⁷ A ciascuna attività sensibile individuata sono stati associati i processi di primo livello ad essa collegati, in linea con la tassonomia definita all’interno del Modello dei Processi Aziendali.

Tale fattispecie è punita più gravemente se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'art. 617-quater. Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615-quater, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto di tali comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

Tale ipotesi di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

Tale fattispecie di reato si realizza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

Tale reato si realizza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

— **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

Questo reato si realizza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus informatico).

— **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

Questo reato si configura quando il fatto di cui all'art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero nel caso in cui l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

B.2 Attività sensibili

In relazione ai reati informatici sono state individuate le seguenti attività sensibili e processi ad esse collegati:

Attività Sensibili	Processi
Sviluppo, esercizio e gestione sicurezza dei sistemi informatici aziendali	
AS21. gestione delle banche dati e degli archivi elettronici	1. MARKETING MANAGEMENT 10. HSE & SECURITY MANAGEMENT 12. INFORMATION TECHNOLOGY
AS22. utilizzo e riproduzione all'interno della rete aziendale di software tutelati da brevetti e/o da diritto d'autore	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT 12. INFORMATION TECHNOLOGY
AS23. gestione dei flussi elettronici di dati verso soggetti terzi, cui Kipoint invia principalmente dati di rendicontazione (es. INPS)	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT 12. INFORMATION TECHNOLOGY 15. RISORSE UMANE
AS24. gestione di servizi online finalizzati alla dematerializzazione (es. Cedolino/CUD online, iter autorizzativo ferie/permessi/missioni, fascicolo elettronico del dipendente, ecc.)	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT 12. INFORMATION TECHNOLOGY 15. RISORSE UMANE
Utilizzo dei sistemi informatici aziendali	
AS25. utilizzo da parte del personale della rete aziendale, della posta elettronica e di internet	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT 12. INFORMATION TECHNOLOGY
AS26. utilizzo da parte del personale delle postazioni di lavoro fisse (es. desktop) e mobili (es. laptop, PDA)	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT 12. INFORMATION TECHNOLOGY
AS27. utilizzo applicativi di e-procurement	5. ACQUISTI 10. HSE & SECURITY MANAGEMENT 12. INFORMATION TECHNOLOGY
AS28. utilizzo del sistema informatico per l'accesso, in via telematica o direttamente on site, ai sistemi elettronici di clienti, fornitori e competitor	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT 12. INFORMATION TECHNOLOGY
AS29. creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT 12. INFORMATION

Attività Sensibili	Processi
	TECHNOLOGY
Gestione della sicurezza fisica sedi/locali	
AS30. gestione della sicurezza fisica delle aree aziendali	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT

B.3 Regole comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal Decreto 231, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

RC20. modificare in qualsiasi modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società, a meno delle casistiche regolamentate dalla normativa interna;

RC21. installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le password, decifrare i file criptati, ecc.);

RC22. ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;

RC23. manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;

RC24. effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali, a meno delle casistiche di test di robustezza programmati e regolamentati dalla normativa interna;

RC25. divulgare, cedere o condividere, con personale interno o esterno alla Società, le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;

RC26. sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere;

RC27. violare i sistemi informatici di società concorrenti per acquisire la documentazione relativa ai loro progetti;

RC28. danneggiare le infrastrutture tecnologiche di società concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;

RC29. manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business;

RC30. danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo.

B.4 Principi di controllo specifici

In relazione ai reati considerati nella presente Parte Speciale, oltre alle predette regole comportamentali, la Società ha definito ed adotta principi di controllo specifici.

Tali principi - di seguito riportati – sono declinati nell’ambito dei presidi organizzativi dedicati e degli strumenti normativi interni, predisposti, in coerenza con il Sistema Normativo Aziendale, con riferimento agli ambiti di rischio identificati.

PC41. processi di gestione della sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici con individuazione del *process owner*, degli *output* chiave e di indicatori di *performance*;

PC42. requisiti di sicurezza sui servizi (come, ad es., i requisiti derivanti dal provvedimento del Garante Privacy sul tracciamento delle operazioni finanziarie, che prevede anche un processo di controllo e di eventuale segnalazione degli illeciti);

PC43. adeguate misure per garantire la sicurezza dei dati, delle informazioni e dei dispositivi hardware/software presenti in azienda, in coerenza con il sistema di gestione operativa della sicurezza informatica, sia in termini di prevenzione che di reazione;

PC44. sistema di monitoraggio della sicurezza delle informazioni e delle reti che prevede la tempestiva rilevazione, analisi e gestione di possibili attività illecite e che sia strutturato su più livelli al fine di garantire i necessari requisiti di *escalation* e di separazione dei ruoli nella gestione delle diverse casistiche;

PC45. presidi di gestione della sicurezza informatica, con particolare riferimento alle attività di analisi, prevenzione e risposta agli incidenti svolte dalla funzione Tutela Aziendale della Capogruppo, prevalentemente attraverso il CERT (*Computer Emergency Response Team*) e aventi l’obiettivo di realizzare un punto di sintesi e coordinamento unitario delle attività di prevenzione, protezione e risposta agli incidenti di sicurezza, attraverso l’attuazione di attività di *cyber threat intelligence* e di una gestione integrata dei flussi informativi provenienti dall’esterno e dai diversi presidi di sicurezza del Gruppo Poste Italiane;

PC46. attività di formazione e sensibilizzazione dei dipendenti, nonché di informazione e sensibilizzazione del personale esterno, sui temi specifici della sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, anche tramite istruzioni al personale emanate al fine di assicurare il corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;

PC47. monitoraggio continuo delle minacce applicabili alle diverse risorse informatiche;

PC50. contromisure di tipo organizzativo e fisiche per la mitigazione del rischio;

PC52. determinazione dei processi aziendali impattati da eventi di *change*, incidenti di sicurezza e dalla diffusione di notizie su nuove vulnerabilità o minacce per sottoporli all’analisi dei rischi;

PC53. identificazione e autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell’utente e *password* per accedere al sistema informatico, alla rete, agli applicativi ed alla relativa infrastruttura;

PC54. controllo degli eventi anomali che insistono sulle risorse destinate all’erogazione dei servizi;

PC55. politica di controllo accessi alle risorse informatiche da parte degli amministratori di sistema ristretta alle sole esigenze di gestione ed esercizio del servizio;

PC56. gestione e custodia dei file di tracciamento (applicativi e di sistema) secondo le modalità e i criteri di raccolta strettamente legati alle esigenze di natura legislativa e/o di sicurezza;

PC57. strumenti normativi utili a garantire la disponibilità dei dati e delle applicazioni nel rispetto degli eventuali livelli di servizio definiti; in assenza di definizione di livelli specifici per un servizio, saranno adottate le misure aziendali standard di *backup* e *recovery*;

PC58. contromisure per la protezione del sistema informatico attraverso l'utilizzo di antivirus, il processo di *patch management* e la configurazione di *firewall*;

PC59. verifica della sicurezza delle transazioni anche tramite operazioni di prevenzione del furto di identità, perpetrato per mezzo internet, ai danni dei clienti;

PC60. idonee contromisure per la gestione della sicurezza fisica, con particolare riferimento alle misure di sicurezza perimetrali mirate a preservare i sistemi informatici da accessi non controllati;

PC61. controllo degli accessi dei locali corredato da idonei sistemi di sorveglianza e registrazione degli accessi sia in ingresso che in uscita;

PC62. limitazione dell'accesso ai locali ai dipendenti preposti all'erogazione del servizio nonché alle terze parti autorizzate;

PC63. programma di monitoraggio continuo dello stato di sicurezza dei sistemi informativi con il duplice obiettivo di intraprendere un processo strutturato e continuativo di analisi e pianificare le attività prioritarie di prevenzione da svolgere, mediante specifiche iniziative progettuali, in una prospettiva sia di breve che di lungo termine.

Kipoint

PARTE SPECIALE C

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

**1. Integrità e
trasparenza**



4. Valore al Territorio



PARTE SPECIALE C – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale “C”, relativa ai reati di criminalità organizzata, è suddivisa in diversi paragrafi che contengono una breve descrizione dei reati applicabili alla Società ai sensi dell’art. 24-ter del Decreto 231, l’elenco delle attività sensibili individuate e dei processi¹⁸ ad esse collegati, le regole comportamentali e i principi di controllo specifici che tutti i Destinatari del Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati. Inoltre, in appendice alle Parti Speciali, è riportata la “*Matrice di correlazione tra attività sensibili e principi di controllo specifici*”.

Con riferimento alle potenziali aree di rischio individuate risulta opportuno evidenziare che alcune attività sono svolte con il supporto della Capogruppo Poste Italiane o della controllante SDA e disciplinate, ove necessario, mediante specifici contratti di servizio.

C.1 Reati rilevanti

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

— Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Con riferimento alle fattispecie di reati sopra considerata, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall’effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell’associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all’associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell’interesse o del vantaggio della Società medesima.

È tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l’occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

— Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c.p.)

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

¹⁸ A ciascuna attività sensibile individuata sono stati associati i processi di primo livello ad essa collegati, in linea con la tassonomia definita all’interno del Modello dei Processi Aziendali.

C.2 Attività sensibili

In relazione ai reati di criminalità organizzata, sono state individuate le seguenti attività sensibili e processi ad esse collegati:

Attività Sensibili	Processi
AS1. gestione dei processi di vendita attraverso la partecipazione a procedure di gara e negoziazioni dirette, stipula ed esecuzione dei contratti, applicazione di penali e risoluzioni transattive in caso di contestazioni	2. COMMERCIALE 3. CUSTOMER EXPERIENCE 6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
AS2. locazione e gestione di beni immobili	11. IMMOBILIARE
AS9. gestione degli accordi in partnership	2. COMMERCIALE
AS10. selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, anche con riferimento a servizi professionali e consulenze	5. ACQUISTI 7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 14. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
AS15. selezione, assunzione e gestione del personale	15. RISORSE UMANE
AS31. gestione della fiscalità aziendale	6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
AS32. manutenzione e gestione dei luoghi di lavoro, con riferimento al punto vendita diretto	C – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA L – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO M – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO P – REATI AMBIENTALI R – REATI TRIBUTARI
AS55. gestione del processo di affiliazione e contrattualizzazione dei franchisee	A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE C – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA G – REATI AVENTI FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO H - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFOBIA

	<p>M – REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO</p> <p>Q – REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</p> <p>R – REATI TRIBUTARI</p>
<p>AS56. selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi destinati alla rivendita attraverso la rete di affiliati Kipoint o all'utilizzo da parte dei franchisee</p>	<p>1. MARKETING MANAGEMENT</p>

C.3 Regole comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal Decreto 231, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

RC31. associarsi in qualsiasi forma per perseguire finalità non consentite dalla legge;

RC32. intrattenere rapporti di qualsiasi natura (es. negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti o atti, assunzioni, ecc.) con persone indicate nelle Liste pubbliche di Riferimento (c.d. *black list*) o facenti parte di organizzazioni segnalate nelle stesse o rispetto alle quali si abbia comunque ragione di ritenere che facciano parte o siano riconducibili ad associazioni criminali;

RC33. concedere utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;

RC34. associarsi, in Italia o all'estero, allo scopo di commettere più delitti, anche di tipo mafioso, tra cui, in particolare, il contrabbando, il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ecc;

RC35. effettuare elargizioni in denaro o altre utilità, anche in forma di sponsorizzazioni, beneficienza, iniziativa umanitaria, omaggi, inviti o in qualsiasi altra forma di finanziamento a favore di enti, associazioni o soggetti nazionali o stranieri con lo scopo di commettere più delitti, anche di tipo mafioso.

C.4 Principi di controllo specifici

Oltre alle regole comportamentali sopra individuate valgono, in via prioritaria, i principi di controllo specifici previsti in relazione ad altre tipologie di reato 231 disciplinate nelle seguenti Parti Speciali del Modello Organizzativo:

- Reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari;
- Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

- Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.

Kipoint

PARTE SPECIALE D

REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1. *Integrità e trasparenza*



4. *Valore al Territorio*



5. *Customer Experience*



PARTE SPECIALE D – REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

La presente Parte Speciale “D”, relativa ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, è suddivisa in diversi paragrafi che contengono una breve descrizione dei reati applicabili alla Società ai sensi dell’art. 25-bis del Decreto 231, l’elenco delle attività sensibili individuate e dei processi¹⁹ ad esse collegati, le regole comportamentali e i principi di controllo specifici, che tutti i Destinatari del Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati. Inoltre, in appendice alle Parti Speciali, è riportata la “*Matrice di correlazione tra attività sensibili e principi di controllo specifici*”.

Con riferimento alle potenziali aree di rischio individuate risulta opportuno evidenziare che alcune attività sono svolte con il supporto della Capogruppo Poste Italiane o della controllante SDA e disciplinate, ove necessario, mediante specifici contratti di servizio.

D.1 Reati rilevanti

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

— Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Tale reato punisce chiunque, fuori dei casi previsti dagli artt. 453²⁰ e 454²¹, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

— Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Tale reato punisce chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

— Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Tale reato punisce i) chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, ii) chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

— Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Tale reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o

19 A ciascuna attività sensibile individuata sono stati associati i processi di primo livello ad essa collegati, in linea con la tassonomia definita all’interno del Modello dei Processi Aziendali.

20 L’art. 453 c.p. è rubricato: “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”.

21 L’art. 454 c.p. è rubricato: “Alterazione di monete”.

altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

D.2 Attività sensibili

In relazione ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, sono state individuate le seguenti attività sensibili e processi ad esse collegati:

Attività Sensibili	Processi
AS10. selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, anche con riferimento a servizi professionali e consulenze	5. ACQUISTI 7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 14. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
AS17. incassi e pagamenti	6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO 8. FINANZA
AS22. utilizzo e riproduzione all'interno della rete aziendale di software tutelati da brevetti e/o da diritto d'autore	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT 12. INFORMATION TECHNOLOGY
AS33. definizione ed elaborazione dei contenuti pubblicitari	1. MARKETING MANAGEMENT 7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
AS34. comunicazione e gestione del sito internet aziendale	1. MARKETING MANAGEMENT 7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
AS35. progettazione e sviluppo di nuovi prodotti	1. MARKETING MANAGEMENT
AS56. selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi destinati alla rivendita attraverso la rete di affiliati Kipoint o all'utilizzo da parte dei franchisee	1. MARKETING MANAGEMENT

D.3 Regole comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal Decreto 231, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

RC36. contravvenire a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità;

RC37. contraffare o alterare marchi o segni distintivi di prodotti industriali;

RC38. porre in vendita o mettere in circolazione sul mercato nazionale o estero - anche per il tramite di messaggi pubblicitari e telepromozioni - prodotti industriali con nomi,

marchi o segni distintivi contraffatti o alterati al fine di indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

RC39. prestare particolare attenzione in relazione alle negoziazioni con clientela non sufficientemente conosciuta ovvero avente ad oggetto importi di rilevante entità;

RC40. segnalare al proprio Responsabile qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità da parte della clientela o di terzi del quale il personale risulti destinatario o semplicemente a conoscenza;

RC41. non utilizzare, in assenza delle necessarie autorizzazioni, software tutelati da brevetti e/o nuovi marchi (es. nell'ambito di iniziative di *marketing* e comunicazione) che risultino precedentemente registrati.

D.4 Principi di controllo specifici

In relazione ai reati considerati nella presente Parte Speciale, oltre alle predette regole comportamentali, la Società ha definito ed adotta principi di controllo specifici.

Tali principi - di seguito riportati – sono declinati nell'ambito dei presidi organizzativi dedicati e degli strumenti normativi interni, predisposti, in coerenza con il Sistema Normativo Aziendale, con riferimento agli ambiti di rischio identificati.

PC4. predisposizione di specifiche clausole contrattuali standard in relazione alla natura e tipologia di contratto (es. franchising, consulenze, partnership, software), cui devono aderire le controparti interessate, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di coinvolgimento nella commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa della presente Parte Speciale;

PC26. verifiche dei requisiti delle controparti, anche in relazione al processo di qualificazione degli stessi, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di coinvolgimento nella commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa della presente Parte Speciale;

PC64. controlli svolti ai fini dell'accertamento di validità delle banconote ricevute dalla clientela (in caso di sospetto di falsità delle banconote, è previsto il ritiro delle stesse con compilazione del verbale e trasmissione del verbale e delle banconote alla Banca d'Italia);

PC65. verifica preliminare del materiale pubblicitario e dei contenuti da pubblicare su *social network* o sul sito *internet* istituzionale al fine di prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa della presente Parte Speciale;

PC67. modalità operative per la protezione dei diritti di proprietà industriale e del portafoglio marchi, tra cui ad esempio la verifica della sussistenza dei requisiti per la registrazione di marchi e brevetti;

PC148. monitoraggio dei volumi di vendita, delle condizioni commerciali applicate (es. prezzi) e dei livelli di servizio resi dai fornitori di beni e servizi destinati alla rivendita attraverso la rete di affiliati Kipoint o all'utilizzo da parte dei franchisee.

Kipoint

PARTE SPECIALE E

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

1. Integrità e trasparenza



4. Valore al Territorio



5. Customer Experience



PARTE SPECIALE E – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La presente Parte Speciale "E", relativa ai reati contro l'industria e il commercio, è suddivisa in diversi paragrafi che contengono una breve descrizione dei reati applicabili alla Società ai sensi dell'art. 25-bis.1 del Decreto 231, l'elenco delle attività sensibili individuate e dei processi²² ad esse collegati, le regole comportamentali e i principi di controllo specifici che tutti i Destinatari del Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati. Inoltre, in appendice alle Parti Speciali, è riportata la "Matrice di correlazione tra attività sensibili e principi di controllo specifici".

Con riferimento alle potenziali aree di rischio individuate risulta opportuno evidenziare che alcune attività sono svolte con il supporto della Capogruppo Poste Italiane o della controllante SDA e disciplinate, ove necessario, mediante specifici contratti di servizio.

E.1 Reati rilevanti

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

— **Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)**

Il reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose²³ ovvero mezzi fraudolenti²⁴ per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Il reato tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

— **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

La norma condanna, salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita, con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.

²² A ciascuna attività sensibile individuata sono stati associati i processi di primo livello ad essa collegati, in linea con la tassonomia definita all'interno del Modello dei Processi Aziendali.

²³ Per la nozione di "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, secondo comma, c.p. secondo cui "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione".

²⁴ Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza sleale ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

E.2 Attività sensibili

In relazione ai reati contro l'industria e il commercio, sono state individuate le seguenti attività sensibili e processi ad esse collegati:

Attività Sensibili	Processi
AS10. selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, anche con riferimento a servizi professionali e consulenze	5. ACQUISTI 7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 14. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
AS33. definizione ed elaborazione dei contenuti pubblicitari	1. MARKETING MANAGEMENT 7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
AS34. comunicazione e gestione del sito internet aziendale	1. MARKETING MANAGEMENT 7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
AS35. progettazione e sviluppo di nuovi prodotti	1. MARKETING MANAGEMENT

E.3 Regole comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal Decreto 231, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

RC42. diffondere notizie e/o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di concorrenti che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;

RC43. effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente;

RC44. trasmettere informazioni menzognere in danno di concorrenti;

RC45. realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

RC46. astenersi dal compiere qualsiasi azione finalizzata a turbare la libertà dell'industria e del commercio.

E.4 Principi di controllo specifici

In relazione ai reati considerati nella presente Parte Speciale, oltre alle predette regole comportamentali, la Società ha definito ed adotta principi di controllo specifici.

Tali principi - di seguito riportati - sono declinati nell'ambito dei presidi organizzativi dedicati e degli strumenti normativi interni, predisposti, in coerenza con il Sistema Normativo Aziendale, con riferimento agli ambiti di rischio identificati.

PC4. predisposizione di specifiche clausole contrattuali standard in relazione alla natura e tipologia di contratto (es. franchising, consulenze, partnership, software), cui devono aderire le controparti interessate al fine di prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di coinvolgimento nella commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa indicati nella presente Parte Speciale;

PC65. verifica preliminare del materiale pubblicitario e dei contenuti da pubblicare sui *social network* o sul sito *internet* istituzionale al fine di prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa della presente Parte Speciale;

PC67. modalità operative per la protezione dei diritti di proprietà industriale e del portafoglio marchi, tra cui ad esempio la verifica della sussistenza dei requisiti per la registrazione di marchi e brevetti;

PC68. utilizzo di contenuti multimediali, selezionati tramite banche immagini contrattualizzate o prodotti da fornitori contrattualizzati, sottoposti a verifiche di conformità ai sensi delle vigenti normative in materia di pubblicità.

Kipoint

PARTE SPECIALE F

REATI SOCIETARI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

**1. Integrità e
trasparenza**



PARTE SPECIALE F – REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale “F”, relativa ai reati societari, è suddivisa in diversi paragrafi che contengono una breve descrizione dei reati applicabili alla Società ai sensi dell’art. 25-ter del Decreto 231, l’elenco delle attività sensibili individuate e dei processi²⁵ ad esse collegati, le regole comportamentali e i principi di controllo specifici che tutti i Destinatari del Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati. Inoltre, in appendice alle Parti Speciali, è riportata la “*Matrice di correlazione tra attività sensibili e principi di controllo specifici*”.

Con riferimento alle potenziali aree di rischio individuate risulta opportuno evidenziare che alcune attività sono svolte con il supporto della Capogruppo Poste Italiane o della controllante SDA e disciplinate, ove necessario, mediante specifici contratti di servizio.

F.1 Reati rilevanti

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

— **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

Tale norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

— **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della Società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Ancorché l’art. 2624 c.c. sia stato abrogato dall’art. 37 del D.Lgs. 39/2010, si ritiene di prendere comunque il relativo reato in considerazione ai fini del presente Modello .

— **Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)**

Il reato di cui all’art. 2625, comma 2 del codice civile, si verifica nell’ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona

²⁵ A ciascuna attività sensibile individuata sono stati associati i processi di primo livello ad essa collegati, in linea con la tassonomia definita all’interno del Modello dei Processi Aziendali.

offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

— **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. In altri termini, la suddetta fattispecie di reato punisce una riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore a quello del capitale reale. La condotta incriminata deve essere tenuta nei confronti dei soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

— **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale reato si concretizza qualora siano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

— **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

— **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

— **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)**

Tale reato si perfeziona quando l'amministratore di una società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea o diffusi in misura rilevante tra il pubblico, ovvero soggetti a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria o delle norme disciplinanti le attività assicurative o le forme pensionistiche complementari, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c., l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società ovvero, se si tratta di Amministratore Delegato, non si astiene dall'operazione stessa investendone l'organo gestorio, cagionando in tal modo un danno alla società o a terzi.

— **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti versino o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero ancora del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

— **Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)**

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

— **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

— **Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)**

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Con riferimento ai reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, si evidenzia che tali reati, pur essendo previsti nel codice civile unitamente ai citati reati societari, sono stati inseriti all’interno della Parte Speciale “A” al fine di garantire una maggiore uniformità nella trattazione dei fenomeni corruttivi che potrebbero manifestarsi nell’operatività aziendale.

F.2 Attività sensibili

In relazione ai reati societari, sono state individuate le seguenti attività sensibili e processi ad esse collegati:

Attività Sensibili	Processi
AS12. operazioni societarie	14. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
AS17. incassi e pagamenti	6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO 8. FINANZA
AS36. predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali dirette ai soci	6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
AS37. redazione dei documenti e dei prospetti informativi concernenti la Società, destinati ai soci per legge o per decisione	6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

Attività Sensibili	Processi
della Società medesima	
AS38. comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee e dei C.d.A.	13. LEGALE E SOCIETARIO
AS39. tenuta dei libri sociali	13. LEGALE E SOCIETARIO
AS40. determinazioni in materia di destinazioni degli utili e delle riserve	6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
AS41. attività soggette a vigilanza di autorità pubbliche in base alla disciplina di settore	6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
AS42. gestione dei rapporti con soci, Società di revisione e Collegio Sindacale	6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO 13. LEGALE E SOCIETARIO

F.3 Regole comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal Decreto 231, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

RC47. rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o alterati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e delle sue controllate per l'elaborazione e la predisposizione di bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali;

RC48. omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue controllate;

RC49. diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, propri o di altri emittenti;

RC50. indicare elementi attivi per un ammontare superiore/inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura superiore/inferiore a quella reale), avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti, anche tramite una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;

RC51. porre in essere operazioni simulate o fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;

RC52. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della Società di revisione;

RC53. tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

In particolare, agli Amministratori della Società è fatto divieto di:

RC54. determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea o del CdA, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare o consiliare;

RC55. acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;

RC56. procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di nuove società o di aumento del capitale sociale;

RC57. omettere di comunicare agli altri amministratori e al Collegio Sindacale l'eventuale presenza di interessi, per conto proprio o di terzi, che abbiano in una operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

RC58. rispettare puntualmente le regole aziendali in merito alla chiarezza ed alla completezza dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, ai criteri contabili per l'elaborazione dei dati e alle tempistiche per la loro consegna alle funzioni responsabili;

RC59. rispettare i criteri e le modalità previsti dalle regole aziendali per l'elaborazione dei dati del bilancio civilistico;

RC60. osservare scrupolosamente le regole e le procedure previste dalla legge e dalle normative di settore per la valutazione e la selezione della Società di revisione;

RC61. rispettare le regole previste dalla normativa di settore e dalle procedure aziendali in relazione alla predisposizione e all'invio delle segnalazioni periodiche alle Autorità di Vigilanza (es. AGCM, AGCOM, ecc.), alla predisposizione e alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti dalla legge e dai regolamenti, alla predisposizione e alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle Autorità di Vigilanza; rispettare, inoltre, le regole e procedure aziendali inerenti il comportamento da tenere nel corso di eventuali visite ispettive svolte dalle suddette Autorità.

F.4 Principi di controllo specifici

In relazione ai reati considerati nella presente Parte Speciale, oltre alle predette regole comportamentali, la Società ha definito ed adotta principi di controllo specifici.

Tali principi - di seguito riportati - sono declinati nell'ambito dei presidi organizzativi dedicati e degli strumenti normativi interni, predisposti, in coerenza con il Sistema Normativo Aziendale, con riferimento agli ambiti di rischio identificati.

- PC6.** attività e controlli in adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (rif. Legge 13 agosto 2010 n. 136, n. 3);
- PC33.** verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto;
- PC69.** predisposizione di attestazioni e relazioni, ove previste da legge, da allegare alle relazioni finanziarie;
- PC70.** previsione di riunioni tra rappresentanti della Società di revisione, del Collegio Sindacale e dell'OdV;
- PC71.** vigilanza da parte del Collegio Sindacale sull'effettivo mantenimento dell'indipendenza da parte della Società di revisione e la comunicazione all'OdV dei criteri di scelta della Società di revisione;
- PC72.** predisposizione delle "lettere di attestazione" da parte dei responsabili di funzione in sede di redazione di bilancio d'esercizio e della relazione semestrale;
- PC73.** adozione di un regolamento assembleare adeguatamente diffuso tra gli azionisti e di un regolamento che disciplini il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
- PC74.** trascrizione, pubblicazione e archiviazione dei verbali di assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- PC75.** approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di distribuzione degli utili e delle riserve;
- PC76.** modalità di raccolta, verifica e tracciatura della documentazione fornita alla Società di Revisione;
- PC77.** modalità di gestione dell'istruttoria ai fini dell'approvazione delle operazioni societarie;
- PC78.** meccanismi idonei ad assicurare che le comunicazioni periodiche alle Autorità competenti siano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate.

Kipoint

PARTE SPECIALE G

REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

**1. Integrità e
trasparenza**



4. Valore al Territorio



PARTE SPECIALE G – REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

La presente Parte Speciale “G”, relativa ai reati di terrorismo ed everzione dell'ordine democratico, è suddivisa in diversi paragrafi che contengono una breve descrizione dei reati applicabili alla Società ai sensi dell'art. 25-quater del Decreto 231, l'elenco delle attività sensibili individuate e dei processi²⁶ ad esse collegati, le regole comportamentali e i principi di controllo specifici che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati. Inoltre, in appendice alle Parti Speciali, è riportata la “*Matrice di correlazione tra attività sensibili e principi di controllo specifici*”.

Con riferimento alle potenziali aree di rischio individuate risulta opportuno evidenziare che alcune attività sono svolte con il supporto della Capogruppo Poste Italiane o della controllante SDA e disciplinate, ove necessario, mediante specifici contratti di servizio.

G.1 Reati rilevanti

L'art. 25-quater, introdotto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9 dicembre 1999), opera un rinvio generale a tutte le ipotesi attuali e future di reati commessi con finalità di terrorismo ed everzione previsti dal codice penale e dalle Leggi Speciali. Inoltre, la disposizione di cui all'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 prevede una circostanza aggravante destinata ad applicarsi a qualsiasi reato sia “commesso con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico”.

G.2 Attività sensibili

In relazione ai reati aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, sono state individuate le seguenti attività sensibili e processi ad esse collegati:

Attività Sensibili	Processi
AS9. gestione degli accordi in partnership	2. COMMERCIALE
AS10. selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, anche con riferimento a servizi professionali e consulenze	5. ACQUISTI 7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 14. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
AS15. selezione, assunzione e gestione del personale	15. RISORSE UMANE
AS30. gestione della sicurezza fisica delle aree aziendali	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT

²⁶ A ciascuna attività sensibile individuata sono stati associati i processi di primo livello ad essa collegati, in linea con la tassonomia definita all'interno del Modello dei Processi Aziendali.

Attività Sensibili	Processi
AS43. gestione di beni o denaro di terzi sottoposti a sequestro	2. COMMERCIALE
AS55. gestione del processo di affiliazione e contrattualizzazione dei franchisee	2. COMMERCIALE 3. CUSTOMER EXPERIENCE
AS56. selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi destinati alla rivendita attraverso la rete di affiliati Kipoint o all'utilizzo da parte dei franchisee	1. MARKETING MANAGEMENT

G.3 Regole comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal Decreto 231, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

RC5. effettuare prestazioni e/o riconoscere compensi in favore di consulenti, partner, fornitori o altri soggetti terzi che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

RC32. intrattenere rapporti di qualsiasi natura (es. negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti o atti, assunzioni, ecc.) con persone indicate nelle Liste pubbliche di Riferimento (c.d. *black list*) o facenti parte di organizzazioni segnalate nelle stesse o rispetto alle quali si abbia comunque ragione di ritenere che facciano parte o siano riconducibili ad associazioni criminali;

RC62. assumere, assegnare commesse o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - segnalati nelle Liste pubbliche di Riferimento (c.d. *black list*) come soggetti collegati al terrorismo, o con società da questi ultimi direttamente o indirettamente controllate;

RC63. fornire in alcun modo, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui all'art. 25-quater del Decreto;

RC64. instaurare rapporti continuativi o eseguire operazioni occasionali in caso di soggetti - persone fisiche o giuridiche (e loro soggetti collegati) - che risultino segnalate nelle liste dedicate dell'Unione Europea (c.d. "*Terrorism*") o nelle liste OFAC, liste delle persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie da parte delle autorità americane;

RC65. effettuare elargizioni in denaro o altre utilità, anche in forma di sponsorizzazioni, beneficenza, iniziativa umanitaria, omaggi, inviti o in qualsiasi altra forma di finanziamento a favore di enti, associazioni o soggetti nazionali o stranieri che possano ragionevolmente essere considerati a rischio o sospetti di svolgere attività con finalità di terrorismo;

RC66. negoziare e/o stipulare contratti di *partnership*, *joint venture* o effettuare qualsiasi altra forma di investimento con soggetti nazionali o stranieri che possano ragionevolmente essere considerati a rischio o sospetti di svolgere attività con finalità terroristiche.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

RC67. gestire in modo trasparente i rapporti con consulenti, partner e fornitori o altri soggetti terzi, nonché con tutte le altre categorie di soggetti esterni.

G.4 Principi di controllo specifici

In relazione ai reati considerati nella presente Parte Speciale, oltre alle predette regole comportamentali, la Società ha definito ed adotta principi di controllo specifici.

Tali principi - di seguito riportati – sono declinati nell’ambito dei presidi organizzativi dedicati e degli strumenti normativi interni, predisposti, in coerenza con il Sistema Normativo Aziendale, con riferimento agli ambiti di rischio identificati.

PC2. modalità di raccolta, verifica, approvazione e sottoscrizione nel rispetto dei poteri conferiti a soggetti della Società della documentazione da trasmettere alle Pubbliche Amministrazioni/Autorità, nazionali e comunitarie;

PC26. verifiche dei requisiti delle controparti, anche in relazione al processo di qualificazione degli stessi, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di coinvolgimento nella commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa indicati nella presente Parte Speciale;

PC28. verifica che potenziali controparti non siano indicate nelle Liste di Riferimento (c.d. *black list*) o che non facciano parte di organizzazioni presenti nelle stesse, nonché il divieto di intrattenere rapporti con le predette controparti in caso di esito positivo del controllo;

PC60. idonee contromisure per la gestione della sicurezza fisica, con particolare riferimento alle misure di sicurezza perimetrali mirate a preservare i sistemi informatici da accessi non controllati;

PC61. controllo degli accessi dei locali corredato da idonei sistemi di sorveglianza e registrazione degli accessi sia in ingresso che in uscita;

PC62. limitazione dell'accesso ai locali ai dipendenti preposti all'erogazione del servizio nonché alle terze parti autorizzate;

PC82. effettuazione di controlli sulle transazioni finanziarie, tenendo conto della sede legale della società controparte (es. paradisi fiscali);

PC147. esecuzione di verifiche preliminari e monitoraggio continuo del rapporto finalizzate a garantire un'adeguata conoscenza dei franchisee mediante l'acquisizione, il mantenimento nel tempo e la fruibilità di informazioni sull'affiliato e sulla sua operatività, anche al fine di prevenire eventuali situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di coinvolgimento nella commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa indicati nella presente Parte Speciale.


Kipoint

PARTE SPECIALE H

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFOBIA

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”



PARTE SPECIALE H – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFOBIA

La presente Parte Speciale “H”, relativa ai delitti contro la personalità individuale, è suddivisa in diversi paragrafi che contengono una breve descrizione dei reati applicabili alla Società ai sensi degli artt. 25-quinquies e 25-terdecies del Decreto 231, l’elenco delle attività sensibili individuate e dei processi²⁷ ad esse collegati, le regole comportamentali e i principi di controllo specifici che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati. Inoltre, in appendice alle Parti Speciali, è riportata la “*Matrice di correlazione tra attività sensibili e principi di controllo specifici*”.

Con riferimento alle potenziali aree di rischio individuate risulta opportuno evidenziare che alcune attività sono svolte con il supporto della Capogruppo Poste Italiane o della controllante SDA e disciplinate, ove necessario, mediante specifici contratti di servizio.

H.1 Reati rilevanti

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

— **Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)**

Tale reato punisce i soggetti che riducono o mantengono altre persone in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative che ne configurino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento dello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, ovvero mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi possiede autorità sulla persona.

— **Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, comma 3 e 4, c.p.)**

Il reato in questione punisce chiunque, e con qualsiasi mezzo, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico riguardante minori, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori. Inoltre è altresì punito dal reato chiunque, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico riguardante minori.

— **Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)**

Il reato punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici.

²⁷ A ciascuna attività sensibile individuata sono stati associati i processi di primo livello ad essa collegati, in linea con la tassonomia definita all’interno del Modello dei Processi Aziendali.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

— **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

Il reato punisce chiunque:

- *recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- *utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Costituiscono aggravante specifica:

- *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

— **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)**

Il reato punisce i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

H.2 Attività sensibili

In relazione ai delitti contro la personalità individuale, razzismo e xenofobia, sono state individuate le seguenti attività sensibili e processi ad esse collegati:

Attività Sensibili	Processi
AS10. selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, anche con riferimento a servizi professionali e consulenze	5. ACQUISTI 7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 14. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
AS15. selezione, assunzione e gestione del personale	15. RISORSE UMANE

Attività Sensibili	Processi
AS34. comunicazione e gestione del sito <i>internet</i> aziendale	1. MARKETING MANAGEMENT 7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
AS55. gestione del processo di affiliazione e contrattualizzazione dei franchisee	2. COMMERCIALE 3. CUSTOMER EXPERIENCE

H.3 Regole comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal Decreto 231, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

RC68. diffondere, tramite i media, il sito *internet* istituzionale e/o i *social network*, immagini, documenti o altro materiale non adatto ai minori, nonché materiale pedopornografico;

RC69. porre in essere o promuovere comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i reati contro la personalità individuale.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

RC67. gestire in modo trasparente i rapporti con consulenti, partner e fornitori o altri soggetti terzi, nonché con tutte le altre categorie di soggetti esterni.

RC70. considerare sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;

H.4 Principi di controllo specifici

In relazione ai reati considerati nella presente Parte Speciale, oltre alle predette regole comportamentali, la Società ha definito ed adotta principi di controllo specifici.

Tali principi - di seguito riportati – sono declinati nell'ambito dei presidi organizzativi dedicati e degli strumenti normativi interni, predisposti, in coerenza con il Sistema Normativo Aziendale, con riferimento agli ambiti di rischio identificati.

PC4. predisposizione di specifiche clausole contrattuali standard in relazione alla natura e tipologia di contratto (es. franchising, consulenze, partnership, software), cui devono aderire le controparti interessate, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che espongano la Società al rischio di coinvolgimento nella commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa indicati nella presente Parte Speciale;

PC26. verifiche dei requisiti delle controparti, anche in relazione al processo di qualificazione degli stessi, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che espongano la Società al rischio di coinvolgimento nella commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa indicati nella presente Parte Speciale;

PC84. controlli svolti in corso di esecuzione del contratto, quali, ad esempio, l'acquisizione del DURC;

PC86. verifica dei contenuti da pubblicare sui *social network* e sul sito *internet* istituzionale al fine di accertare che non risulti inadatto ai minori e che non sia in contrasto con i valori di Gruppo, espressi nel Codice Etico aziendale;

PC88. verifica che lo svolgimento delle prestazioni lavorative sia in linea con le disposizioni relative alla disciplina del rapporto di lavoro tra cui, a titolo esemplificativo, quelle in materia di orario di lavoro, ferie, permessi e congedi.

Kipoint

PARTE SPECIALE I

REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

**1. Integrità e
trasparenza**



PARTE SPECIALE I – REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO

La presente Parte Speciale “I”, relativa ai reati in materia di “abusi di mercato”²⁸, è suddivisa in diversi paragrafi che contengono una breve descrizione dei reati applicabili alla Società ai sensi dell’art. 25-sexies del Decreto 231, l’elenco delle attività sensibili individuate e dei processi²⁹ ad esse collegati, le regole comportamentali e i principi di controllo specifici che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati. Inoltre, in appendice alle Parti Speciali, è riportata la “*Matrice di correlazione tra attività sensibili e principi di controllo specifici*”.

Si rileva che in sede di analisi è risultato opportuno prendere altresì in considerazione in via prudenziale tale reato, pur risultando lo stesso di difficile realizzazione nell’ambito della Società, in ragione dello specifico meccanismo di imputazione previsto dal Decreto 231.

I.1 Reati rilevanti

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

- **Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del T.U.F.)**³⁰

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

²⁸ Al riguardo si evidenzia che, in tema di abusi di mercato, a livello Comunitario sono stati emanati:

- il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, direttamente applicabile negli Stati membri dal 3 luglio 2016 e pertanto prevalente rispetto alle disposizioni nazionali (es. TUF) in caso di contrasto;
- la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali che ad oggi risulta in attesa di recepimento nell’ordinamento nazionale.

²⁹ A ciascuna attività sensibile individuata sono stati associati i processi ad essa collegati, in linea con la tassonomia definita all’interno del Modello dei Processi Aziendali.

³⁰ Al riguardo si precisa che, rispetto alle vigenti previsioni del TUF, la Direttiva, in attesa di recepimento nell’ordinamento nazionale ed in linea con quanto previsto dal Regolamento UE n. 596/2014:

- estende il concetto di abuso di informazione privilegiata al fine di ricomprendere: i) l’utilizzo dell’informazione tramite annullamento o modifica di un ordine su uno strumento finanziario a cui l’informazione si riferisce quando l’ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate; ii) la raccomandazione (o induzione), sulla base di informazioni privilegiate, di annullare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario a cui le informazioni si riferiscono;
- riconosce rilevanza penale anche all’abuso di informazione privilegiata da parte di chi abbia ottenuto l’informazione in ragione di circostanze diverse da quelle indicate nel TUF;
- introduce quale fattispecie di reato la comunicazione illecita di informazioni privilegiate nel caso di raccomandazione/induzione ad abusare di informazioni privilegiate quando la persona che raccomanda/induce altri al compimento dell’abuso è a conoscenza del fatto che la raccomandazione o l’induzione si basano su informazioni privilegiate;
- attribuisce rilevanza penale all’induzione, al favoreggiamento, al concorso e al tentativo.

- a) *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime – c.d. trading;*
- b) *comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 - c.d. tipping;*
- c) *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) - c.d. tuyautage.*

I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata, vengono definiti insider primari. In aggiunta a tali soggetti l'art. 184 T.U.F. estende i divieti di trading, tipping e tuyautage a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose - c.d. criminal insider (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che, a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società, riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate price sensitive). Pertanto, la norma punisce anche coloro che, pur non avendo conoscenza diretta delle informazioni privilegiate, le apprendono da altri e le utilizzano per porre in essere una delle condotte sanzionate dalla norma - c.d. insider secondari.

— Manipolazione del mercato (art. 185 del T.U.F.)³¹

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (c.d. aggioaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggioaggio operativo).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, si rileva che questo tipo di manipolazione del mercato viene a ricomprendere anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione.

Inoltre, il Testo Unico della Finanza (art. 187-quinquies) prevede un "sottosistema" della responsabilità degli enti, stabilendo, in particolare, la responsabilità delle persone giuridiche per l'illecito dipendente dagli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis) e manipolazione del mercato (art. 187-ter) commessi nel suo interesse o vantaggio.

A completamento, si precisa che l'art 187-quinquies T.U.F. sancisce una vera e propria responsabilità dell'ente da illecito amministrativo, distinta da quella della persona fisica,

³¹ Al riguardo si precisa che, rispetto alle vigenti revisioni del TUF, la Direttiva, in attesa di recepimento nell'ordinamento nazionale ed in linea con quanto previsto dal Regolamento UE n. 596/2014:

- dettaglia la definizione della condotta manipolativa operativa consistente nella conclusione di un'operazione, immissione di un ordine o in altra condotta che fornisce segnali falsi o fuorvianti o che fissa il prezzo di uno strumento finanziario o nell'utilizzo di artifici o altri tipi di inganni che incidono sul prezzo stesso;
- precisa che la divulgazione di informazione può avvenire attraverso i media incluso internet;
- introduce la nuova fattispecie di manipolazione consistente nella trasmissione di informazioni false o fuorvianti relative a un indice di riferimento (benchmark);
- attribuisce rilevanza penale all'induzione, al favoreggiamento, al concorso e al tentativo.

anche se da questa derivante. Il primo periodo del comma 1 dell'art 187-quinquies, nella nuova formulazione, prevede che: *“L’Ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma I-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all’articolo 14 o del divieto di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014”* (divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e divieto di manipolazione del mercato).

Si tratta di una forma di responsabilità distinta rispetto a quella prevista dal decreto, in quanto dipende non da reato, ma da illecito amministrativo. Essa, tuttavia è regolata da principi analoghi a quelli fin qui enunciati, quali, in particolare, quelli relativi ai soggetti agenti (apicali e dipendenti), la cui condotta impegna la responsabilità dell'ente ove commessa nel suo interesse o a suo vantaggio. Proprio come nella disciplina del Decreto 231, anche in questo caso il meccanismo di esenzione è collegato all'adozione e attuazione del Modello.

I.2 Attività sensibili

La commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato appare difficilmente ravvisabile. Tuttavia, una possibile fonte d'imputabilità ai sensi del Decreto 231/2001 è stata individuata nella seguente attività sensibile:

Attività Sensibili	Processi
AS44. gestione e diffusione delle informazioni privilegiate da parte di soggetti rilevanti o appartenente al management e i Soci	7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 13. LEGALE E SOCIETARIO

I.3 Regole comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal Decreto 231, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

RC47. rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o alterati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società per l'elaborazione e la predisposizione di bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali;

RC49. diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, propri o di altri emittenti;

RC71. utilizzare informazioni privilegiate in funzione della propria posizione all'interno del Gruppo o per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo, per negoziare, direttamente o indirettamente, azioni o altri strumenti finanziari della Società;

RC72. rivelare e/o comunicare a terzi, al di fuori del normale e legittimo esercizio del proprio lavoro, informazioni privilegiate relative al Gruppo o relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, in qualsiasi modo ottenute, se non nei casi in cui tale

rivelazione sia richiesta/prevista da leggi, disposizioni regolamentari o specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;

RC73. diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso *internet*, o tramite qualsiasi altro mezzo;

RC75. compiere operazioni o ordini di compravendita che: i) forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari, ii) consentano, anche tramite l'azione di concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

RC77. osservare le regole di mercato e le raccomandazioni delle Autorità di settore che presiedono alla formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando condotte idonee a provocarne una sensibile alterazione, tenuto conto della concreta situazione del mercato interessato;

RC78. osservare le norme di legge e le regole di funzionamento dei mercati volte a garantire la correttezza dell'informazione.

I.4 Principi di controllo specifici

La Società è parte del Gruppo Poste Italiane, quotato sui mercati regolamentati, e dunque adotta gli specifici presidi di controllo e Policy in materia di abusi di mercato, previsti dalla Capogruppo e recepiti dalla Società stessa, con particolare riferimento ai seguenti principi:

PC91. individuazione dei soggetti in possesso di informazioni privilegiate ed istituzione del relativo registro, secondo quanto previsto dal Regolamento Congiunto Consob-Banca d'Italia, ai sensi dell'art.6, comma 2-bis del Testo Unico della Finanza;

PC92. modalità di gestione del processo di diffusione delle informazioni privilegiate, incluso il processo di ritardo nella diffusione al pubblico e di diffusione di sondaggi di mercato;

PC96. regolamentazione delle modalità di tenuta del registro per l'identificazione delle persone che hanno accesso e/o gestiscono le informazioni privilegiate ex art. 115-bis del D.Lgs. 58/1998.

Kipoint

PARTE SPECIALE L

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

**1. Integrità e
trasparenza**



**2. Valorizzazione delle
persone**



PARTE SPECIALE L – REATI DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La presente Parte Speciale “L”, relativa ai reati di salute e sicurezza sul lavoro, è suddivisa in diversi paragrafi che comprendono una breve descrizione dei reati applicabili alla Società ai sensi dell’art. 25-septies del Decreto 231, l’elenco delle attività sensibili individuate e dei processi³² ad esse collegati, le regole comportamentali e i principi di controllo specifici che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati. Inoltre, in appendice alle Parti Speciali, è riportata la “*Matrice di correlazione tra attività sensibili e principi di controllo specifici*”.

Con riferimento alle potenziali aree di rischio individuate risulta opportuno evidenziare che alcune attività sono svolte con il supporto della Capogruppo Poste Italiane o della controllante SDA e disciplinate, ove necessario, mediante specifici contratti di servizio.

L.1 Reati applicabili alla Società

La L. 123/2007 prevede un’estensione della responsabilità amministrativa introducendo l’art. 25-septies, relativo ai “*reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro*”.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

— **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, violando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona.

— **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui per colpa si cagionino ad una persona altre lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro personali. La pena è aumentata se la lesione è grave o gravissima. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

- a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- b) il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).*

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- b) la perdita di un senso;*
- c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita*

³² A ciascuna attività sensibile individuata sono stati associati i processi di primo livello ad essa collegati, in linea con la tassonomia definita all’interno del Modello dei Processi Aziendali.

dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

L.2 Attività sensibili

In relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono state individuate le seguenti attività sensibili e processi ad esse collegati:

Attività Sensibili	Processi
AS10. selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, anche con riferimento a servizi professionali e consulenze	5. ACQUISTI 7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 14. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
AS32. manutenzione e gestione dei luoghi di lavoro, con riferimento al punto vendita diretto	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT
AS45. pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle responsabilità con riferimento alle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT
AS46. individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. Tra questi anche quelli derivanti dall'insorgenza di fattori esogeni straordinari, quali, a titolo esemplificativo, casi di emergenza sanitaria diffusa, non prevenibili, ma il cui impatto sia tale da imporre una modifica dell'organizzazione dei processi aziendali per la relativa gestione.	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT
AS47. espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle attività considerate a rischio	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT
AS48. controllo, azioni correttive e riesame della Direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT
AS49. attività di comunicazione, informazione e formazione interna	7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 10. HSE & SECURITY MANAGEMENT 15. RISORSE UMANE
AS50. gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT

L.3 Regole comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal Decreto 231, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

RC79. compiere azioni o contribuire in qualsiasi modo alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies Decreto 231 e dell'art. 300 D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

RC80. garantire, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, il rispetto e l'osservanza delle norme e delle procedure sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, vigilando costantemente ai fini della loro concreta applicazione nel contesto aziendale;

RC81. sensibilizzare, informare e formare adeguatamente tutti coloro che operano nel contesto aziendale al fine di renderli consapevoli della necessità di attenersi scrupolosamente alle norme e alle procedure vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, rendendoli altresì costantemente edotti degli eventuali rischi specifici insistenti nel luogo di lavoro, nonché, quando applicabile, dei rischi derivanti dall'insorgenza di fattori straordinari ed esogeni, quali, a titolo esemplificativo, casi di emergenza sanitaria diffusa, quindi non legati ai processi operativi e non prevenibili, a causa dei quali è necessario adottare specifiche misure di tutela e organizzative anche in recepimento di disposizioni delle Autorità competenti;

RC82. prestare la massima attenzione, diligenza e prudenza nello svolgimento delle mansioni assegnate e attenersi alla rigida osservanza delle regole e delle procedure in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in conformità al principio di precauzione;

RC83. selezionare le eventuali imprese appaltatrici secondo criteri di massimo standard di correttezza, qualità, professionalità e attenzione alla sicurezza;

RC84. avere cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, ciò in relazione sia ai processi/luoghi di lavoro in cui viene svolta l'attività, sia alle disposizioni delle Autorità competenti laddove applicabili;

RC85. segnalare prontamente ai soggetti designati qualunque situazione che possa riflettersi negativamente sul sistema di sicurezza aziendale ed eventualmente astenersi dalla prosecuzione dell'attività ove ciò possa costituire una minaccia per la propria o altrui sicurezza;

RC86. adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, ASL, Vigili del Fuoco, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi, fornendo tutte le informazioni necessarie e consentendo il libero accesso alla documentazione aziendale, nel rispetto di quanto disposto dalla legge.

L.4 Principi di controllo specifici

In relazione ai reati considerati nella presente Parte Speciale, oltre alle predette regole comportamentali, la Società ha definito ed adotta principi di controllo specifici.

Tali principi - di seguito riportati – sono declinati nell’ambito dei presidi organizzativi dedicati e degli strumenti normativi interni, predisposti, in coerenza con il Sistema Normativo Aziendale, con riferimento agli ambiti di rischio identificati.

PC4. predisposizione di specifiche clausole contrattuali standard in relazione alla natura e tipologia di contratto (es. franchising, consulenze, partnership, software) cui devono aderire le controparti interessate, al fine di prevenire l’insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di coinvolgimento nella commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d’impresa indicati nella presente Parte Speciale;

PC26. verifiche dei requisiti delle controparti, anche in relazione al processo di qualificazione degli stessi, al fine di prevenire l’insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di coinvolgimento nella commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d’impresa indicati nella presente Parte Speciale;

PC97. delibera del CdA che ha individuato i Datori di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

PC98. organizzazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei principali indicatori delle prestazioni di sicurezza, di verifica e di controllo dei processi in relazione agli indirizzi aziendali definiti;

PC99. attuazione e mantenimento di Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL), ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ed in linea con lo standard UNI EN ISO 45001:2018 per l’adempimento dei seguenti obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate;

PC101. misure preventive e protettive individuate a tutela dei lavoratori, nell’ambito dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) predisposti a fronte di ciascuna unità produttiva (es. Flagship);

PC102. con riferimento alle attività sensibili di competenza svolte presso il punto vendita diretto, previsione di attività specifiche di formazione, informazione ed addestramento per il personale esposto ai rischi valutati per le diverse attività lavorative e di idonee misure protettive atte alla mitigazione del rischio residuo;

PC104. nell'ambito delle attività di acquisto – di lavori, servizi e forniture - (comprehensive delle fasi di selezione, predisposizione delle specifiche tecniche e di esecuzione del contratto), requisiti minimi di sicurezza dei lavori e servizi appaltati, nonché di conformità alle normative delle forniture acquistate;

PC105. predisposizione della documentazione di gara, come ad esempio l'obbligo, per il committente, di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), al fine di assicurare la riduzione dei rischi di infortuni dovuti ad interferenze nello svolgimento delle attività da parte delle imprese coinvolte nell'appalto;

PC106. con riferimento all'attività di manutenzione e gestione dei luoghi di lavoro, compilazione e aggiornamento tempestivo del DUVRI da parte delle funzioni richiedenti deputate alla gestione del contratto, con il supporto della funzione competente in materia di sicurezza sul lavoro;

PC107. con riferimento all'attività di manutenzione e gestione dei luoghi di lavoro, verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici, secondo i dettami del D.Lgs. 81/2008, da parte delle funzioni competenti per gli acquisti sulla base dei prerequisiti di idoneità tecnica stabiliti dalle funzioni richiedenti;

PC141. con riferimento a tutte le attività aziendali, nei casi di insorgenza di fattori straordinari e/o esogeni, quindi non legati ai processi operativi e non prevenibili, la predisposizione di specifiche misure di tutela, quali, a titolo esemplificativo, Istruzioni, Procedure Operative, ecc., anche ai fini del recepimento di disposizioni delle Autorità competenti, laddove applicabili.

Kipoint

PARTE SPECIALE M

REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

**1. Integrità e
trasparenza**



**4. Sostegno al territorio e
al Paese**



PARTE SPECIALE M – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

La presente Parte Speciale “M” relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, è suddiviso in diversi paragrafi che contengono una breve descrizione dei reati applicabili alla Società ai sensi dell’art. 25-octies del Decreto 231, l’elenco delle attività sensibili individuate e dei processi³³ ad esse collegati, le regole comportamentali e i principi di controllo specifici che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati. Inoltre, in appendice alle Parti Speciali, è riportata la “*Matrice di correlazione tra attività sensibili e principi di controllo specifici*”.

Con riferimento alle potenziali aree di rischio individuate risulta opportuno evidenziare che alcune attività sono svolte con il supporto della Capogruppo Poste Italiane o della controllante SDA e disciplinate, ove necessario, mediante specifici contratti di servizio.

M.1 Reati rilevanti³⁴

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

— Ricettazione (art. 648 c.p.)

— Commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a se od ad altri un profitto.

— Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto o contravvenzione, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione delittuosa della loro provenienza.

— Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale norma dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque “impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione”.

— Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

³³ A ciascuna attività sensibile individuata sono stati associati i processi di primo livello ad essa collegati, in linea con la tassonomia definita all’interno del Modello dei Processi Aziendali.

³⁴ Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha introdotto nel Decreto 231 l’art.25-octies che estende l’ambito della responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.). Inoltre, l’art. 3 della Legge n. 186/2014 ha introdotto il reato di autoriciclaggio all’art. 648-ter.1 c.p., prevedendo altresì il suo inserimento all’interno dell’art. 25-octies del Decreto 231.

Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto o una contravvenzione, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto o contravvenzione, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell'ipotesi in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

M.2 Attività sensibili

Relativamente alla nuova tipologia di reato di autoriciclaggio, l'analisi delle attività sensibili si è focalizzata sulla condotta propria della fattispecie di reato applicabile e, in via prudenziale, su alcune attività sensibili che sono indentificate in dottrina come potenziali reati fonte nell'ambito delle organizzazioni di impresa (ad es. reati tributari).

In relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, sono state individuate le seguenti attività sensibili e processi ad esse collegati:

Attività Sensibili	Processi
AS2. locazione e gestione di beni immobili	11. IMMOBILIARE
AS10. selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, anche con riferimento a servizi professionali e consulenze	5. ACQUISTI 7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 14. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
AS12. operazioni societarie	14. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
AS14. gestione dei rapporti con gli Istituti di credito e le istituzioni bancarie	8. FINANZA
AS17. incassi e pagamenti	6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO 8. FINANZA
AS18. gestione crediti	6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
AS31. gestione della fiscalità aziendale	6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
AS32. manutenzione e gestione dei luoghi di lavoro, con riferimento al punto vendita diretto	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT
AS55. gestione del processo di affiliazione e contrattualizzazione dei franchisee	2. COMMERCIALE 3. CUSTOMER EXPERIENCE
AS56. selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi destinati alla rivendita attraverso la rete di affiliati Kipoint o all'utilizzo da parte dei franchisee	1. MARKETING MANAGEMENT

M.3 Regole comportamentali

Al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati previsti dal Decreto 231, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

RC50. indicare elementi attivi per un ammontare superiore/inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura superiore/inferiore a quella reale), avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti, anche tramite una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;

RC87. effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;

RC88. ricevere o accettare la promessa di pagamento in contanti, in alcun modo, in alcuna circostanza, o compiere operazioni che presentino il rischio di essere implicati in vicende relative a riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali;

RC89. utilizzare strumenti anonimi per il compimento di azioni o di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

RC90. utilizzare contante o altri strumenti finanziari al portatore (fermo restando eventuali eccezioni dettate da esigenze operative/gestionali oggettivamente riscontrabili, sempre per importi limitati e comunque rientranti nei limiti di legge), per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;

RC91. effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso istituti di credito privi di insediamenti fisici;

RC92. emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;

Inoltre, i Destinatari sono tenuti a:

RC93. custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;

RC94. rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

M.4 Principi di controllo specifici

In relazione ai reati considerati nella presente Parte Speciale, oltre alle predette regole comportamentali, la Società ha definito ed adotta principi di controllo specifici.

Tali principi - di seguito riportati – sono declinati nell’ambito dei presidi organizzativi dedicati e degli strumenti normativi interni, predisposti, in coerenza con il Sistema Normativo Aziendale, con riferimento agli ambiti di rischio identificati.

PC2. modalità di raccolta, verifica, approvazione e sottoscrizione, nel rispetto dei poteri conferiti a soggetti della Società, della documentazione da trasmettere alle Pubbliche Amministrazioni/Autorità nazionali e comunitarie;

PC6. attività e controlli in adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (rif. Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3);

PC82. effettuazione di controlli sulle transazioni finanziarie, tenendo conto della sede legale della società controparte (es. paradisi fiscali);

PC108. i pagamenti relativi all’acquisto di beni/servizi e incarichi professionali avvengono esclusivamente a seguito di verifica del ricevimento del bene/prestazione professionale e della verifica delle relative fatture (verificandone altresì la correttezza in termini oggettivi e soggettivi);

PC109. verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione;

PC110. monitoraggio circa il permanere, in capo ai fornitori, dei requisiti previsti ai fini della qualificazione nell’Albo Fornitori di Gruppo, ovvero dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

PC111. verifica che le controparti contrattuali con le quali vengano concluse operazioni di rilevante entità non abbiano sede o residenza in “paradisi fiscali” così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. Agenzia delle Entrate, OCSE);

PC112. utilizzo esclusivo, nell’ambito della gestione delle transazioni finanziarie, di operatori dotati di presidi manuali, informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio;

PC147. esecuzione di verifiche preliminari e monitoraggio continuo del rapporto finalizzate a garantire un’adeguata conoscenza dei franchisee mediante l’acquisizione, il mantenimento nel tempo e la fruibilità di informazioni sull’affiliato e sulla sua operatività, anche al fine di prevenire eventuali situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di coinvolgimento nella commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d’impresa indicati nella presente Parte Speciale;

PC148. monitoraggio dei volumi di vendita, delle condizioni commerciali applicate (es. prezzi) e dei livelli di servizio resi dai fornitori di beni e servizi destinati alla rivendita attraverso la rete di affiliati Kipoint o all’utilizzo da parte dei franchisee.

Kipoint

PARTE SPECIALE N

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

**1. Integrità e
trasparenza**



PARTE SPECIALE N – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La presente Parte Speciale "N" relativa ai reati di violazione del diritto d'autore, è suddivisa in diversi paragrafi che contengono una breve descrizione dei reati applicabili, l'elenco delle attività sensibili individuate e dei processi³⁵ ad esse collegati, le regole comportamentali e i principi di controllo specifici che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati. Inoltre, in appendice alle Parti Speciali, è riportata la "Matrice di correlazione tra attività sensibili e principi di controllo specifici".

Con riferimento alle potenziali aree di rischio individuate risulta opportuno evidenziare che alcune attività sono svolte con il supporto della Capogruppo Poste Italiane o della controllante SDA e disciplinate, ove necessario, mediante specifici contratti di servizio.

N.1 Reati rilevanti

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

— **Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3. Legge sul diritto d'autore)**

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- *la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;*
- *la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.*

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

— **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, Legge 633/1941)**

Punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai

³⁵ A ciascuna attività sensibile individuata sono stati associati i processi di primo livello ad essa collegati, in linea con la tassonomia definita all'interno del Modello dei Processi Aziendali.

medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine "software", si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con "banche dati", si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

— **Art. 171-ter, Legge 633/1941**

È punita (art. 171-ter comma 1):

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);*
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);*
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo radio, l'ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) (lett. c);*
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, di qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);*
- in assenza di accordo con il legittimo distributore, la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (lett. e);*

- *l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);*
- *la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o la detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi aventi la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);*
- *l'abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'art. 102-quinquies, ovvero la distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).*

È punita (art. 171-ter comma 2):

- *la riproduzione, la duplicazione, la trasmissione o la diffusione abusiva, la vendita o comunque la messa in commercio, la cessione a qualsiasi titolo o l'importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);*
- *la comunicazione al pubblico, attraverso l'immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);*
- *la realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, comma 1, L.633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);*
- *la promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art.171-ter, comma 1, Legge 633/1941 (lett. c).*

N.2 Attività sensibili

In relazione ai reati di violazione del diritto d'autore, sono state individuate le seguenti attività sensibili e processi ad esse collegati:

Attività Sensibili	Processi
<p>AS10. selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, anche con riferimento a servizi professionali e consulenze</p>	<p>5. ACQUISTI</p> <p>7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE</p> <p>14. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</p>

Attività Sensibili	Processi
AS21. gestione delle banche dati e degli archivi elettronici	1. MARKETING MANAGEMENT 10. HSE & SECURITY MANAGEMENT 12. INFORMATION TECHNOLOGY
AS22. utilizzo e riproduzione all'interno della rete aziendale di software tutelati da brevetti e/o da diritto d'autore	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT 12. INFORMATION TECHNOLOGY
AS33. definizione ed elaborazione dei contenuti pubblicitari	1. MARKETING MANAGEMENT 7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
AS34. comunicazione e gestione del sito internet aziendale	1. MARKETING MANAGEMENT 7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
AS49. attività di comunicazione, informazione e formazione interna	7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 10. HSE & SECURITY MANAGEMENT 15. RISORSE UMANE

N.3 Regole comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal Decreto 231, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

RC95. utilizzare illecitamente materiale tutelato dall'altrui diritto d'autore o da diritti connessi;

RC96. installare, duplicare e/o utilizzare software, sistemi e programmi privi delle necessarie autorizzazioni/licenze;

RC97. duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e file se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nei termini (vincoli d'uso) delle licenze ottenute;

RC98. riprodurre, duplicare e/o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, opere intellettuali altrui tutelate dalla normativa in materia di diritto d'autore o da diritti connessi (es. software, sistemi, programmi, file multimediali, immagini, documenti, ecc.) in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari e/o in violazione dei termini e delle condizioni in essi previsti.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

RC99. assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela del diritto d'autore;

RC100. utilizzare i software installati sulla postazione lavorativa (*personal computer*) o reperibili sulla rete aziendale, conformemente ai brevetti e/o ai termini delle licenze (vincoli d'uso) e per esclusive finalità lavorative;

RC101. promuovere il corretto utilizzo di tutte le opere dell'ingegno, ivi inclusi i programmi per elaboratore e le banche di dati;

RC102. curare gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore.

N.4 Principi di controllo specifici

In relazione ai reati considerati nella presente Parte Speciale, oltre alle predette regole comportamentali, la Società ha definito ed adotta principi di controllo specifici.

Tali principi - di seguito riportati – sono declinati nell'ambito dei presidi organizzativi dedicati e degli strumenti normativi interni, predisposti, in coerenza con il Sistema Normativo Aziendale, con riferimento agli ambiti di rischio identificati.

PC4. predisposizione di specifiche clausole contrattuali standard in relazione alla natura e tipologia di contratto (es. franchising, consulenze, partnership, software), cui devono aderire le controparti interessate, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di coinvolgimento nella commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa indicati nella presente Parte Speciale;

PC56. gestione e custodia dei file di tracciamento (applicativi e di sistema) secondo le modalità e i criteri di raccolta strettamente legati alle esigenze di natura legislativa e/o di sicurezza;

PC65. verifica preliminare del materiale pubblicitario e dei contenuti da pubblicare su *social network* o sul sito *internet* istituzionale al fine di prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa della presente Parte Speciale;

PC117. con riferimento all'acquisto di prodotti o altre opere tutelate da diritti di proprietà industriale/intellettuale, utilizzo di specifiche clausole contrattuali (c.d. *clausole di manleva*) al fine di garantire che le controparti siano effettivamente titolari delle opere oggetto di cessione;

PC118. accesso alle applicazioni da parte del personale garantito attraverso strumenti di autorizzazione;

PC119. con riferimento alla gestione dei sistemi delle banche dati, requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;

PC120. periodiche verifiche degli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete;

PC121. meccanismi di controllo, anche automatico, per il rispetto dei divieti di installazione e l'utilizzo non autorizzato di sistemi di *file sharing* e software applicativi non autorizzati ed in assenza di licenza d'uso;

PC122. meccanismi autorizzativi per l'utilizzo, la riproduzione, l'elaborazione, la duplicazione e la distribuzione di opere o di parti delle stesse.

Kipoint

PARTE SPECIALE O

REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

**1. Integrità e
trasparenza**



**4. Sostegno al territorio e
al Paese**



PARTE SPECIALE O – REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale “O” relativa ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, è suddivisa in diversi paragrafi che contengono una breve descrizione del reato applicabile ai sensi del Decreto 231, l’elenco delle attività sensibili individuate e dei processi³⁶ ad esse collegati, le regole comportamentali e i principi di controllo specifici che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati. Inoltre, in appendice alle Parti Speciali, è riportata la “Matrice di correlazione tra attività sensibili e principi di controllo specifici”.

O.1 Reati rilevanti

Il reato che è stato considerato potenzialmente realizzabile è il seguente:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

L’art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi, mediante violenza o minaccia o con l’offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l’offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

O.2 Attività sensibili

In relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, sono state individuate le seguenti attività sensibili e processi ad esse collegati:

Attività Sensibili	Processi
AS51. gestione dei procedimenti penali che vedano coinvolta la Società o suoi amministratori/dipendenti	13. LEGALE E SOCIETARIO

Inoltre, assume carattere di strumentalità, in ottica del riconoscimento di utilità la seguente attività sensibile:

Attività Sensibili	Processi
AS16. progettazione e gestione del sistema di incentivazione e di	15. RISORSE UMANE

³⁶ A ciascuna attività sensibile individuata sono stati associati i processi di primo livello ad essa collegati, in linea con la tassonomia definita all’interno del Modello dei Processi Aziendali.

sviluppo professionale del personale

O.3 Regole comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal Decreto 231, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

RC103. indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare un danno alla Società;

RC104. ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio per la Società;

RC105. riconoscere forme di liberalità o altre utilità a dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

RC106. prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaurientemente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;

RC107. esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere riconosciuta dalla legge e a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;

RC108. avvertire tempestivamente il loro diretto Responsabile di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

O.4 Principi di controllo specifici

In relazione a tale tipologia di reato, considerate le peculiarità connesse alla sua ipotetica realizzazione, valgono essenzialmente i principi di controllo applicabili individuati nel Modello e le regole comportamentali sopra delineate, nonché i principi di comportamento definiti all'interno del Codice Etico di Gruppo.

In relazione ai reati considerati nella presente Parte Speciale, oltre alle predette regole comportamentali, la Società ha definito ed adotta principi di controllo specifici.

Tali principi - di seguito riportati - sono declinati nell'ambito dei presidi organizzativi dedicati e degli strumenti normativi interni, predisposti, in coerenza con il Sistema Normativo Aziendale, con riferimento agli ambiti di rischio identificati.

PC31. con riferimento alla gestione del sistema di incentivazione e sviluppo professionale del personale dipendente:

- criteri e modalità di assegnazione degli obiettivi di performance in modo tale che siano ragionevoli, realistici e bilanciati;
- modalità di valutazione e rendicontazione delle performance dei dipendenti;
- modalità di corresponsione degli incentivi in maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi;
- verifica di corrispondenza tra gli incentivi erogati e le performance rendicontate;

PC123. supporto/collaborazione alle indagini dell'Autorità Giudiziaria.

Kipoint

PARTE SPECIALE P

REATI AMBIENTALI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

1. Integrità e trasparenza



6. Innovazione



7. Decarbonizzazione immobili e logistica



PARTE SPECIALE P – REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale “P” relativa ai reati ambientali, è suddivisa in diversi paragrafi che contengono una breve descrizione dei reati applicabili alla Società ai sensi dell’art. 25-undecies del Decreto 231, l’elenco delle attività sensibili individuate e dei processi³⁷ ad esse collegati, le regole comportamentali e i principi di controllo specifici che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati. Inoltre, in appendice alle Parti Speciali, è riportata la “*Matrice di correlazione tra attività sensibili e principi di controllo specifici*”.

P.1 Reati rilevanti

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

— **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

Tale fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

— È altresì previsto un incremento della pena per chiunque causi l’inquinamento in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. **Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

Nel caso in cui i reati precedenti (art. 452-bis e 452-quater c.p.) siano commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Nel caso in cui dalle condotte colpose derivi un mero pericolo di inquinamento o disastro ambientale (senza il manifestarsi dell’evento dannoso), la norma prevede una ulteriore diminuzione delle pene di un terzo.

— **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

La commissione dei reati di cui sopra in forma associativa (ex art. 416 e 416-bis c.p.) comporta un aumento delle pene previste. Ulteriore aggravante è rappresentata dalla partecipazione all’associazione da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

— **Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, primo periodo, del D.Lgs. 152/2006)**

È sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 152/2006.

— **Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006)**

Il primo comma dell’art. 256 del D.Lgs. 152/2006 punisce una pluralità di condotte

³⁷ A ciascuna attività sensibile individuata sono stati associati i processi di primo livello ad essa collegati, in linea con la tassonomia definita all’interno del Modello dei Processi Aziendali.

connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 del D.Lgs. 152/2006. Si precisa che, ai sensi dell'art. 193, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.

— **Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 152/2006)**

Ai sensi dell'art. 258, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006, è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

— **Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, del D.lgs. 152/2006)**

Ai sensi dell'art. 259, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del Regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;*
- (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;*
- (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;*
- (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;*
- (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993/CEE.*

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993/CEE).

La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1, comma 3, dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti ecc.).

— **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)**

E' punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività.

— **Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3, Legge 549/1993)**

In tema di tutela dell'ozono stratosferico, sono punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1005/2009.

— **Disposizioni di legge in materia di gestione e di tracciabilità dei rifiuti (D.lgs 152/2006)**

Si fa presente che il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 152/2006) è stato abrogato con l'emanazione del Decreto Legge del 14 dicembre 2018, n. 135 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" convertito con modificazioni nella Legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Pertanto, in attesa di una riforma legislativa della disciplina, in via transitoria, resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare la tenuta e la compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto degli stessi, e la trasmissione annuale del MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale).

L'applicazione delle sanzioni relative alla violazione degli adempimenti suddetti è disciplinata dall'art.258 del D.lgs 152/2006.

P.2 Attività sensibili

In relazione ai reati ambientali, sono state individuate le seguenti attività sensibili e processi ad esse collegati:

Attività Sensibili	Processi
AS32. manutenzione e gestione dei luoghi di lavoro, con riferimento al punto vendita diretto	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT
AS52. gestione degli impianti: impianti di condizionamento dell'aria che impiegano gas refrigeranti lesivi della fascia di ozono stratosferico o ad effetto serra, impianti termici civili	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT
AS53. conservazione e utilizzo dei prodotti chimici presso il punto vendita diretto di Kipoint (es. inchiostri, diluenti e additivi)	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT
AS54. gestione ed eventuale affidamento dei rifiuti prodotti presso il punto vendita diretto di Kipoint (es. apparecchiature informatiche), nonché dei rifiuti che si dovessero originare a seguito dell'adozione di particolari misure di tutela/organizzative per la gestione di situazioni straordinarie derivanti da fattori esogeni (ad es. emergenze sanitarie), ed il controllo su quelli prodotti da ditte terze incaricate	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT

P.3 Regole comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal Decreto 231, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

RC109. compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come condotte, anche soltanto colpose, idonee a cagionare un danno o un pericolo per la salute delle persone; per l'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversità e dell'ambiente in generale (incluse le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico);

RC110. utilizzare impianti e apparecchiature in violazione delle disposizioni normative in materia ambientale e, in particolare, con riferimento all'impiego di sostanze inquinanti ed ozono lesive;

RC111. abbandonare o depositare rifiuti, in modo incontrollato e/o immetterli allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee;

RC112. miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi;

RC113. conferire l'attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;

RC114. violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;

RC115. falsificare o alterare la documentazione in materia di gestione dei rifiuti;

RC116. ostacolare o impedire l'accesso agli insediamenti da parte dei soggetti incaricati del controllo.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

RC117. rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia ambientale;

RC118. rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi, evitando ogni abuso

RC119. rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di prevenzione della pubblica incolumità;

RC120. operare le proprie scelte di sviluppo e di investimento tenendo in considerazione e limitando i potenziali impatti sul territorio e sull'ambiente, con particolare attenzione alla tutela dei siti protetti o sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

RC121. accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica delle autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti e la loro validità nel tempo;

RC122. assicurarsi che i fornitori di servizi che operano nei siti rispettino le procedure aziendali in materia ambientale;

RC123. predisporre e monitorare l'efficacia delle misure poste a presidio di una corretta gestione degli scarichi di acque reflue, in particolare con riferimento agli scarichi contenenti sostanze pericolose, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

RC124. provvedere alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali, nonché dei rifiuti che si dovessero originare a seguito dell'adozione di particolari misure di tutela/organizzative per la gestione di situazioni straordinarie derivanti da fattori esogeni (ad es. emergenze sanitarie), in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informare e fornire adeguata formazione al personale sulla base delle rispettive attribuzioni;

RC125. garantire che ogni unità produttiva di rifiuti tenga regolarmente il registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (es. in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti).

P.4 Principi di controllo specifici

In relazione ai reati considerati nella presente Parte Speciale, oltre alle predette regole comportamentali, la Società ha definito ed adotta principi di controllo specifici.

Tali principi - di seguito riportati – sono declinati nell'ambito dei presidi organizzativi dedicati e degli strumenti normativi interni, predisposti, in coerenza con il Sistema Normativo Aziendale, con riferimento agli ambiti di rischio identificati.

PC124. valutazione dei potenziali rischi e sviluppo di adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità;

PC126. verifica del rispetto delle autorizzazioni ricevute al fine di prevenire possibili abusi;

PC129. censimento degli impianti termici civili e gestione degli stessi, nel rispetto dei vincoli normativi ed autorizzativi, nonché censimento degli impianti di condizionamento dell'aria, cui si associano piani di intervento per l'adeguamento/sostituzione degli impianti di vecchia generazione e dei gas refrigeranti fuori norma;

PC131. osservanza delle prescrizioni normative e delle cautele previste in materia di gestione e trattamento di prodotti chimici;

PC132. verifica, in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate, di: a) data di validità dell'autorizzazione; b) tipologia e quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento o recupero; c) localizzazione dell'impianto di smaltimento; d) metodo di trattamento o recupero;

PC133. verifica, in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti da parte delle imprese autorizzate, di: a) data di validità dell'autorizzazione; b) tipologia e targa del mezzo; c) codici CER autorizzati;

PC134. inserimento nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti di specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le certificazioni e le autorizzazioni in materia ambientale in possesso del contraente, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse, nonché il relativo campo di applicazione;

PC135. con riferimento alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in tutti i siti aziendali, per attività proprie e di terzi, nonché alla gestione di rifiuti che si dovessero originare a seguito dell'adozione di particolari misure di tutela/organizzative per la gestione di situazioni straordinarie derivanti da fattori esogeni (ad es. emergenze sanitarie), definizione di modalità operative (corredate di opportuni controlli) di classificazione, di deposito temporaneo, di raccolta e di smaltimento/recupero degli stessi, in linea con la specifica normativa vigente;

PC136. attività formative e di sensibilizzazione del personale coinvolto, in materia di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

PC137. regolamentazione dei processi relativi alla gestione delle apparecchiature informatiche, elettriche ed elettroniche obsolete;

PC139. specifiche clausole contrattuali inerenti lo smaltimento dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione contrattualizzate con soggetti terzi e/o oggetto di affidamento di specifici servizi di trattamento/smaltimento, nel rispetto degli standard di comportamento promossi nell'ambito del Codice Etico.

Kipoint

PARTE SPECIALE Q

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

**1. Integrità e
trasparenza**



**2. Valorizzazione delle
persone**



**3. Diversità e
inclusione**



PARTE SPECIALE Q – REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

La presente Parte Speciale “Q”, relativa al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è suddivisa in diversi paragrafi che contengono una breve descrizione del reato applicabile alla Società ai sensi dell’art. 25-duodecies del Decreto. 231, la lista delle attività sensibili individuate e dei processi³⁸ ad esse collegati, l’elenco delle regole comportamentali e dei principi di controllo specifici che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi del reato sopra specificato. Inoltre, in appendice alle Parti Speciali, è riportata la “*Matrice di correlazione tra attività sensibili e principi di controllo specifici*”.

Con riferimento alle potenziali aree di rischio individuate risulta opportuno evidenziare che alcune attività sono svolte con il supporto della Capogruppo Poste Italiane o della controllante SDA e disciplinate, ove necessario, mediante specifici contratti di servizio.

Q.1 Reati rilevanti

Il reato che è stato considerato potenzialmente realizzabile è il seguente:

— Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall’art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, quali:

- a) se i lavoratori occupanti sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis c.p.*

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) riguardano l’esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Q.2 Attività sensibili

In relazione ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono state individuate le seguenti attività sensibili e processi ad esse collegati:

³⁸ A ciascuna attività sensibile individuata sono stati associati i processi di primo livello ad essa collegati, in linea con la tassonomia definita all’interno del Modello dei Processi Aziendali.

Attività Sensibili	Processi
AS10. selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, anche con riferimento a servizi professionali e consulenze	5. ACQUISTI 7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 14. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
AS15. selezione, assunzione e gestione del personale	15. RISORSE UMANE
AS55. gestione del processo di affiliazione e contrattualizzazione dei franchisee	2. COMMERCIALE 3. CUSTOMER EXPERIENCE

Q.3 Regole comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal Decreto 231, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

RC126. assumere o impiegare lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero in possesso di un permesso scaduto - e per il quale non sia richiesto il rinnovo - revocato o annullato;

RC127. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

RC67. gestire in modo trasparente i rapporti con consulenti, partner e fornitori o altri soggetti terzi, nonché con tutte le altre categorie di soggetti esterni.

RC70. considerare sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica.

Q.4 Principi di controllo specifici

In relazione ai reati considerati nella presente Parte Speciale, oltre alle predette regole comportamentali, la Società ha definito ed adotta principi di controllo specifici.

Tali principi - di seguito riportati - sono declinati nell'ambito dei presidi organizzativi dedicati e degli strumenti normativi interni, predisposti, in coerenza con il Sistema Normativo Aziendale, con riferimento agli ambiti di rischio identificati.

PC4. predisposizione di specifiche clausole contrattuali standard in relazione alla natura e tipologia di contratto (es. franchising, consulenze, partnership, software), cui devono aderire le controparti interessate, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che espongono la Società al rischio di coinvolgimento nella commissione di reati

presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa indicati nella presente Parte Speciale;

PC84. controlli svolti in corso di esecuzione del contratto, quali, ad esempio, l'acquisizione del DURC;

PC100. verifiche relative al personale delle aziende appaltatrici di lavori, servizi e forniture, che accede ai locali della Società, comunicando eventuali anomalie alla funzione competente al fine di inibire l'accesso ai siti aziendali a lavoratori il cui soggiorno è irregolare;

PC140. controlli previsti in fase di selezione e assunzione del personale, con particolare riguardo alla verifica del permesso di soggiorno valido e successiva attività di monitoraggio, in capo alle competenti funzioni, circa il permanere della situazione di regolarità dei permessi di soggiorno per tutta la durata del rapporto lavorativo.

Kipoint

PARTE SPECIALE R REATI TRIBUTARI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”



PARTE SPECIALE R – REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale R, relativa ai reati tributari introdotti con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale) e con il D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, è finalizzata a fornire la descrizione dei reati applicabili per la Società ai sensi dell'art. 25 quinquiesdecies del Decreto 231, l'elenco delle attività sensibili individuate e dei processi³⁹ ad esse collegati, le regole comportamentali e i principi di controllo specifici che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi del reato sopra specificato. Inoltre, in appendice alle Parti Speciali, è riportata la “*Matrice di correlazione tra attività sensibili e principi di controllo specifici*”.

Con riferimento alle potenziali aree di rischio individuate risulta opportuno evidenziare che alcune attività sono svolte con il supporto della Capogruppo Poste Italiane o della controllante SDA e disciplinate, ove necessario, mediante specifici contratti di servizio.

R.1 Reati rilevanti

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)** ⁴⁰

Commette reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte. E' necessario che tali fatture e documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o detenuti al fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Per l'integrazione del reato possono assumere rilievo anche documenti diversi dalle fatture (ad es. scontrini-ricevute fiscali parcellate ecc), ex art. 21 c.1 D.P.R. 633/72, purché comunque idonei ad assolvere sempre una funzione probatoria nei confronti della stessa amministrazione.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)**⁴¹;

³⁹ A ciascuna attività sensibile individuata sono stati associati i processi ad essa collegati, in linea con la tassonomia definita all'interno del Modello dei Processi Aziendali.

⁴⁰ In tema di punibilità dei delitti a titolo di tentativo, l'art. 6, comma 1-bis, del D.Lgs. 74/2000, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 75/2020, dispone “Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.

⁴¹ In tema di punibilità dei delitti a titolo di tentativo, l'art. 6, comma 1-bis, del D.Lgs. 74/2000, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 75/2020, dispone “Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

— **Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)**

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; in merito, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

— **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)**

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

— **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)**

Tale ipotesi di reato si configura, quando un soggetto, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

— Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)⁴²

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Si segnala che, ai fini dell'applicazione della precedente disposizione, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Inoltre, fuori dei casi di cui sopra, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dai punti a) e b).

— Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)⁴³

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Inoltre, è punito chiunque non presenti, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. A tal fine, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

— Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)⁴⁴

⁴² In tema di punibilità dei delitti a titolo di tentativo, l'art. 6, comma 1-bis, del D.Lgs. 74/2000, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 75/2020, dispone "Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro".

⁴³ V. nota precedente.

⁴⁴ V. nota precedente.

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

- crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro;

crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro

R.2 Attività sensibili

In relazione ai reati tributari, sono state individuate le seguenti attività sensibili e processi ad esse collegati:

Attività Sensibili	Processi
AS1. gestione dei processi di vendita attraverso la partecipazione a procedure di gara e negoziazioni dirette, stipula ed esecuzione dei contratti, applicazione di penali e risoluzioni transattive in caso di contestazioni	2. COMMERCIALE 3. CUSTOMER EXPERIENCE 6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
AS10. selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, anche con riferimento a servizi professionali e consulenze	5. ACQUISTI 7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 14. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
AS12. operazioni societarie	14. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
AS15. selezione, assunzione e gestione del personale	15. RISORSE UMANE
AS31. gestione della fiscalità aziendale	6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
AS32. manutenzione e gestione dei luoghi di lavoro, con riferimento al punto vendita diretto	10. HSE & SECURITY MANAGEMENT
AS36. predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali dirette ai soci	6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
AS55. gestione del processo di affiliazione e contrattualizzazione dei franchisee	2. COMMERCIALE 3. CUSTOMER EXPERIENCE
AS56. selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi destinati alla rivendita attraverso la rete di affiliati Kipoint o all'utilizzo da parte dei franchisee	1. MARKETING MANAGEMENT

L'analisi ha tenuto conto, secondo un approccio sostanziale, sia dei processi direttamente correlati alla gestione della fiscalità aziendale, sia di altre aree di attività nell'ambito delle quali potrebbero verificarsi fenomeni idonei ad integrare fattispecie di reato oggetto della presente Parte Speciale.

R.3 Regole comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal Decreto 231, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

RC5. effettuare prestazioni e/o riconoscere compensi in favore di consulenti, partner, fornitori o altri soggetti terzi che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

RC10. esibire documenti negligenemente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati ad Enti Pubblici;

RC47. rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o alterati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e delle sue controllate per l'elaborazione e la predisposizione di bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali;

RC48. omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue controllate;

RC50. indicare elementi attivi per un ammontare superiore/inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura superiore/inferiore a quella reale), avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti, anche tramite una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;

RC52. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della Società di revisione;

RC58. rispettare puntualmente le regole aziendali in merito alla chiarezza ed alla completezza dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, ai criteri contabili per l'elaborazione dei dati e alle tempistiche per la loro consegna alle funzioni responsabili;

RC59. rispettare i criteri e le modalità previsti dalle regole aziendali per l'elaborazione dei dati del bilancio civilistico;

RC74. porre in essere rapporti infragruppo finalizzati all'ottenimento di indebiti vantaggi sul piano fiscale;

RC76. rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione e la predisposizione dei bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o alterati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

RC87. effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;

RC88. ricevere o accettare la promessa di pagamento in contanti, in alcun modo, in alcuna circostanza, o compiere operazioni che presentino il rischio di essere implicati in vicende relative a riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali;

RC92. emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

RC93. custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;

RC94. rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

RC128. documentare sempre in modo idoneo l'esistenza dei fatti e la quantificazione dei dati da sottoporre al trattamento fiscale.

R.4 Principi di controllo specifici

In relazione ai reati considerati nella presente Parte Speciale, oltre alle predette regole comportamentali, la Società ha definito ed adotta principi di controllo specifici.

Tali principi - di seguito riportati – sono declinati nell'ambito dei presidi organizzativi dedicati e degli strumenti normativi interni, predisposti, in coerenza con il Sistema Normativo Aziendale, con riferimento agli ambiti di rischio identificati.

PC2. modalità di raccolta, verifica, approvazione e sottoscrizione, nel rispetto dei poteri conferiti a soggetti della Società, della documentazione da trasmettere alle Pubbliche Amministrazioni/Autorità nazionali e comunitarie;

PC12. con riferimento alla negoziazione, stipula e gestione dei contratti attivi:

- modalità di attuazione delle politiche commerciali e l'eventuale coinvolgimento della competente struttura legale, in caso di valutazione di politiche commerciali nuove o che si inseriscono in nuovi contesti di business;
- modalità e parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
- verifica della conformità delle caratteristiche dei beni/servizi oggetto dell'operazione di vendita;
- verifica che la natura, le quantità e le caratteristiche dei beni/servizi corrispondano con quanto indicato nel contratto;

PC15. modalità di svolgimento della due diligence sulle controparti, anche in relazione alle caratteristiche tecnico professionali, di onorabilità, degli aspetti etici, di sostenibilità, di compliance e di solidità economico finanziaria.

PC16. casistiche e parametri per la valutazione economica con riferimento a operazioni societarie, partnership e alle attività di locazione di beni immobili;

PC23. con riferimento al Responsabile del Contratto/Procedimento per la fase di gestione ed esecuzione del contratto:

- indicazione del soggetto incaricato della gestione ed esecuzione del contratto, con indicazione di ruolo e compiti assegnati;
- autorizzazione da parte di posizione abilitata, equivalente o superiore, diversa dal Responsabile del Contratto/Procedimento, in caso di modifiche/integrazioni e/o rinnovi dello stesso;
- a seguito della stipula, il passaggio di consegna del contratto, da parte della funzione che negozia il contratto, al Responsabile del Contratto/Procedimento, nonché di tutte le informazioni utili alla corretta gestione;

PC24. modalità e criteri per la registrazione/emissione delle note di debito o delle note di credito;

PC25. verifica dell'effettiva esecuzione del contratto da parte delle controparti.

PC26. verifiche dei requisiti delle controparti, anche in relazione al processo di qualificazione degli stessi, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di coinvolgimento nella commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa indicati nella presente Parte Speciale;

PC27. verifica della completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi e lavori ricevuti/prestati;

PC28. verifica che potenziali controparti non siano indicate nelle Liste di Riferimento (c.d. black list) o che non facciano parte di organizzazioni presenti nelle stesse, nonché previsione del divieto di intrattenere rapporti con le predette controparti in caso di esito positivo del controllo;

PC33. verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto;

PC69. predisposizione di attestazioni e relazioni, ove previste da legge, da allegare alle relazioni finanziarie;

PC72. predisposizione delle "lettere di attestazione" da parte dei responsabili di funzione in sede di redazione di bilancio d'esercizio e della relazione semestrale;

PC82. effettuazione di controlli sulle transazioni finanziarie, tenendo conto della sede legale della Società controparte (es. paradisi fiscali);

PC108. i pagamenti relativi all'acquisto di beni/servizi e incarichi professionali avvengono esclusivamente a seguito di verifica del ricevimento del bene/prestazione professionale e

della verifica delle relative fatture (verificandone altresì la correttezza in termini oggettivi e soggettivi);

PC109. verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione;

PC110. monitoraggio circa il permanere, in capo ai fornitori, dei requisiti previsti ai fini della qualificazione nell'Albo Fornitori di Gruppo, ovvero dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

PC111. verifica che le controparti contrattuali con le quali vengano concluse operazioni di rilevante entità non abbiano sede o residenza in "paradisi fiscali" così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. Agenzia delle Entrate, OCSE);

PC142. monitoraggio dell'evoluzione della normativa fiscale vigente, con regolare informazione e formazione aziendale, per assicurarne la conoscibilità a tutti i livelli organizzativi interessati;

PC144. utilizzo di specifici sistemi informatici a supporto delle attività con impatto fiscale, anche al fine di garantire la corretta conservazione per le tempistiche necessarie;

PC145 disciplina delle attività di elaborazione e di controllo dei flussi informativi verso la struttura fiscale necessari per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali con rilevanza penale;

PC146. definizione di criteri per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell'ambito delle operazioni *intercompany*;

PC148. attività di controllo delle anagrafiche, con riguardo agli aspetti rilevanti ai fini contabili e tributari, in particolare:

- documentazione minima necessaria per inserimento / modifica / blocco in anagrafica;
- attività di aggiornamento periodico dell'anagrafica;
- verifica periodica della correttezza e completezza dei dati riportati a sistema;

PC149. verifica del rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali compensazioni tributarie effettuate nonché della veridicità e correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta.

PC150. definizione di una Strategia Fiscale quale strumento di indirizzo, in cui è descritta l'architettura del sistema di controllo del rischio fiscale;

PC151. monitoraggio dei volumi di vendita, delle condizioni commerciali applicate (es. prezzi) e dei livelli di servizio resi dai fornitori di beni e servizi destinati alla rivendita attraverso la rete di affiliati Kipoint o all'utilizzo da parte dei franchisee.

Kipoint

PARTE SPECIALE S

REATI DI CONTRABBANDO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1. Integrità e trasparenza



4. Valore al Territorio



PARTE SPECIALE S – REATI DI CONTRABBANDO

La presente Parte Speciale “S”, relativa ai reati di contrabbando introdotti con il D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371⁴⁵, è finalizzata a fornire la descrizione dei reati rilevanti per la Società ai sensi dell’art. 25-sexiesdecies del Decreto 231, l’elenco delle attività sensibili individuate e dei processi⁴⁶ ad esse collegati, le regole comportamentali e i principi di controllo specifici che tutti i Destinatari del Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati. Inoltre, in appendice alle Parti Speciali, è riportata la “*Matrice di correlazione tra attività sensibili e principi di controllo specifici*”.

S.1 Reati rilevanti

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

— **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 D.P.R. 43/1973)**

Il reato punisce chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16 («Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti.»);*
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.*

⁴⁵ Gli illeciti in materia di contrabbando assumono rilievo penale alle condizioni poste ai sensi dell’art. 1, co. 4, d.lgs. 8/2016, ovvero quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila.

⁴⁶ A ciascuna attività sensibile individuata sono stati associati i processi di primo livello ad essa collegati, in linea con la tassonomia definita all’interno del Modello dei Processi Aziendali.

— **Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 D.P.R. 43/1973)**

Il reato punisce chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

— **Contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 D.P.R. 43/1973)**

Il reato punisce chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

— **Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 D.P.R. 43/1973)**

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

— **Altri casi di contrabbando (Art. 292 D.P.R. 43/1973)**

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

— **Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295 D.P.R. 43/1973)**

Il reato punisce chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Ulteriori circostanze aggravanti si verificano quando:

- a) nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;*
 - b) nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
 - c) il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
 - d) il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;*
- d-bis) l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.*

S.2 Attività sensibili

In relazione ai reati di contrabbando sono state individuate le seguenti attività sensibili e processi ad esse collegati:

Attività Sensibili	Processi
<p>AS10. selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, anche con riferimento a servizi professionali e consulenze</p>	<p>5. ACQUISTI</p> <p>7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE</p> <p>14. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</p>

S.3 Regole comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal Decreto 231, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

RC10. esibire documenti negligenemente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati ad Enti Pubblici;

RC34. associarsi, in Italia o all'estero, allo scopo di commettere più delitti, anche di tipo mafioso, tra cui, in particolare, il contrabbando, il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ecc;

RC127. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

RC39. prestare particolare attenzione in relazione alle negoziazioni con clientela non sufficientemente conosciuta ovvero avente ad oggetto importi di rilevante entità;

RC93. custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;

RC133. condurre le operazioni di importazione in modo tale da garantire la corretta gestione degli importi da corrispondere all'Agenzia delle Dogane.

S.4 Principi di controllo specifici

In relazione ai reati considerati nella presente Parte Speciale, oltre alle predette regole comportamentali, la Società ha definito ed adotta principi di controllo specifici.

Tali principi – di seguito riportati – sono declinati nell'ambito dei presidi organizzativi dedicati e degli strumenti normativi interni, predisposti, in coerenza con il Sistema Normativo Aziendale, con riferimento agli ambiti di rischio identificati.

PC2. modalità di raccolta, verifica, approvazione e sottoscrizione, nel rispetto dei poteri conferiti a soggetti della Società, della documentazione da trasmettere alle Pubbliche Amministrazioni/Autorità, nazionali e comunitarie;

PC17. in caso di esistenza di conflitto di interesse tra il personale di Kipoint e la terza parte (es. fornitori, consulenti, intermediari, partner, clienti, pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio, ecc.), l'obbligo di segnalarlo, di astenersi dalla negoziazione/ gestione del contratto, delegandola ad altro soggetto/unità;

PC21. modalità di predisposizione e autorizzazione delle richieste di acquisto;

PC22. con riferimento agli acquisti:

- modalità e criteri per la predisposizione e l'approvazione del bando di gara;
- modalità di diffusione e pubblicizzazione dei bandi di gara;
- criteri e modalità di assegnazione del contratto (es. pubblicazione del bando, fornitore unico, assegnazione diretta, acquisto in condizioni di urgenza, ecc.);
- limitazioni al ricorso alla procedura di "assegnazione diretta" solo per casistiche chiaramente individuate, adeguatamente motivato e documentato;
- criteri per la predisposizione e autorizzazione delle richieste di offerta, inclusa la definizione delle specifiche tecniche e delle condizioni tecnico commerciali;
- utilizzo di un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntato alla trasparenza e alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;
- utilizzo di sistemi di monitoraggio al fine di garantire una corretta e fisiologica rotazione dei fornitori;

PC23. con riferimento al Responsabile del Contratto/ Procedimento per la fase di gestione ed esecuzione del contratto:

- indicazione del soggetto incaricato della gestione ed esecuzione del contratto, con indicazione di ruolo e compiti assegnati;
- autorizzazione da parte di posizione abilitata, equivalente o superiore, diversa dal Responsabile del Contratto/Procedimento, in caso di modifiche/integrazioni e/o rinnovi dello stesso;
- a seguito della stipula, il passaggio di consegna del contratto, da parte della funzione che negozia il contratto, al Responsabile del Contratto/Procedimento, nonché di tutte le informazioni utili alla corretta gestione;

PC25. verifica dell'effettiva esecuzione del contratto da parte delle controparti;

PC26. verifiche dei requisiti delle controparti, anche in relazione al processo di qualificazione degli stessi, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che

espongano la Società al rischio di coinvolgimento nella commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa indicati nella presente Parte Speciale;

PC27. verifica della completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi e lavori ricevuti/prestati;

PC66. supporto alle attività di controllo espletate dalle competenti Autorità doganali al fine di prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che espongano la Società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa della presente Parte Speciale;

PC150. verifica della completezza della documentazione necessaria alla corretta importazione delle spedizioni;

PC151. criteri per l'individuazione delle spedizioni import da sottoporre a visita specialistica (sanità aerea, fitopatologo, ecc.) e/o da mettere a disposizione dell'Agenzia delle Dogane per il controllo fisico.



PARTE SPECIALE T

REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1. Integrità e trasparenza



4. Valore al Territorio



PARTE SPECIALE T – REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

La presente Parte Speciale “T”, relativa ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti introdotti dal D.Lgs. 184/2021, è finalizzata a fornire la descrizione dei reati rilevanti per la Società ai sensi dell’art. 25-octies.1 del Decreto 231, l’elenco delle attività sensibili individuate e dei processi⁴⁷ ad esse collegati, le regole comportamentali e i principi di controllo specifici che tutti i Destinatari del Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati. Inoltre, in appendice alle Parti Speciali, è riportata la “*Matrice di correlazione tra attività sensibili e principi di controllo specifici*”.

T.1 Reati rilevanti

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

— **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)**

Il reato punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, nonché chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

— **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

— **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)**

La pena prevista dall’art. 640-ter del c.p. è aggravata se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

⁴⁷ A ciascuna attività sensibile individuata sono stati associati i processi di primo livello ad essa collegati, in linea con la tassonomia definita all’interno del Modello dei Processi Aziendali.

T.2 Attività sensibili

In relazione ai reati in materia di strumenti di pagamenti diversi dai contanti sono state individuate le seguenti attività sensibili e processi ad esse collegati:

Attività Sensibili	Processi
AS17. incassi e pagamenti	6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO 8. FINANZA
AS19. gestione dei rimborsi spese a dipendenti	15. RISORSE UMANE
AS20. gestione delle spese di rappresentanza	15. RISORSE UMANE

T.3 Regole comportamentali

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal Decreto 231, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

RC21. installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le password, decifrare i file criptati, ecc.);

RC22. ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;

RC23. manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;

RC24. effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali, a meno delle casistiche di test di robustezza programmati e regolamentati dalla normativa interna;

RC25. divulgare, cedere o condividere, con personale interno o esterno alla Società, le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;

RC26. sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere;

RC91. effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso istituti di credito privi di insediamenti fisici;

RC127. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

RC129. prendere parte, in qualità di pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio o in qualità di concorrente estraneo, ad atti che procurino ingiusti vantaggi patrimoniali o arrechino ad altri un danno ingiusto;

RC134. utilizzare strumenti/supporti di pagamento aziendali (es. tessere carburante, carte di credito, buoni pasto, etc.) per il prelievo di denaro contante, l'acquisto di beni o la prestazione di servizi nell'ambito di rimborsi spese e/o fruizione di benefit aziendali se non preventivamente approvati da adeguati livelli autorizzativi.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

RC135. utilizzare dispositivi e strumenti di pagamento (es. POS, ATM, carte di credito, etc.) che rispettino gli standard tecnici e di sicurezza previsti dai Circuiti di pagamento.

T.4 Principi di controllo specifici

In relazione ai reati considerati nella presente Parte Speciale, oltre alle predette regole comportamentali, la Società ha definito ed adotta principi di controllo specifici.

Tali principi – di seguito riportati – sono declinati nell'ambito dei presidi organizzativi dedicati e degli strumenti normativi interni, predisposti, in coerenza con il Sistema Normativo Aziendale, con riferimento agli ambiti di rischio identificati.

PC34. modalità operative di apertura, movimentazione e chiusura dei conti correnti;

PC36. definizione delle tipologie e dei limiti delle spese rimborsabili e delle modalità di rimborso delle stesse;

PC37. con riferimento alla gestione delle trasferte effettuate dal personale della Società:

- criteri e modalità di autorizzazione delle trasferte;
- modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione dello scopo della spesa;
- verifica delle spese sostenute e definizione delle modalità di autorizzazione al rimborso;

PC38. con riferimento alla gestione delle spese di rappresentanza:

- tipologie di spese ammesse e dei relativi criteri e limiti;
- obblighi e modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione del beneficiario e dello scopo della spesa;
- criteri e modalità per il rimborso delle spese di rappresentanza e le relative autorizzazioni;

PC152. adeguate verifiche periodiche sui dispositivi di pagamento (POS, ATM, PAD), in coerenza con gli standard tecnici e di sicurezza previsti dai Circuiti di pagamento.

MATRICE DI CORRELAZIONE TRA ATTIVITÀ SENSIBILI E PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Codice AS	Attività sensibile	PC1	PC2	PC3	PC4	PC6	PC7	PC12	PC13	PC14	PC15	PC16	PC17	PC20	PC21	PC23	PC24	PC26	PC27	PC28	PC111
1	Gestione dei processi di vendita attraverso la partecipazione a procedure di gara e negoziazioni dirette, stipula ed esecuzione dei contratti, applicazione di penali e risoluzioni transattive in caso di contestazioni																				
2	Locazione e gestione di beni immobili																				
3	Gestione dei rapporti con le Autorità Indipendenti e di Vigilanza, con l'Autorità di Regolamentazione del settore e altri organismi di diritto pubblico, nonché il rilascio di informazioni alla Pubblica Amministrazione, nei diversi ambiti di operatività aziendale																				
4	Gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente sia agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, ambientali e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che alle visite ispettive condotte dai medesimi soggetti in tali ambiti																				
5	Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego																				
6	Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali, di autorizzazioni, licenze e concessioni per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche della Società																				
7	Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale																				

Legenda



Principio di controllo applicabile

Principio di controllo non applicabile

Codice AS	Attività sensibile	PC2	PC4	PC5	PC6	PC13	PC15	PC16	PC17	PC20	PC21	PC22	PC23	PC24	PC25	PC26	PC27	PC28	PC41	PC43	PC44	PC47	PC53	PC55	PC56	PC76	PC77	PC84	PC100	PC104	PC105	PC108	PC110	PC111	PC117		
8	Gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici, dei collegamenti telematici e della trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici o Autorità	■								■																											
9	Gestione degli accordi in partnership	■				■	■	■	■				■		■	■		■																			
10	Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, anche con riferimento a servizi professionali e consulenze					■																															
11	Gestione dei rapporti con la Società di revisione														■											■											
12	Operazioni societarie	■				■	■	■		■																	■										■

Legenda
 Principio di controllo applicabile
 Principio di controllo non applicabile

Codice AS	Attività sensibile	PC6	PC12	PC13	PC17	PC21	PC22	PC23	PC24	PC25	PC26	PC27	PC28	PC30	PC31	PC32	PC33	PC34	PC35	PC36	PC37	PC38	PC82	PC88	PC108	PC109	PC111	PC112	PC123	PC140	PC144							
13	Gestione dei rapporti commerciali e di fornitura infragruppo	■																																				
14	Gestione dei rapporti con gli Istituti di credito e le istituzioni bancarie			■	■																			■														
15	Selezione, assunzione e gestione del personale																																					
16	Progettazione e gestione del sistema di incentivazione e di sviluppo professionale del personale																																					
17	Incassi e pagamenti	■									■																											
18	Gestione crediti				■																																	
19	Gestione dei rimborsi spese a dipendenti																																					
20	Gestione delle spese di rappresentanza																																					

Legenda
 Principio di controllo applicabile
 Principio di controllo non applicabile

Codice AS	Attività sensibile	PC41	PC42	PC43	PC44	PC45	PC46	PC47	PC52	PC53	PC54	PC55	PC56	PC57	PC58	PC59	PC63	PC118	PC119	PC120	PC121	PC122	
21	Gestione delle banche dati e degli archivi elettronici																						
22	Utilizzo e riproduzione all'interno della rete aziendale di software tutelati da brevetti e/o da diritto d'autore																						
23	Gestione dei flussi elettronici di dati verso soggetti terzi, cui Kipoint invia principalmente dati di rendicontazione (es. INPS)																						
24	Gestione di servizi online finalizzati alla dematerializzazione (es. Cedolino/CUD online, iter autorizzativo ferie/permessi/missioni, fascicolo elettronico del dipendente, ecc.)																						
25	Utilizzo da parte del personale della rete aziendale, della posta elettronica e di internet																						
26	Utilizzo da parte del personale delle postazioni di lavoro fisse (es. desktop) e mobili (es. laptop, PDA)																						
27	Utilizzo applicativi di e-procurement																						
28	Utilizzo del sistema informatico per l'accesso, in via telematica o direttamente on site, ai sistemi elettronici di clienti, fornitori e competitor																						
29	Creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio																						

Legenda

-  Principio di controllo applicabile
-  Principio di controllo non applicabile

Codice AS	Attività sensibile	PC2	PC33	PC46	PC50	PC60	PC61	PC62	PC65	PC67	PC68	PC69	PC70	PC71	PC72	PC73	PC74	PC75	PC76	PC78	PC82	PC86	PC91	PC99	PC106	PC107	PC109	PC111	PC117	PC122	PC126	PC142	PC144	PC145	PC146	
30	Gestione della sicurezza fisica delle aree aziendali																																			
31	Gestione della fiscalità aziendale																																			
32	Manutenzione e gestione dei luoghi di lavoro con riferimento al punto vendita diretto																																			
33	Definizione ed elaborazione dei contenuti pubblicitari																																			
34	Comunicazione e gestione del sito internet aziendale																																			
35	Progettazione e sviluppo di nuovi prodotti																																			
36	Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali dirette ai soci																																			
37	Redazione dei documenti e dei prospetti informativi concernenti la Società, destinati ai soci per legge o per decisione della Società medesima																																			
38	Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee e dei C.d.A.																																			
39	Tenuta dei libri sociali																																			
40	Determinazioni in materia di destinazioni degli utili e delle riserve																																			
41	Attività soggette a vigilanza di autorità pubbliche in base alla disciplina di settore																																			
42	Gestione dei rapporti con soci, Società di revisione e Collegio sindacale																																			

Legenda

- Principio di controllo applicabile
- Principio di controllo non applicabile

Codice AS	Attività sensibile	PC2	PC91	PC92	PC96	PC97	PC98	PC99	PC101	PC102	PC141
43	Gestione di beni o denaro di terzi sottoposti a sequestro										
44	Gestione e diffusione delle informazioni privilegiate da parte di soggetti rilevanti o appartenente al management e i Soci										
45	Pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle responsabilità con riferimento alle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro										
46	Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. Tra questi anche quelli derivanti dall'insorgenza di fattori esogeni straordinari, quali, a titolo esemplificativo, casi di emergenza sanitaria diffusa, non prevenibili, ma il cui impatto sia tale da imporre una modifica dell'organizzazione dei processi aziendali per la relativa gestione										
47	Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle attività considerate a rischio, quali a titolo esemplificativo: l'accettazione, il trasporto, lo smistamento e la consegna delle spedizioni										
48	Controllo, azioni correttive e riesame della Direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro										

Legenda



Principio di controllo applicabile

Principio di controllo non applicabile

Codice AS	Attività sensibile	PC4	PC12	PC15	PC17	PC24	PC25	PC26	PC27	PC28	PC82	PC99	PCI02	PCI06	PCI07	PCI17	PCI22	PCI23	PCI24	PCI26	PCI29	PCI31	PCI32	PCI33	PCI34	PCI35	PCI36	PCI37	PCI39	PCI47	PCI48
49	Attività di comunicazione, informazione e formazione interna																														
50	Gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro																														
51	Gestione dei procedimenti penali che vedano coinvolta la Società o suoi amministratori/ dipendenti																														
52	Gestione degli impianti: impianti di condizionamento dell'aria che impiegano gas refrigeranti lesivi della fascia di ozono stratosferico o ad effetto serra, impianti termici civili																														
53	Conservazione e utilizzo dei prodotti chimici presso il punto vendita diretto di Kipoint (es. inchiostri, diluenti e additivi)																														
54	Gestione ed eventuale affidamento dei rifiuti prodotti presso il punto vendita diretto di Kipoint (es. apparecchiature informatiche), nonché dei rifiuti che si dovessero originare a seguito dell'adozione di particolari misure di tutela/organizzative per la gestione di situazioni straordinarie derivanti da fattori esogeni (ad es. emergenze sanitarie), ed il controllo su quelli prodotti da ditte terze incaricate																														
55	Gestione del processo di affiliazione e contrattualizzazione dei franchisee																														
56	Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi destinati alla rivendita attraverso la rete di affiliati Kipoint o all'utilizzo da parte dei franchisee																														

Legenda

-  Principio di controllo applicabile
-  Principio di controllo non applicabile

ATTIVITÀ SENSIBILI E CLASSI DI REATO PER PROCESSO

Nelle pagine che seguono si riportano le attività sensibili e le classi di reato collegate ai processi, come riportati nel Modello dei Processi Aziendali di Kipoint.



1. MARKETING MANAGEMENT	
ATTIVITÀ SENSIBILI	CLASSI DI REATO
AS21. gestione delle banche dati e degli archivi elettronici	<p>B - REATI INFORMATICI</p> <p>N - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</p>
AS33. definizione ed elaborazione dei contenuti pubblicitari	<p>D - REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</p> <p>E - REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</p> <p>N - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</p>
AS34. comunicazione e gestione del sito internet aziendale	<p>D - REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</p> <p>E - REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</p> <p>H - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFOBIA</p> <p>N - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</p>

<p>AS35. progettazione e sviluppo di nuovi prodotti</p>	<p>D - REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</p> <p>E - REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</p>
<p>AS56. selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi destinati alla rivendita attraverso la rete di affiliati Kipoint o all'utilizzo da parte dei franchisee</p>	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>C – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</p> <p>D - REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</p> <p>G – REATI AVENTI FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</p> <p>M – REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO</p> <p>R – REATI TRIBUTARI</p>

2. COMMERCIALE	
ATTIVITÀ SENSIBILI	CLASSI DI REATO
<p>AS1. gestione dei processi di vendita attraverso la partecipazione a procedure di gara e negoziazioni dirette, stipula ed esecuzione dei contratti, applicazione di penali e risoluzioni transattive in caso di contestazioni</p>	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>C – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</p> <p>E – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</p> <p>R – REATI TRIBUTARI</p>
<p>AS9. gestione degli accordi in partnership</p>	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>C – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</p> <p>G – REATI AVENTI FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</p>
<p>AS13. gestione dei rapporti commerciali e di fornitura infragruppo</p>	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>
<p>AS35. progettazione e sviluppo di nuovi prodotti/servizi</p>	<p>D – REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</p> <p>E – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</p>
<p>AS43. gestione di beni o denaro di terzi sottoposti a sequestro</p>	<p>G – REATI AVENTI FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</p>

<p>AS55. gestione del processo di affiliazione e contrattualizzazione dei franchisee</p>	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>C – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</p> <p>G – REATI AVENTI FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</p> <p>H - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFOBIA</p> <p>M – REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO</p> <p>Q – REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</p> <p>R – REATI TRIBUTARI</p>
---	---

3. CUSTOMER EXPERIENCE	
ATTIVITÀ SENSIBILI	CLASSI DI REATO
<p>AS1. gestione dei processi di vendita attraverso la partecipazione a procedure di gara e negoziazioni dirette, stipula ed esecuzione dei contratti, applicazione di penali e risoluzioni transattive in caso di contestazioni</p>	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>C – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</p> <p>E – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</p> <p>R – REATI TRIBUTARI</p>

<p>AS55. gestione del processo di affiliazione e contrattualizzazione dei franchisee</p>	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>C – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</p> <p>G – REATI AVENTI FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</p> <p>H - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFobia</p> <p>M – REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO</p> <p>Q – REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</p> <p>R – REATI TRIBUTARI</p>
---	---

5. ACQUISTI	
ATTIVITÀ SENSIBILI	CLASSI DI REATO
<p>AS10. selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, anche con riferimento a servizi professionali e consulenze</p>	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>C – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA</p> <p>D – REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</p> <p>E – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</p> <p>G – REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</p> <p>H – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFobia</p> <p>L – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO</p> <p>M – REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO</p> <p>N – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</p> <p>Q – REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</p> <p>R – REATI TRIBUTARI</p>
<p>AS13. gestione dei rapporti commerciali e di fornitura infragruppo</p>	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>
<p>AS27. utilizzo applicativi di e-procurement</p>	<p>B – REATI INFORMATICI</p>

6. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO	
ATTIVITÀ SENSIBILI	CLASSI DI REATO
AS1. gestione dei processi di vendita attraverso la partecipazione a procedure di gara e negoziazioni dirette, stipula ed esecuzione dei contratti, applicazione di penali e risoluzioni transattive in caso di contestazioni	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>C – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</p> <p>E – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</p> <p>R – REATI TRIBUTARI</p>
AS4. gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente sia agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, ambientali e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che alle visite ispettive condotte dai medesimi soggetti in tali ambiti	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>
AS8. gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici, dei collegamenti telematici e della trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici o Autorità	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>
AS11. gestione dei rapporti con la Società di revisione	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>
AS17. incassi e pagamenti	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>F – REATI SOCIETARI</p> <p>M – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO</p>
AS18. gestione crediti	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>M – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI</p>

	DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
AS31. gestione della fiscalità aziendale	C – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA M – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO R – REATI TRIBUTARI
AS36. predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali dirette ai soci	F – REATI SOCIETARI R – REATI TRIBUTARI
AS37. redazione dei documenti e dei prospetti informativi concernenti la Società, destinati ai soci per legge o per decisione della Società medesima	F – REATI SOCIETARI
AS40. determinazioni in materia di destinazioni degli utili e delle riserve	F – REATI SOCIETARI
AS41. attività soggette a vigilanza di autorità pubbliche in base alla disciplina di settore	F – REATI SOCIETARI
AS42. gestione dei rapporti con soci, Società di revisione e Collegio Sindacale	F – REATI SOCIETARI

7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

ATTIVITÀ SENSIBILI	CLASSI DI REATO
AS3. gestione dei rapporti con le Autorità Indipendenti e di Vigilanza, con l'Autorità di Regolamentazione del settore e altri organismi di diritto pubblico, nonché il rilascio di informazioni alla Pubblica Amministrazione, nei diversi ambiti di operatività aziendale	A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
AS6. richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali, di autorizzazioni, licenze e concessioni per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche della Società	A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	
ATTIVITÀ SENSIBILI	CLASSI DI REATO
<p>AS7. gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale</p>	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>
<p>AS10. selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, anche con riferimento a servizi professionali e consulenze</p>	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>C – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</p> <p>D – REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</p> <p>E – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</p> <p>G – REATI AVENTI FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</p> <p>H – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFobia</p> <p>L – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</p> <p>M – REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO</p> <p>N – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</p> <p>Q – REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</p> <p>R – REATI TRIBUTARI</p>

7. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	
ATTIVITÀ SENSIBILI	CLASSI DI REATO
AS33. definizione ed elaborazione dei contenuti pubblicitari	<p>D - REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</p> <p>E - REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</p> <p>N - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</p>
AS34. comunicazione e gestione del sito internet aziendale	<p>D - REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</p> <p>E - REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</p> <p>H - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFOBIA</p> <p>N - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</p>
AS44. gestione e diffusione delle informazioni privilegiate da parte di soggetti rilevanti o appartenente al management e i Soci	I – REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO
AS49. attività di comunicazione, informazione e formazione interna	<p>L – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO</p> <p>N – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</p>

8. FINANZA	
ATTIVITÀ SENSIBILI	CLASSI DI REATO
AS5. partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego	A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
AS14. gestione dei rapporti con gli Istituti di credito e le istituzioni bancarie	A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE M – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
AS17. incassi e pagamenti	A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE F – REATI SOCIETARI M – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

10. HSE & SECURITY MANAGEMENT	
ATTIVITÀ SENSIBILI	CLASSI DI REATO
AS4. gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente sia agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, ambientali e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che alle visite ispettive condotte dai medesimi soggetti in tali ambiti	A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
AS21. gestione delle banche dati e degli archivi elettronici	B – REATI INFORMATICI N – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

<p>AS22. utilizzo e riproduzione all'interno della rete aziendale di software tutelati da brevetti e/o da diritto d'autore</p>	<p>B – REATI INFORMATICI D – REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO N – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</p>
<p>AS23. gestione dei flussi elettronici di dati verso soggetti terzi, cui Kipoint invia principalmente dati di rendicontazione (es. INPS)</p>	<p>B – REATI INFORMATICI</p>
<p>AS24. gestione di servizi online finalizzati alla dematerializzazione (es. Cedolino/CUD online, iter autorizzativo ferie/permessi/missioni, fascicolo elettronico del dipendente, ecc.)</p>	<p>B – REATI INFORMATICI</p>
<p>AS25. utilizzo da parte del personale della rete aziendale, della posta elettronica e di internet</p>	<p>B – REATI INFORMATICI</p>
<p>AS26. utilizzo da parte del personale delle postazioni di lavoro fisse (es. desktop) e mobili (es. laptop, PDA)</p>	<p>B – REATI INFORMATICI</p>
<p>AS27. utilizzo applicativi di e-procurement</p>	<p>B – REATI INFORMATICI</p>
<p>AS28. utilizzo del sistema informatico per l'accesso, in via telematica o direttamente on site, ai sistemi elettronici di clienti, fornitori e competitor</p>	<p>B – REATI INFORMATICI</p>
<p>AS29. creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio</p>	<p>B – REATI INFORMATICI</p>
<p>AS30. gestione della sicurezza fisica delle aree aziendali</p>	<p>B – REATI INFORMATICI G – REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</p>
<p>AS45. pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle responsabilità con riferimento alle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro</p>	<p>L – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</p>

<p>AS46. individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. Tra questi anche quelli derivanti dall'insorgenza di fattori esogeni straordinari, quali, a titolo esemplificativo, casi di emergenza sanitaria diffusa, non prevenibili, ma il cui impatto sia tale da imporre una modifica dell'organizzazione dei processi aziendali per la relativa gestione</p>	<p>L – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</p>
<p>AS47. espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle attività considerate a rischio, quali a titolo esemplificativo: l'accettazione delle spedizioni</p>	<p>L – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</p>
<p>AS48. controllo, azioni correttive e riesame della Direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro</p>	<p>L – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</p>
<p>AS49. attività di comunicazione, informazione e formazione interna</p>	<p>L – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO N – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</p>
<p>AS50. gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro</p>	<p>L – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</p>
<p>AS32. manutenzione e gestione dei luoghi di lavoro, con riferimento al punto vendita diretto</p>	<p>10. HSE & SECURITY MANAGEMENT</p>
<p>AS52. gestione degli impianti: impianti di condizionamento dell'aria che impiegano gas refrigeranti lesivi della fascia di ozono stratosferico o ad effetto serra, impianti termici civili</p>	<p>P – REATI AMBIENTALI</p>
<p>AS53. conservazione e utilizzo dei prodotti chimici presso il punto vendita diretto di Kipoint (es. inchiostri, diluenti e additivi)</p>	<p>P – REATI AMBIENTALI</p>

<p>AS54. gestione ed eventuale affidamento dei rifiuti prodotti presso il punto vendita diretto di Kipoint (es. apparecchiature informatiche), nonché dei rifiuti che si dovessero originare a seguito dell'adozione di particolari misure di tutela/organizzative per la gestione di situazioni straordinarie derivanti da fattori esogeni (ad es. emergenze sanitarie), ed il controllo su quelli prodotti da ditte terze incaricate</p>	<p>P – REATI AMBIENTALI</p>
---	------------------------------------

11. IMMOBILIARE	
ATTIVITÀ SENSIBILI	CLASSI DI REATO
<p>AS2. locazione e gestione di beni immobili</p>	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>C – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</p> <p>M – REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO</p>
<p>AS6. richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali, di autorizzazioni, licenze e concessioni per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche della Società</p>	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>

12. INFORMATION TECHNOLOGY	
ATTIVITÀ SENSIBILI	CLASSI DI REATO
<p>AS8. gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici, dei collegamenti telematici e della trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici o Autorità</p>	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>
<p>AS21. gestione delle banche dati e degli archivi elettronici</p>	<p>B - REATI INFORMATICI</p> <p>N - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO</p>

	D'AUTORE
AS22. utilizzo e riproduzione all'interno della rete aziendale di software tutelati da brevetti e/o da diritto d'autore	B – REATI INFORMATICI D – REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO N – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
AS23. gestione dei flussi elettronici di dati verso soggetti terzi, cui Kipoint invia principalmente dati di rendicontazione (INPS, ecc.)	B – REATI INFORMATICI
AS24. gestione di servizi online finalizzati alla dematerializzazione (es. Cedolino/CUD online, iter autorizzativo ferie/permessi/missioni, fascicolo elettronico del dipendente, ecc.)	B – REATI INFORMATICI
AS25. utilizzo da parte del personale della rete aziendale, della posta elettronica e di internet	B – REATI INFORMATICI
AS26. utilizzo da parte del personale delle postazioni di lavoro fisse (es. desktop) e mobili (es. laptop, PDA)	B – REATI INFORMATICI
AS27. utilizzo applicativi di e-procurement	B – REATI INFORMATICI
AS28. utilizzo del sistema informatico per l'accesso, in via telematica o direttamente on site, ai sistemi elettronici di clienti, fornitori e competitor	B – REATI INFORMATICI
AS29. creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio	B – REATI INFORMATICI

13. LEGALE E SOCIETARIO	
ATTIVITÀ SENSIBILI	CLASSI DI REATO
AS3. gestione dei rapporti con le Autorità Indipendenti e di Vigilanza, con l'Autorità di Regolamentazione del settore e altri organismi di diritto pubblico, nonché il rilascio di informazioni alla Pubblica Amministrazione, nei diversi ambiti di operatività aziendale	A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
AS7. gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale	A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

AS38. comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee e dei C.d.A.	F – REATI SOCIETARI
AS39. tenuta dei libri sociali	F – REATI SOCIETARI
AS42. gestione dei rapporti con soci, Società di revisione e Collegio Sindacale	F – REATI SOCIETARI
AS44. gestione e diffusione delle informazioni privilegiate da parte di soggetti rilevanti o appartenente al management e i Soci	I – REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO
AS51. gestione dei procedimenti penali che vedano coinvolta la Società o suoi amministratori/dipendenti	O – REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

14. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
ATTIVITÀ SENSIBILI	CLASSI DI REATO
<p>AS10. selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, anche con riferimento a servizi professionali e consulenze</p>	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>C – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</p> <p>D – REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</p> <p>E – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</p> <p>G – REATI AVENTI FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</p> <p>H – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFOBIA</p> <p>L – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO</p> <p>M – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO</p> <p>N – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</p> <p>Q – REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</p> <p>R – REATI TRIBUTARI</p>
<p>AS12. operazioni societarie</p>	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>F – REATI SOCIETARI</p> <p>M – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO</p>

	R – REATI TRIBUTARI
--	---------------------

15. RISORSE UMANE	
ATTIVITÀ SENSIBILI	CLASSI DI REATO
AS4. gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente sia agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, ambientali e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che alle visite ispettive condotte dai medesimi soggetti in tali ambiti	A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
AS5. partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego	A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
AS8. gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici, dei collegamenti telematici e della trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici o Autorità	A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

<p>AS15. selezione, assunzione e gestione del personale</p>	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>C – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</p> <p>G – REATI AVENTI FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</p> <p>H – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFOBIA</p> <p>Q – REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</p> <p>R – REATI TRIBUTARI</p>
<p>AS16. progettazione e gestione del sistema di incentivazione e di sviluppo professionale del personale</p>	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>O – REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</p>
<p>AS19. gestione dei rimborsi spese a dipendenti</p>	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>T - REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI</p>
<p>AS20. gestione delle spese di rappresentanza</p>	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>T - REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI</p>
<p>AS23. gestione dei flussi elettronici di dati verso soggetti terzi, cui Kipoint invia principalmente dati di rendicontazione (INPS, ecc.)</p>	<p>B – REATI INFORMATICI</p>

AS24. gestione di servizi online finalizzati alla dematerializzazione (es. Cedolino/CUD online, iter autorizzativo ferie/permessi/missioni, fascicolo elettronico del dipendente, ecc.)	B – REATI INFORMATICI
AS49. attività di comunicazione, informazione e formazione interna	L – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO N – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

ALLEGATO 1

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, Decreto 231) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, L. 23/12/1986, n. 898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008⁴⁸; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dalla legge n. 133/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

⁴⁸ La Legge 15 gennaio 2016, n. 7 ha apportato talune modifiche ai seguenti articoli del Codice penale: 491 bis, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinques.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)⁴⁹
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]

⁴⁹ La Legge 11 dicembre 2016, n. 236 ha modificato l'art. 416 c.p., comma 6 ("Associazione per delinquere"), al fine di recepire la nuova fattispecie di reato di "traffico di organi prelevati da persona vivente" (art. 601 bis c.p.).

- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/1991)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, Decreto 231) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico influenze illecite (art 346 bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]

- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]⁵⁰
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]⁵¹
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]⁵²

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]⁵³

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

⁵⁰ Reato introdotto nell'art. 25 del Decreto 231 dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. In particolare, si evidenzia che, con riferimento a tale reato, la responsabilità amministrativa degli enti è circoscritta alle condotte delittuose dalle quali derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea.

⁵¹ Cfr. nota precedente

⁵² Cfr. nota precedente

⁵³ Il D.Lgs. 21 giugno 2016 n. 125 ha apportato talune modifiche ai seguenti articoli del Codice penale: 453, 461).

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 69/2015]
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.)⁵⁴
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

⁵⁴ Il D.Lgs. n. 39/2010 sulla revisione legale dei conti ha abrogato l'art. 2624 del Codice civile, ma, nel contempo, ha introdotto, nell'art. 27, il reato di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale dei conti" per cui, allo stato, nell'incertezza del quadro normativo di riferimento, il reato in parola viene prudenzialmente indicato quale presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma1 c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976)
- Sanzioni (art. 3, L. n. 422/1989)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

La Legge 153/2016 ha inserito nel Codice Penale i seguenti ulteriori reati:

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

Tali reati sono considerati a fini prudenziali quali fattispecie potenzialmente rilevanti - tenuto conto che l'art 25-quater del Decreto 231 opera un rinvio "aperto" alle ipotesi di reati terroristici ed eversivi – seppur la predetta Legge non abbia espressamente apportato modifiche al Decreto 231.

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 38/2006]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

11. Abuso di mercato (Art. 25-sexies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Manipolazione del mercato (art. 185, D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018]

12. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse in sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato dalla L. n. 3/2018]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]

- Ricettazione (art. 648 c.p. modificato dal D.Lgs. N.195/2021)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p. modificato dal D.Lgs. n. 195/2021)

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p. modificato dal D.Lgs. n. 195/2021)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p. modificato dal D.Lgs. n. 195/2021)

14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1)

[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Ipotesi di condizioni aggravanti disposte dall'art. 640-ter c.p.

15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, Decreto 231)

[articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a-bis), L. n. 633/1941)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, L. n. 633/1941)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, L. n. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti

analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, L. n. 633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, L. n. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. n. 633/1941).

16 . Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

17 . Reati ambientali (Art. 25-undecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011; modificato dalla L. n. 68/2015; modificato dal D.Lgs. 21/2018]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, 2, 3-bis e 6, L. n. 150/1992)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, D.Lgs. n.152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs n.152/2006)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. n.152/2006)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D.Lgs. n. 152/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D.Lgs. n.152/2006)
- Disposizioni di legge in materia di gestione e di tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs. n.152/2006)
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, D.Lgs. n. 202/2007)
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, D.Lgs. n. 202/2007)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, L. 549/1993)

18 . Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

19 . Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla Legge n. 167/2017]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. 21/2018]

20 . Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla Legge n. 39/2019]

- Frode in competizioni sportive (art. 1, L. 401/1989,)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)

21 . Reati tributari (Art. 25-quinquesdecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000)⁵⁵
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)⁵⁶
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]⁵⁷⁵⁸
- Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]⁵⁹
- Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]⁶⁰

⁵⁵ In tema di punibilità dei delitti a titolo di tentativo, l'art. 6, comma 1-bis, del D.Lgs 74/2000, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 75/2020, dispone "Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro".

⁵⁶ Cfr. nota precedente

⁵⁷ Cfr. nota precedente.

⁵⁸ Tale fattispecie rileva se le condotte sono commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

⁵⁹ Cfr. nota precedente.

⁶⁰ Cfr. nota precedente.

22 . Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020⁶¹]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)

⁶¹ Gli illeciti in materia di contrabbando assumono rilievo penale alle condizioni poste ai sensi dell'art. 1, co. 4, d.lgs. 8/2016, ovvero quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila.

23. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, Decreto 231) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, Decreto 231) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)


23 . Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

ALLEGATO 2

Nel presente Allegato è contenuta l'analisi sulle correlazioni tra le diverse Parti Speciali del Modello 231, i Pilastri di Sostenibilità (e i relativi temi rilevanti) individuati nella strategia ESG del Gruppo Poste Italiane e gli Obiettivi e sotto obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG). Tali correlazioni sono state definite in funzione del contributo che i principi di controllo, individuati per ciascuna classe di reato delle diverse Parti Speciali del Modello 231, possono fornire al raggiungimento di tali obiettivi in ambito ESG.



Parti Speciali, Pilastri (e temi materiali) ed SDGs

Di seguito si riporta, per ciascuna Parte Speciale del Modello 231, i Pilastri di Sostenibilità e i temi materiali associati, con indicazione degli SDGs (obiettivi e sotto-obiettivi) correlabili⁶²:

Parte Speciale	Pilastro strategia ESG KIPOINT	Tema rilevante	SDGs	Riferimenti SDGs (Obiettivi – sotto obiettivi)
PARTE SPECIALE A – Reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la pubblica amministrazione	1. INTEGRITA' E TRASPARENZA (16) 4. SOSTEGNO AL TERRITORIO E AL PAESE (16)	1. Lavorare con trasparenza e integrità 4. Dialogo e trasparenza con le istituzioni		SDG16: Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte le loro forme
PARTE SPECIALE B – Reati informatici	1. INTEGRITA' E TRASPARENZA (16) 5. CUSTOMER	1. Lavorare con trasparenza e integrità 5. Cybersecurity,		SDG16: Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli

⁶² Tra i 169 sotto-obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, sono presenti alcuni target fissati per il 2020.

Parte Speciale	Pilastro strategia ESG KIPOINT	Tema rilevante	SDGs	Riferimenti SDGs (Obiettivi – sotto obiettivi)
	EXPERIENCE (16) 6. INNOVAZIONE (9)	Sicurezza informatica e Privacy 6. Innovazione e digitalizzazione di prodotti, servizi e processi		SDG9: Costruire infrastrutture resistenti, promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e promuovere l'innovazione 9.1: sviluppare la qualità delle infrastrutture rendendole affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture regionali e transfrontaliere, per sostenere lo sviluppo economico e il benessere umano, con particolare attenzione alla possibilità di accesso equo per tutti
PARTE SPECIALE C – Reati di criminalità organizzata	1. INTEGRITA' E TRASPARENZA (16) 4. SOSTEGNO AL TERRITORIO E AL PAESE (16)	1. Lavorare con trasparenza e integrità 4. Dialogo e trasparenza con le istituzioni		SDG16: Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli 16.4: Entro il 2030, di ridurre in modo significativo i flussi finanziari illeciti e di armi, rafforzare il ritorno dei beni rubati e combattere ogni forma di criminalità organizzata
PARTE SPECIALE D – Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	1. INTEGRITA' E TRASPARENZA (16) 4. SOSTEGNO AL TERRITORIO E AL PAESE (16) 5. CUSTOMER EXPERIENCE (12)	1. Lavorare con trasparenza e integrità 4. Dialogo e trasparenza con le istituzioni 5. Qualità e Customer Experience	 	SDG16: Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli SDG12: Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili

Parte Speciale	Pilastro strategia ESG KIPOINT	Tema rilevante	SDGs	Riferimenti SDGs (Obiettivi – sotto obiettivi)
PARTE SPECIALE E – Reati contro l'industria e il commercio	1. INTEGRITA' E TRASPARENZA (16) 4. SOSTEGNO AL TERRITORIO E AL PAESE (16) 5. CUSTOMER EXPERIENCE (12)	1. Lavorare con trasparenza e integrità 4. Dialogo e trasparenza con le istituzioni 5. Qualità e Customer Experience		SDG16: Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli
				SDG12: Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili
PARTE SPECIALE F – Reati societari	1. INTEGRITA' E TRASPARENZA (12-16)	1. Lavorare con trasparenza e integrità		SDG16: Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli 16.6: Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli 16.10: Garantire l'accesso del pubblico alle informazioni e proteggere le libertà fondamentali, in conformità della legislazione nazionale e degli accordi internazionali
				SDG12: Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili 12.6: Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende e multinazionali, ad adottare politiche sostenibili e ad integrare le informazioni di sostenibilità nel loro ciclo di relazioni

Parte Speciale	Pilastro strategia ESG KIPOINT	Tema rilevante	SDGs	Riferimenti SDGs (Obiettivi – sotto obiettivi)
PARTE SPECIALE G – Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	1. INTEGRITA' E TRASPARENZA (16) 4. SOSTEGNO AL TERRITORIO E AL PAESE (16)	1. Lavorare con trasparenza e integrità 4. Dialogo e trasparenza con le istituzioni		SDG16: Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli 16.4: Entro il 2030, di ridurre in modo significativo i flussi finanziari illeciti e di armi, rafforzare il ritorno dei beni rubati e combattere ogni forma di criminalità organizzata
PARTE SPECIALE H - Delitti contro la personalità individuale, razzismo e xenofobia	1. INTEGRITA' E TRASPARENZA (16) 2. VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE (8) 3. DIVERSITA' E INCLUSIONE (10) 4. SOSTEGNO AL TERRITORIO E AL PAESE (1)	1. Lavorare con trasparenza e integrità 2. Welfare e benessere del personale 2. Relazioni con le parti sociali 3. Tutela dei diritti umani in Azienda 4. Supporto allo sviluppo socioeconomico del territorio		SDG16: promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli 16.2: Eliminare l'abuso, lo sfruttamento, il traffico e tutte le forme di violenza e torture verso i bambini 16.10: Garantire l'accesso del pubblico alle informazioni e proteggere le libertà fondamentali, in conformità della legislazione nazionale e degli accordi internazionali
				SDG1: porre fine alla povertà in tutte le sue forme in tutto il mondo 1.2: Entro il 2030, ridurre almeno della metà la percentuale di uomini, donne e bambini di ogni età che vivono in povertà in tutte le sue dimensioni in base alle definizioni nazionali

Parte Speciale	Pilastro strategia ESG KIPOINT	Tema rilevante	SDGs	Riferimenti SDGs (Obiettivi – sotto obiettivi)
				<p>SDG8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti</p> <p>8.5: Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutte le donne e gli uomini, anche per i giovani e le persone con disabilità, e la parità di retribuzione per lavori di pari valore</p> <p>8.7: Adottare misure immediate ed efficaci per sradicare il lavoro forzato, porre fine alla schiavitù moderna e traffico di esseri umani e raggiungere la proibizione e l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, incluso il reclutamento e l'impiego di bambini soldato, e entro il 2025 porre fine al lavoro minorile in tutte le sue forme</p>
				<p>SDG10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi</p> <p>10.2: Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere dall'età, dal sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione o status economico o di altro</p> <p>10.4: Adottare politiche, in particolare fiscale, salariale e politiche di protezione sociale, per raggiungere progressivamente una maggiore uguaglianza</p>

Parte Speciale	Pilastro strategia ESG KIPOINT	Tema rilevante	SDGs	Riferimenti SDGs (Obiettivi – sotto obiettivi)
PARTE SPECIALE I – Reati in materia di abusi di mercato	1.INTEGRITA' E TRASPARENZA (16)	1.Lavorare con trasparenza e integrità		SDG16: Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli 16.6: Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli
PARTE SPECIALE L – Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	1.INTEGRITA' E TRASPARENZA (16) 2. VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE (3-8)	1.Lavorare con trasparenza e integrità 2. Salute e sicurezza sul lavoro		SDG16: Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli
				SDG3: Garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età 3.6: entro il 2020, dimezzare il numero di decessi a livello mondiale e le lesioni da incidenti stradali
				SDG8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti 8.8: Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente sicuro e protetto di lavoro per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori migranti, in particolare donne migranti, e quelli in lavoro precario

Parte Speciale	Pilastro strategia ESG KIPOINT	Tema rilevante	SDGs	Riferimenti SDGs (Obiettivi – sotto obiettivi)
PARTE SPECIALE M – Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	1. INTEGRITA' E TRASPARENZA (16) 4. SOSTEGNO AL TERRITORIO E AL PAESE (16)	1. Lavorare con trasparenza e integrità 4. Dialogo e trasparenza con le istituzioni		SDG16: Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli 16.4: Entro il 2030, di ridurre in modo significativo i flussi finanziari illeciti e di armi, rafforzare il ritorno dei beni rubati e combattere ogni forma di criminalità organizzata
PARTE SPECIALE N – Reati in materia di violazione del diritto d'autore	1. INTEGRITA' E TRASPARENZA (16)	1. Lavorare con trasparenza e integrità		SDG16: Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli
PARTE SPECIALE O – Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	1. INTEGRITA' E TRASPARENZA (16) 4. SOSTEGNO AL TERRITORIO E AL PAESE (16)	1. Lavorare con trasparenza e integrità 4. Dialogo e trasparenza con le istituzioni		SDG16: Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli
PARTE SPECIALE P – Reati ambientali	1. INTEGRITA' E TRASPARENZA (16)	1. Lavorare con trasparenza e integrità		SDG16: Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli

Parte Speciale	Pilastro strategia ESG KIPOINT	Tema rilevante	SDGs	Riferimenti SDGs (Obiettivi – sotto obiettivi)
	<p>6. INNOVAZIONE (8-9)</p> <p>7. DECARBONIZZAZIONE IMMOBILI E LOGISTICA (3-6-7-11-12)</p>	<p>6. Innovazione e digitalizzazione di prodotti, servizi e processi</p> <p>7. Impatti ambientali della logistica</p> <p>7. Impatti ambientali degli immobili</p>	  	<p>SDG3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età</p> <p>3.9: Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e di aria, acqua e l'inquinamento del suolo e la contaminazione</p> <p>SDG6: Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile delle risorse idriche e servizi igienico-sanitari per tutti</p> <p>6.3: Entro il 2030, migliorare la qualità dell'acqua per ridurre l'inquinamento, riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e sostanzialmente aumentare il riciclaggio e il riutilizzo di sicurezza a livello globale</p> <p>6.6: Entro il 2020, proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi</p> <p>SDG7: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni</p> <p>7.2: Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale</p> <p>7.3: Entro il 2030, raddoppio del tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica</p>

Parte Speciale	Pilastro strategia ESG KIPOINT	Tema rilevante	SDGs	Riferimenti SDGs (Obiettivi – sotto obiettivi)
				<p>SDG8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena produttività occupazione e un lavoro dignitoso per tutti</p> <p>8.4: migliorare progressivamente, entro il 2030, l'efficienza globale delle risorse, dei consumi e della produzione e slegando la crescita economica dal degrado ambientale</p>
				<p>SDG9: Infrastrutture resistenti, industrializzazione sostenibile e innovazione</p> <p>9.4: Entro il 2030, l'aggiornamento industrie delle infrastrutture e per renderle sostenibili, con una maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, conformemente alle rispettive capacità dei paesi</p>
				<p>SDG11: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, flessibili e sostenibili</p> <p>11.6: Entro il 2030, ridurre il negativo impatto ambientale pro capite nelle città, con particolare attenzione alla qualità dell'aria e gestione dei rifiuti urbani e di altro tipo</p>

Parte Speciale	Pilastro strategia ESG KIPOINT	Tema rilevante	SDGs	Riferimenti SDGs (Obiettivi – sotto obiettivi)
				<p>SDG12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo</p> <p>12.2: Nel 2030, ottenere la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse naturali</p> <p>12.4: entro il 2020, raggiungere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, in accordo con i quadri internazionali concordati, e ridurre significativamente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, al fine di minimizzare i loro impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente</p> <p>12.5: Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo</p>
<p>PARTE SPECIALE Q – Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è</p>	<p>1. INTEGRITA' E TRASPARENZA (16)</p> <p>2. VALORIZZAZIONE</p>	<p>1.Lavorare con trasparenza e integrità</p> <p>2. Welfare e benessere</p>		<p>SDG16: Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli</p>

Parte Speciale	Pilastro strategia ESG KIPPOINT	Tema rilevante	SDGs	Riferimenti SDGs (Obiettivi – sotto obiettivi)
irregolare	DELLE PERSONE (8) 3. DIVERSITA' E INCLUSIONE (10)	del personale 3. Tutela dei diritti umani in Azienda		<p>SDG8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti</p> <p>8.7: Adottare misure immediate ed efficaci per sradicare il lavoro forzato, porre fine alla schiavitù moderna e traffico di esseri umani e raggiungere la proibizione e l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, incluso il reclutamento e l'impiego di bambini soldato, e entro il 2025 porre fine al lavoro minorile in tutte le sue forme</p> <p>8.8: proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente sicuro e protetto di lavoro per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori migranti, in particolare donne migranti, e quelli in lavoro precario</p>
				<p>SDG10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi</p> <p>10.2: Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere dall'età, dal sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione o status economico o di altro</p> <p>10.4: Adottare politiche, in particolare fiscale, salariale e politiche di protezione sociale, per raggiungere progressivamente una maggiore uguaglianza</p>

Parte Speciale	Pilastro strategia ESG KIPOINT	Tema rilevante	SDGs	Riferimenti SDGs (Obiettivi – sotto obiettivi)
PARTE SPECIALE R – Reati tributari	1. INTEGRITA' E TRASPARENZA (16) 4. SOSTEGNO AL TERRITORIO E AL PAESE (1-10-16) 8. FINANZA SOSTENIBILE (17)	1. Lavorare con Integrità e Trasparenza 4. Dialogo e trasparenza con le istituzioni 4. Supporto allo sviluppo socioeconomico del territorio 8. Integrazione ESG nelle politiche di investimento		SDG16: Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli 16.4: Entro il 2030, di ridurre in modo significativo i flussi finanziari illeciti e di armi, rafforzare il ritorno dei beni rubati e combattere ogni forma di criminalità organizzata
				SDG1: porre fine alla povertà in tutte le sue forme in tutto il mondo
				SDG10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi 10.4: Adottare politiche, in particolare fiscale, salariale e politiche di protezione sociale, per raggiungere progressivamente una maggiore uguaglianza

Parte Speciale	Pilastro strategia ESG KIPOINT	Tema rilevante	SDGs	Riferimenti SDGs (Obiettivi – sotto obiettivi)
				<p>SDG17: Rafforzare le modalità di attuazione e di rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile</p> <p>17.1: Finanza Rafforzare la mobilitazione delle risorse interne, anche attraverso il sostegno internazionale ai paesi in via di sviluppo, per migliorare la capacità interna di gestire le imposte e altre forme di riscossione delle entrate. Garantire l'intervento dei paesi sviluppati al fine di adempiere pienamente agli obblighi di assistenza allo sviluppo ufficiali, tra cui l'impegno di raggiungere l'obiettivo di destinare lo 0,7% del reddito nazionale lordo all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS / RNL) ai paesi in via di sviluppo e comunque di prendere in considerazione l'obiettivo di fornire almeno lo 0.20 % di APS / PIL per i paesi meno sviluppati. Mobilitare ulteriori risorse finanziarie per i paesi in via di sviluppo da più fonti. Aiutare i paesi a raggiungere la sostenibilità del debito a lungo termine attraverso politiche coordinate volte a favorire il finanziamento del debito, la riduzione del debito e la conversione del debito, e affrontare il debito estero e ridurre il disagio dei paesi poveri fortemente indebitati. Adottare e applicare i regimi di promozione degli investimenti a favore dei paesi meno sviluppati.</p>

TABELLA DI CORRELAZIONE TRA PILASTRI DI SOSTENIBILITÀ, SDGs E CLASSI DI REATO

La seguente tabella riepiloga per ciascun Pilastro di Sostenibilità definito nella strategia del Gruppo Poste Italiane, le correlazioni tra gli obiettivi ESG e le diverse classi di reato.

 1. INTEGRITA' E TRASPARENZA	
SDGs	CLASSI DI REATO
	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>B – REATI INFORMATICI</p> <p>C – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</p> <p>D – REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</p> <p>E – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</p> <p>F – REATI SOCIETARI</p> <p>G – REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</p> <p>H – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFOBIA</p> <p>I – REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO</p> <p>L – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO</p> <p>M – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO</p> <p>N – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</p> <p>O – REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</p> <p>P – REATI AMBIENTALI</p> <p>Q - REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</p> <p>R – REATI TRIBUTARI</p> <p>S – CONTRABBANDO</p>

 <p>12 CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI</p>	<p>F – REATI SOCIETARI</p>
---	----------------------------

		<h2>2. VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE</h2>
SDGs	CLASSI DI REATO	
 <p>3 SALUTE E BENESSERE</p>	<p>L – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO</p>	
 <p>8 LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA</p>	<p>H – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFOBIA</p> <p>L – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO</p> <p>Q – REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</p>	

		<h2>3. DIVERSITA' E INCLUSIONE</h2>
SDGs	CLASSI DI REATO	
 <p>10 RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE</p>	<p>H – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFOBIA</p> <p>Q – REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</p>	

	<h2>4. SOSTEGNO AL TERRITORIO E AL PAESE</h2>
---	---

SDGs	CLASSI DI REATO
	<p>A – REATI DI CORRUZIONE, ANCHE TRA PRIVATI, ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>C – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</p> <p>D – REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</p> <p>E – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</p> <p>G – REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</p> <p>M – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO – REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</p> <p>R – REATI TRIBUTARI</p> <p>S – CONTRABBANDO</p>
	<p>H – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFOBIA</p> <p>R – REATI TRIBUTARI</p>
	<p>R – REATI TRIBUTARI</p>

 5. CUSTOMER EXPERIENCE	
SDGs	CLASSI DI REATO
	<p>B – REATI INFORMATICI</p>

 <p>12 CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI</p>	<p>D – REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</p> <p>E – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</p>
---	---

		<p>6. INNOVAZIONE</p>
<p>SDGs</p>	<p>CLASSI DI REATO</p>	
 <p>8 LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA</p>	<p>P – REATI AMBIENTALI</p>	
 <p>9 INDUSTRIA, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE</p>	<p>B – REATI INFORMATICI</p> <p>P – REATI AMBIENTALI</p>	

 7. DECARBONIZZAZIONE IMMOBILI E LOGISTICA	
SDGs	CLASSI DI REATO
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">  <p>3 SALUTE E BENESSERE</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>6 ACQUA PULITA E IGIENE</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>7 ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>11 CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>12 CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI</p> </div> </div>	<p>P – REATI AMBIENTALI</p>

 8. FINANZA SOSTENIBILE	
SDGs	CLASSI DI REATO
 <p>17 PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI</p>	<p>R – REATI TRIBUTARI</p>